



Rapporto annuale 2017



Il mandato della FINMA

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. In qualità di organo di sorveglianza indipendente, la FINMA ha il mandato legale di proteggere i creditori, gli investitori e gli assicurati, nonché di tutelare la funzionalità dei mercati finanziari.

La protezione individuale è volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari dall'insolvenza degli istituti finanziari, dalle pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento in ambito borsistico. La tutela della funzionalità mira a garantire la stabilità del sistema finanziario. Una protezione individuale efficace e una solida tutela della funzionalità del sistema migliorano inoltre la competitività e la reputazione della piazza finanziaria.

La FINMA dispone di poteri sovrani su banche e commercianti di valori mobiliari, imprese di assicurazione, infrastrutture dei mercati finanziari, prodotti e istituti secondo la Legge sugli investimenti collettivi, nonché intermediari assicurativi. Essa autorizza all'esercizio della loro attività le imprese che operano nei settori sottoposti a sorveglianza. Con la sua attività di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi e alle ordinanze e soddisfino costantemente le condizioni di autorizzazione. La FINMA è responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, presta assistenza amministrativa, infligge sanzioni e, se necessario, svolge procedure di risanamento e di fallimento.

La FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni in società quotate in borsa, conduce procedimenti, emana decisioni per l'applicazione del diritto in materia di vigilanza e, in caso di sospetto, sporge denuncia alle competenti autorità di perseguimento penale. Funge inoltre da autorità di vigilanza nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto secondo la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA).

Infine, collabora nelle procedure legislative e, se autorizzata dalla legge, emana ordinanze proprie. Per mezzo delle circolari informa gli assoggettati alla vigilanza in merito all'interpretazione e all'applicazione delle leggi sui mercati finanziari. È inoltre competente del riconoscimento delle norme di autodisciplina.

I controlli in loco in cifre

I controlli in loco sono uno strumento di vigilanza fondamentale della FINMA: non solo permettono di analizzare a fondo, in maniera specialistica, l'attività di un istituto finanziario, ma incentivano anche un dialogo oggettivo e aperto con i titolari dell'autorizzazione. Questi controlli consentono inoltre alla FINMA di individuare eventuali rischi presso i singoli istituti. Mediante raffronti trasversali fra gli istituti, la FINMA acquisisce nel contempo una migliore panoramica del mercato. In tale ambito vengono verificati di volta in volta aspetti quantitativi e qualitativi.

Il presente documento illustra i principali avvenimenti del 2017, suddivisi per mese, e fornisce un'analisi di sintesi delle attività svolte dalla FINMA.

Per maggiori informazioni sulle attività della FINMA, visitate il sito www.finma.ch o inviate un'email a info@finma.ch.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

Il presente documento è riservato ai clienti della FINMA. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla FINMA.

GEN



Entra in vigore lo scambio automatico di informazioni (SAI) con una prima serie di Paesi.

FEB

pag. 18
La FINMA sanziona Coutts a causa di gravi carenze constatate nella lotta contro il riciclaggio di denaro in relazione al presunto caso di corruzione 1MDB.

MAG

pag. 38
La FINMA organizza una tavola rotonda sul tema della tecnologia *block-chain* per i partecipanti al mercato e gli esperti del settore interessati.

GIU

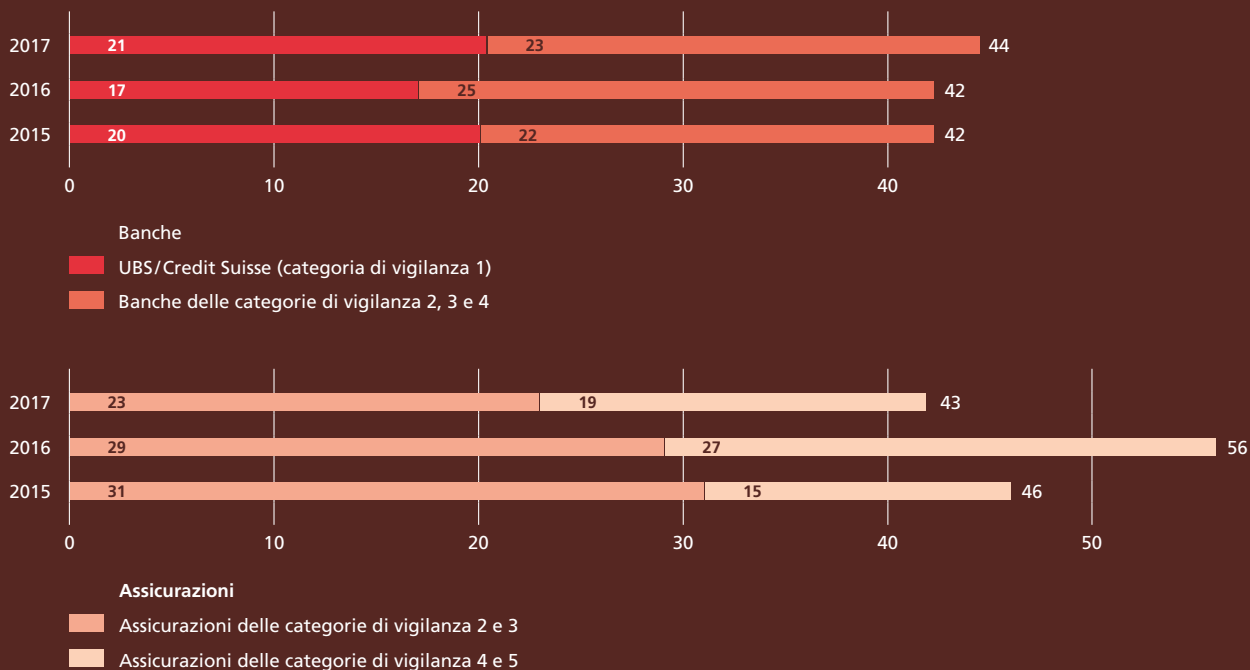


Un grave attacco cibernetico (WannaCry) sferrato in tutto il mondo cripta i dati di centinaia di migliaia di computer e chiede un riscatto per decriptarli.

pag. 18
La FINMA sanziona due casi gravi di sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

pag. 78
Per la prima volta, la FINMA autorizza alla distribuzione al pubblico un fondo di Hong Kong.

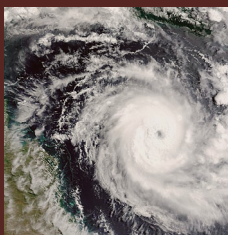
Controlli in loco presso banche e assicurazioni



Nel 2017, in ambito bancario l'accento dei controlli in loco è stato posto su operazioni creditizie (ipoteche comprese), lotta contro il riciclaggio di denaro, rischi operativi e attività di gestione patrimoniale. Non sono stati condotti controlli in loco presso istituti appartenenti alla categoria di vigilanza 5, tuttavia brevi interventi in loco (*deep dive*) hanno consentito di approfondire temi specifici.

I controlli in loco presso le assicurazioni sono stati imperniati sui temi di *corporate governance* e sistemi di controllo interno, oltreché su programmi di riassicurazione, patrimonio vincolato, annualità variabili e portafogli chiusi.

AUG



L'uragano Harvey ha provocato i danni più ingenti della storia dopo la furia dell'uragano Katrina (2005).

pag. 38
Entrano in vigore le nuove norme in materia di tecnofinanza (*fintech*).

SET

pag. 88
La FINMA chiude le attività di offerenti di *coin* e mette in guardia dalle pseudo-cryptovalute.

OTT

pag. 45
Al simposio per le piccole banche la FINMA presenta le prime considerazioni concernenti possibili semplificazioni sul piano normativo per le piccole banche.

pag. 75
Per la prima volta la FINMA organizza un convegno di esperti nell'ambito della gestione patrimoniale.

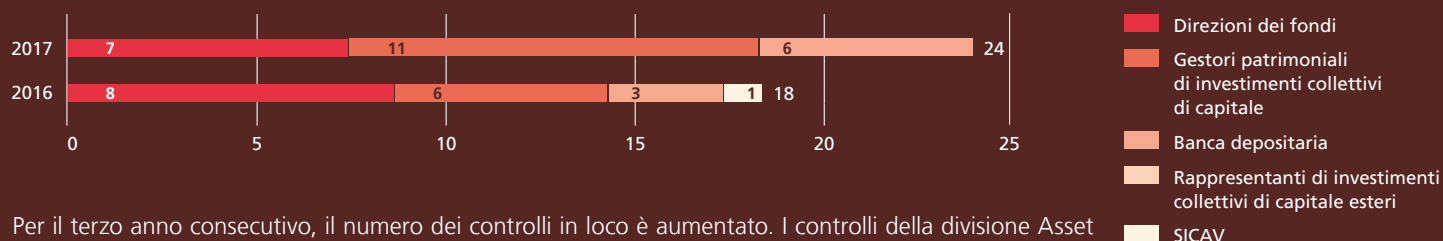
Controlli in loco presso gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e gli organismi di autodisciplina



I controlli in loco presso gli intermediari direttamente sottoposti (IFDS) vengono effettuati principalmente al fine di ripristinare la situazione conforme. Nel 2017, la FINMA ha impiegato questo strumento di vigilanza diretto presso gestori patrimoniali e intermediari finanziari che operano a titolo fiduciario. L'accento è stato posto sulle misure organizzative, segnatamente sull'adeguatezza delle strutture per la gestione del rischio e sul rispetto degli obblighi di diligenza per quanto concerne il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La FINMA effettua presso gli organismi di autodisciplina (OAD) controlli secondo la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) orientati al rischio; i contenuti delle verifiche vengono definiti annualmente. Nell'anno di vigilanza 2017 i temi di audit intersettoriali nell'ambito degli OAD hanno riguardato anche le raccomandazioni che il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha emanato in occasione della quarta valutazione sulla Svizzera nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'esame della FINMA si è concentrato sul sistema delle sanzioni e di comunicazione degli OAD. Se vengono constatate delle lacune, la FINMA ordina delle misure per il ripristino della situazione conforme e ne sorveglia l'applicazione.

Controlli in loco presso istituti secondo la Legge sugli investimenti collettivi

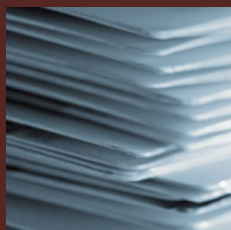


Per il terzo anno consecutivo, il numero dei controlli in loco è aumentato. I controlli della divisione Asset Management sono stati imperniati sul rispetto delle norme di comportamento. Nello specifico, hanno riguardato l'idoneità dei prodotti e dei servizi per la clientela (*suitability*), l'integrità del mercato e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, sono stati condotti alcuni controlli in loco sulla gestione del rischio e la custodia di patrimoni del fondo.

NOV

pag. 25

Il Financial Stability Board (FSB) nomina Mark Branson presidente del FSB Resolution Steering Group.



Vengono divulgati milioni di documenti confidenziali della società di consulenza legale Appleby e altre fonti (*paradise papers*).

pag. 34

La FINMA avvia un'indagine conoscitiva sul nuovo orientamento del sistema di audit.

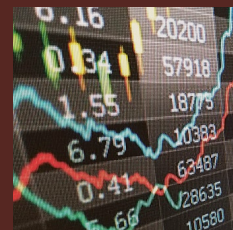
DIC

pag. 19

Il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza (GHOS) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria approva la finalizzazione del programma di riforme di Basilea III.

pag. 50

La FINMA pubblica la circolare in materia di *outsourcing* sottoposta a revisione totale.



L'EU riconosce materialmente come equivalente il quadro giuridico e di vigilanza svizzero in materia di borse, tuttavia, per motivi politici, limita il riconoscimento a un anno.

Rischi multipli richiedono una forte capacità di resistenza

Dieci anni fa il sistema finanziario era sull'orlo del baratro. Da allora sono stati fatti molti passi avanti per rendere più stabili gli istituti e i mercati finanziari. Nel 2017, per esempio, è stata adottata l'agenda internazionale di riforme in materia di regolamentazione bancaria (Basilea III). L'adempimento degli standard minimi emanati è cruciale, poiché permangono molteplici rischi per i clienti e per il buon funzionamento dei mercati finanziari.

Dieci anni fa affiorarono le prime grandi crepe nel sistema finanziario mondiale e nazionale, che fecero quasi crollare i pilastri dell'ordine finanziario ed economico basato sull'economia di mercato. Il principale insegnamento tratto dalla crisi fu che occorreva assicurare una più solida capitalizzazione degli istituti finanziari. Nel frattempo è notevolmente migliorata anche la copertura con fondi propri, in particolare quella delle grandi banche con una rete internazionale. Un traguardo importante è stato raggiunto nel 2017 con la finalizzazione del programma di riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Sul piano internazionale, la risposta normativa alla crisi finanziaria del 2007 e del 2008 si è così conclusa.

Rafforzare la capacità di resistenza rimane un punto cruciale, in quanto permangono rischi significativi. Uno dei compiti della vigilanza sui mercati finanziari è individuare tali rischi e limitarne l'impatto negativo sulla clientela e sul buon funzionamento del mercato finanziario.

Un rischio notevole per la stabilità degli istituti finanziari e della piazza finanziaria è attualmente rappresentato dal mercato immobiliare e in particolare dal segmento degli immobili a reddito, che segna una crescita sfrenata. Dinanzi alla mancanza di opportunità degli investimenti, un numero crescente di offerenti si è buttato in questo mercato alla ricerca di rendimenti. La tenuta di questa evoluzione sul lungo



periodo è però dubbia. I prezzi degli immobili a reddito hanno raggiunto, nell'ultimo periodo, massimi storici. L'impennata dei prezzi, congiuntamente alla diminuzione dei canoni di locazione, all'aumento della quota degli sfitti e al calo dell'immigrazione, desta preoccupazioni. Nel 2017 abbiamo pertanto seguito molto da vicino gli sviluppi, e continueremo a farlo. Siamo anche disposti, se sarà necessario, ad adottare ulteriori misure, di concerto con altre autorità.

Oltre alla vigilanza prudenziale, nel 2017 ci ha tenuti molto impegnati anche la vigilanza sulla condotta d'affari, in particolare sulla condotta di mercato. Lo scorso anno abbiamo trattato gravi casi di manipolazione del mercato e *insider trading*. L'integrità dei mercati finanziari è un aspetto decisivo per la corretta formazione dei prezzi e un'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, è il presupposto perché s'instauri un clima di fiducia presso la popolazione e i partecipanti al mercato. La FINMA non tollera manipolazioni.

Tolleranza zero anche nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro. Negli ultimi anni sono stati avviati numerosi procedimenti di *enforcement* per violazione degli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio di denaro. Istituti finanziari svizzeri sono stati al centro di scandali di corruzione in Asia e nell'America del Sud. La grande maggioranza degli istituti finanziari si comporta in maniera corretta, ma la reputazione della piazza finanziaria svizzera risente della cattiva condotta di alcuni – pochi – di essi. Prestiamo dunque particolare attenzione al sistema di comunicazione. Constatiamo, è vero, che gli istituti finanziari ripensano le loro attività e gestiscono meglio i rischi, ma per abbassare la guardia è ancora troppo presto.

Nel settore assicurativo, un tema prioritario della vigilanza nel 2017 è stato quello delle assicurazioni malattie complementari private. Compito della FINMA è controllare che gli assicuratori non applichino tariffe abusive per ottenere margini di profitto inammissibilmente elevati. Per 28 delle comples-

sivamente 160 domande di adeguamento tariffario presentate, la FINMA ha chiesto che le tariffe venissero corrette al ribasso.

In materia di regolamentazione prestiamo grande attenzione al principio della proporzionalità. Negli ultimi anni la FINMA ha introdotto agevolazioni normative mirate per gli istituti finanziari più piccoli con un profilo di rischio più basso. Si tratta di facilitazioni di natura quantitativa e qualitativa. Soprattutto per gli istituti finanziari di dimensioni più modeste, il dispendio per il calcolo e il rispetto degli indicatori introdotti in risposta alla crisi è eccessivo, e non giustificato. La FINMA intende ridurre ulteriormente in modo mirato la complessità e sgravare dal punto di vista amministrativo gli istituti di piccole dimensioni. I lavori per la concretizzazione di questo progetto sono iniziati ed è già stata elaborata una seconda iniziativa della FINMA incentrata sulla riorganizzazione del sistema di audit prudenziale. Anche in questo ambito l'obiettivo è migliorare l'efficienza: le società di audit, braccio prolungato della FINMA, opereranno in maniera meno capillare, ma più mirata e orientata al rischio.

Questi due progetti, d'importanza centrale, s'iscrivono in una serie di misure decise dalla FINMA. Una maggiore enfasi alla proporzionalità è la nostra risposta agli sviluppi normativi successivi alla crisi finanziaria. Notevoli complessità comportano talvolta conseguenze non volute sul piano della regolamentazione e devono pertanto essere, quanto più possibile, eliminate.

Voluto, e assolutamente necessario, è stato invece il rafforzamento del livello di protezione, con l'adozione di disposizioni più stringenti in materia di fondi propri e di liquidità. Una forte capacità di resistenza è la chiave del successo del settore finanziario in una prospettiva di lungo termine.

Buona lettura.



Dr. Thomas Bauer
Presidente



Mark Branson
Direttore

UNO SGUARDO ALLA FINMA

- 12 I compiti chiave della FINMA: vigilanza e regolamentazione improntate al principio della proporzionalità
- 18 Fatti salienti del 2017
- 20 La FINMA nel contesto politico
- 21 Terzi incaricati dalla FINMA
- 23 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 25 La FINMA negli organi di standardizzazione internazionali

ASSI PRIORITARI D'INTERVENTO

- 30 Lotta contro il riciclaggio di denaro, un obiettivo strategico
- 34 Orientamento futuro dell'attività di audit
- 36 Vigilanza efficace sui mercati nell'interesse di tutti i partecipanti
- 38 Tecnofinanza e digitalizzazione

VIGILANZA, ENFORCEMENT, RESOLUTION E REGOLAMENTAZIONE

BANCHE E COMMERCianti DI VALORI MOBILIARI

- 42 Panoramica Banche e commercianti di valori mobiliari
- 45 Sgravio amministrativo per le piccole banche
- 48 Priorità della vigilanza nell'ambito di banche e commercianti di valori mobiliari per il 2018
- 49 Cambiamenti nella regolamentazione delle banche
- 50 In sintesi: funzioni esternalizzate dalle banche e dalle assicurazioni in Svizzera

ASSICURAZIONI

- 52 Panoramica Assicurazioni
- 58 Procedure della vigilanza corrente sulle assicurazioni
- 61 Aspetti salienti della vigilanza in ambito assicurativo nel 2018
- 62 In sintesi: tendenze in un orizzonte di lungo termine nel settore assicurativo

MERCATI

- 64 Panoramica Mercati
- 67 Attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria
- 70 Priorità della vigilanza nell'ambito dei mercati per il 2018
- 71 Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati
- 72 In sintesi: segmentazione della clientela nelle attività di investimento

ASSET MANAGEMENT

- 74 Panoramica Asset Management
- 78 Andamento dei fondi d'investimento
- 81 Priorità della vigilanza nell'ambito dell'*asset management* per il 2018
- 82 In sintesi: il mercato dei fondi svizzero

ENFORCEMENT

- 84 Panoramica Enforcement
- 89 Statistiche nell'ambito dell'*enforcement*
- 90 In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

RECOVERY E RESOLUTION

- 92 Panoramica Recovery e Resolution
- 94 Priorità tematiche di Recovery e Resolution nel 2017
- 96 Priorità d'intervento in ambito *recovery* e *resolution* per il 2018
- 97 Cambiamenti nella regolamentazione in materia di *recovery* e *resolution*
- 98 Statistiche di Recovery e Resolution
- 100 In sintesi: l'attività della FINMA nel 2017 in materia di insolvenza

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 104 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 108 Organico
- 111 Aspetti operativi

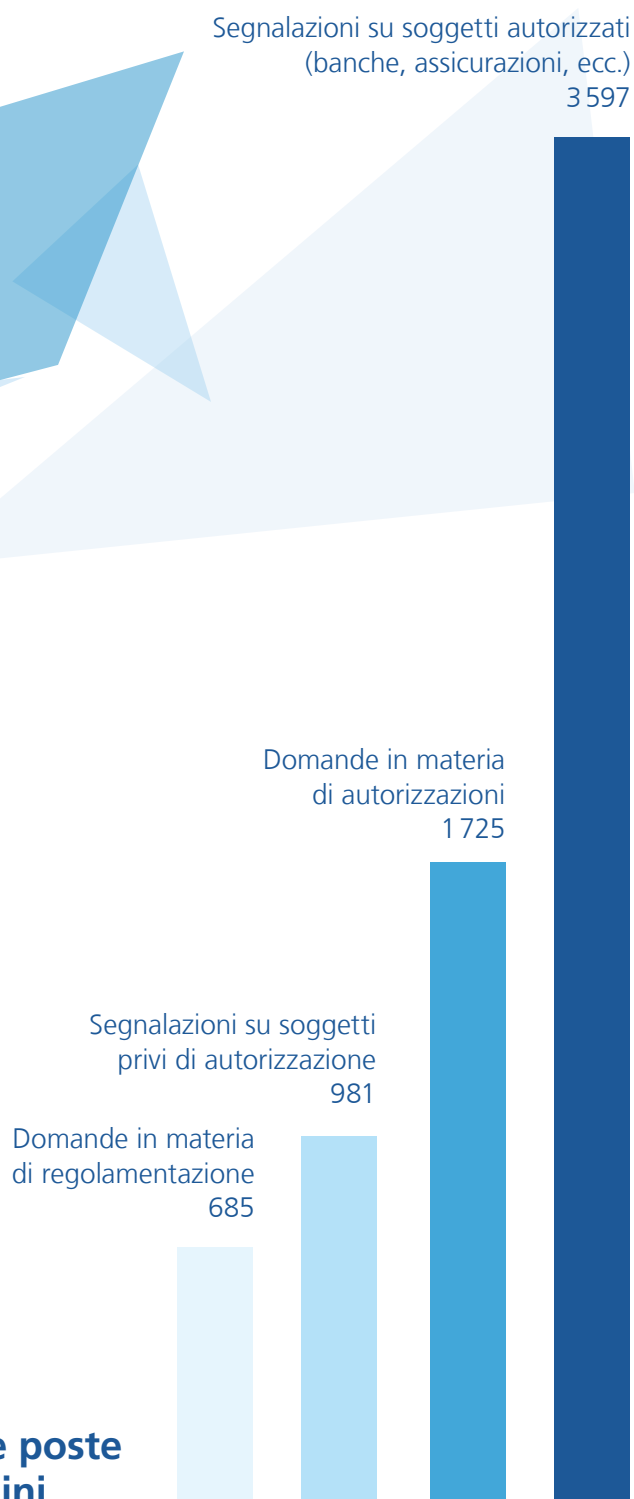
APPENDICE

- 114 Categorizzazione della vigilanza
- 116 Statistiche
- 120 Accordi della FINMA a livello internazionale
- 122 Abbreviazioni

L'interesse del pubblico
nei confronti del lavoro
della FINMA è considerevole

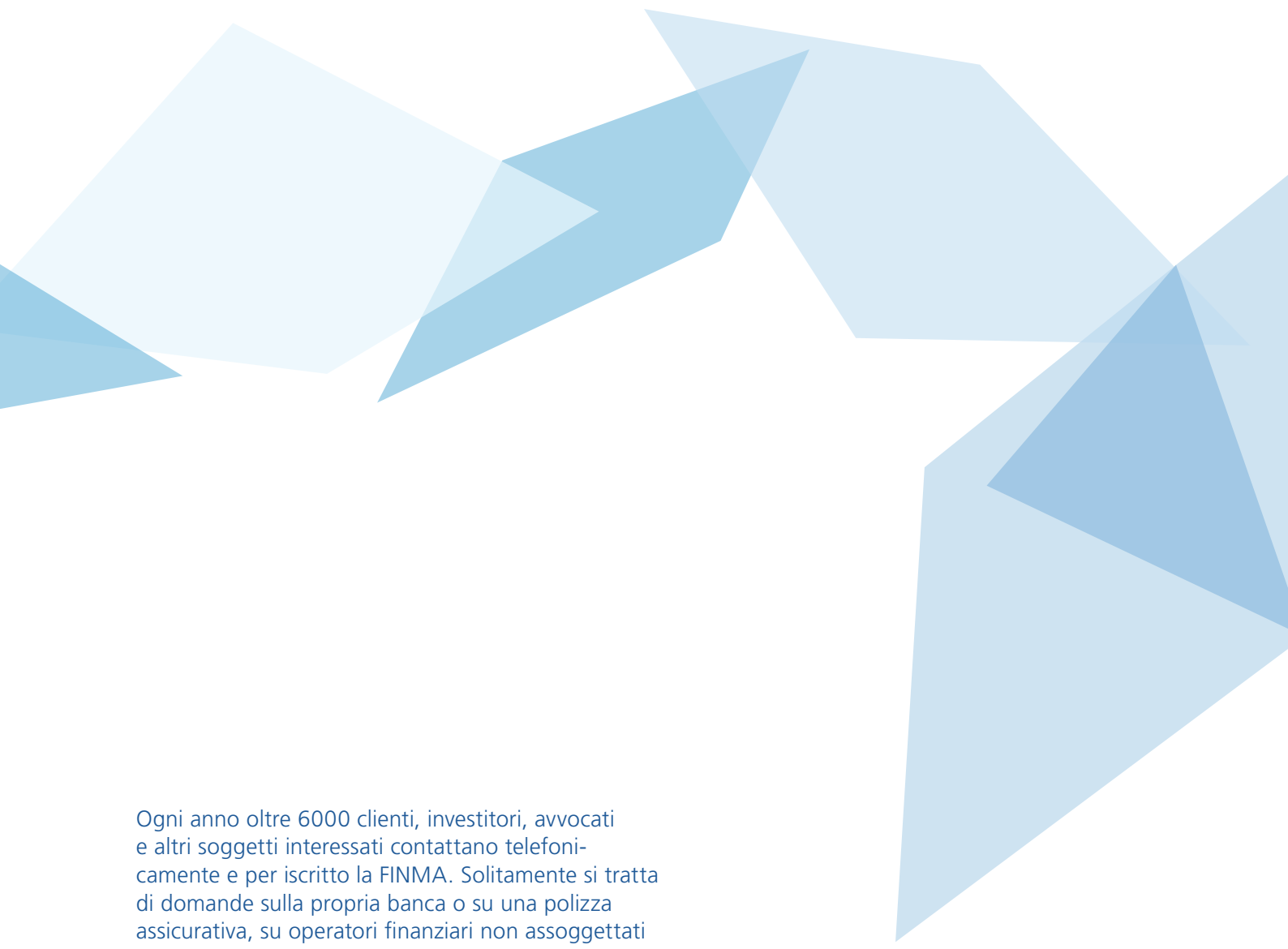
6988

Domande poste
dai cittadini



Uno sguardo alla FINMA

- 12** I compiti chiave della FINMA: vigilanza e regolamentazione improntate al principio della proporzionalità
- 18** Fatti salienti del 2017
- 20** La FINMA nel contesto politico
- 21** Terzi incaricati dalla FINMA
- 23** La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 25** La FINMA negli organi di standardizzazione internazionali



Ogni anno oltre 6000 clienti, investitori, avvocati e altri soggetti interessati contattano telefonicamente e per iscritto la FINMA. Solitamente si tratta di domande sulla propria banca o su una polizza assicurativa, su operatori finanziari non assoggettati alla vigilanza e su temi afferenti all'autorizzazione e alla regolamentazione. Questi contatti forniscono alla FINMA preziose indicazioni per la sua attività di vigilanza e per i procedimenti a carico di offerenti che operano in maniera illecita.

La piazza finanziaria svizzera è eterogenea: i grandi istituti finanziari, che operano su scala globale e si avvalgono di una rete internazionale nei settori bancario e assicurativo, sono altrettanto presenti quanto i piccoli attori di nicchia. Una simile pluralità implica differenti profili di rischio. Per rispondere ai rischi differenziati occorre che la regolamentazione e la sorveglianza del mercato finanziario siano improntate al principio della proporzionalità.

I principi costituzionali della proporzionalità e dell'uguaglianza giuridica esigono una regolamentazione e una vigilanza ispirate al principio della proporzionalità. Le strategie di vigilanza della FINMA si basano pertanto sui rischi che gli istituti sottoposti a sorveglianza comportano per il funzionamento e la reputazione del mercato finanziario, nonché sulla protezione di creditori, investitori e assicurati. La FINMA persegue lo stesso approccio anche nella regolamentazione che rientra nella sua sfera di competenza e si adopera per rafforzare ulteriormente il principio di proporzionalità sia nella vigilanza sia nella regolamentazione.

Vigilanza e regolamentazione orientate ai rischi specifici

L'attività di vigilanza e di regolamentazione della FINMA è orientata ai rischi specifici degli assoggettati alla sorveglianza. Quale autorità statale, la FINMA svolge la propria attività secondo i principi costituzionali della proporzionalità e dell'uguaglianza giuridica.

In base a criteri oggettivi, tra cui il totale di bilancio, ogni istituto finanziario viene attribuito a una delle sei categorie di vigilanza in funzione dei rischi che esso implica per il mercato finanziario. A ognuno di essi viene inoltre assegnato un rating, che rispecchia la valutazione della FINMA in merito alla sua situazione di rischio attuale, anche sulla scorta di criteri qualitativi. La combinazione di categorizzazione e rating determina l'intensità della sorveglianza e l'utilizzo dei vari strumenti di vigilanza per ogni istituto. Questo modo di procedere si è rivelato efficace, in quanto consente di impiegare in modo mirato e orientato al rischio le risorse della FINMA e delle società di audit.¹

Il principio della proporzionalità viene applicato anche all'attività di regolamentazione delle autorità. A fine giugno 2017, il totale di bilancio della banca più piccola ammontava a CHF 24 661 000, quello del più grande singolo istituto (Credit Suisse AG) a CHF 488 700 818 000 e quello del più grande gruppo bancario (UBS AG) a CHF 890 831 471 000. Le esigenze minime stabilite per legge costituiscono la base della regolamentazione delle 24 banche di medie dimensioni della categoria 3. Questi istituti, molto importanti ma privi di rilevanza sistemica, devono soddisfare le esigenze normative di base. In questa categoria si annoverano, per esempio, numerose grandi banche cantonali che rivestono considerevole importanza per l'economia regionale, nonché banche di gestione patrimoniale con orientamento globale che esercitano una notevole influenza ben oltre i confini della Svizzera. Diverse banche della categoria in questione hanno un volume di depositi che oltrepassa la capacità di salvataggio del sistema di garanzia dei depositi.

Di conseguenza, le banche di rilevanza sistemica (categorie 1 e 2) devono soddisfare esigenze molto più stringenti. Già la Legge sulle banche impone loro inasprimenti nell'ambito dei fondi propri, della liquidità e della ripartizione dei rischi ed esige la messa a punto di un piano di emergenza in caso di insolvenza, nonché lavori di preparazione di ampio respiro per affrontare le crisi. Per le banche piccole e molto piccole delle categorie 4 e 5 ci si muove nella direzione opposta. In ragione dei rischi più contenuti vengono spesso concesse deroghe generalizzate alle esigenze di base. In caso di scarsa rilevanza di determinati rischi sono inoltre previste agevolazioni specifiche per le banche della categoria 3.

¹ Cfr. capitolo «Categorizzazione della vigilanza» in appendice.

La categorizzazione rispecchia la pluralità delle banche e delle assicurazioni assoggettate alla vigilanza

La piazza finanziaria svizzera è caratterizzata da una notevole ampiezza e da una ricca molteplicità di elementi costitutivi. Il maggior numero di banche e assicurazioni – spesso istituti di dimensioni piccole e molto piccole – è assegnato alle categorie 4 e 5, mentre nella categoria di vigilanza 1 si annoverano solo le due grandi banche di rilevanza sistemica globale.

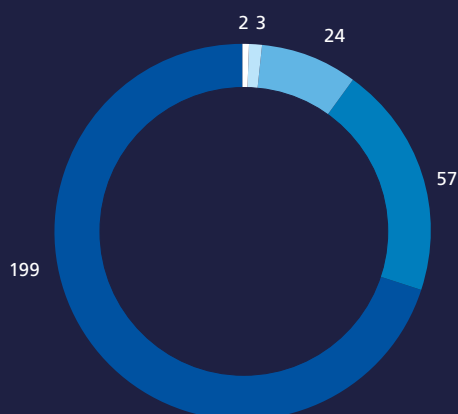
I piccoli istituti bancari e assicurativi costituiscono un elemento fondamentale della piazza finanziaria svizzera. L'85 % delle circa 300 banche e l'80 % delle oltre 200 imprese di assicurazione sono costituiti da piccoli istituti delle categorie 4 e 5². Per tenere adeguatamente conto della relativa struttura di rischio, la loro regolamentazione è più blanda e la vigilanza a cui sono sottoposti è strutturata in modo meno stringente rispetto a quelle degli istituti di maggiori dimensioni e con un profilo di rischio conseguentemente più elevato.

Per quanto concerne le banche, due istituti – le due grandi banche di rilevanza sistemica globale – rientrano nella categoria 1 e tre istituti – le tre banche di rilevanza sistemica per la Svizzera – nella categoria 2. Gli istituti della categoria 3 sono rappresentati da una popolazione di circa 25 banche con un totale di bilancio di oltre CHF 15 miliardi (OBCR, allegato 3 «Categorizzazione delle banche»). Questi istituti – spesso banche cantonali – rivestono grande importanza per l'economia regionale. I circa 260 istituti delle categorie 4 e 5 – le cosiddette piccole banche – costituiscono un gruppo in parte molto eterogeneo di partecipanti al mercato; di questi, circa 200 istituti (categoria 5) hanno un totale di bilancio inferiore al miliardo di franchi svizzeri.

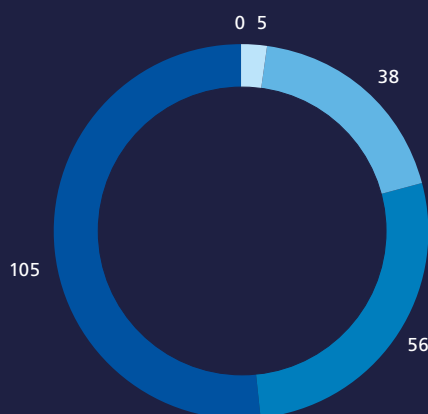
Nessuna impresa di assicurazione svizzera rientra nella categoria 1. Le cinque imprese della categoria 2 sono soprattutto quelle grandi, attive a livello internazionale. La categoria 3 comprende un gruppo eterogeneo di 39 imprese di assicurazione di medie dimensioni la cui attività, ad eccezione delle società di riassicurazione, è in genere maggiormente focalizzata sulla Svizzera. Le 161 imprese delle categorie 4 e 5 sono di dimensioni più modeste e comprendono numerose succursali di imprese di assicurazione estere.

² Cfr. capitolo «Categorizzazione della vigilanza» in appendice.

Banche



Assicurazioni



■ Categoria 1
■ Categoria 2
■ Categoria 3
■ Categoria 4
■ Categoria 5

Anche nel settore assicurativo l'impiego e l'intensità degli strumenti di vigilanza dipendono dal potenziale di rischio dell'impresa. Si confermano determinanti le categorie di rischio secondo criteri oggettivi e il rating di vigilanza. Nessuna impresa di assicurazione svizzera possiede rilevanza sistemica globale (categoria 1). I cinque istituti della categoria 2 sono soprattutto grandi imprese di assicurazione attive a livello internazionale che devono talora soddisfare ulteriori requisiti. Anche nel settore assicurativo, analogamente a quello bancario, la FINMA fa in modo che le norme siano improntate al principio di proporzionalità. Varie circolari prevedono infatti agevolazioni sul piano delle esigenze per le imprese delle categorie 4 e 5.

La necessità di strutturare la regolamentazione e la vigilanza svizzere in base al principio di proporzionalità è stata recentemente espressa anche in un rapporto del Financial Stability Institute del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Dal confronto in esso presentato, effettuato tra sei giurisdizioni (Brasile, UE, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti e Svizzera), emerge che il dispositivo normativo svizzero risulta già oggi molto avanzato in termini di orientamento al principio della proporzionalità.³

Dieci anni dallo scoppio della crisi finanziaria: ulteriori sgravi per le piccole banche

Sulla scia della crisi finanziaria, che si è protratta dal 2007 al 2008, sono state attuate importanti riforme nell'intento di colmare le lacune presenti nella rego-

lamentazione del mercato finanziario. L'obiettivo prioritario riguardava il rafforzamento delle esigenze in materia di fondi propri, volto a proteggere maggiormente gli istituti finanziari da perdite impreviste e ad aumentare la loro resistenza alle crisi. Per aumentare la trasparenza sulla situazione degli istituti, sono inoltre state introdotte o ridefinite le disposizioni in materia di pubblicazione. Tali riforme necessarie sono in parte sfociate in una maggiore complessità normativa. Per gli istituti di piccole dimensioni ciò può costituire una sfida particolarmente ardua, in quanto il conseguente onere per l'attuazione non può essere compensato mediante effetti di scala. In considerazione dei modelli d'affari talora molto limitati o particolari delle banche di piccole dimensioni, alcuni elementi della regolamentazione dello standard internazionale di Basilea possono essere poco rilevanti per questi istituti. Una distorsione delle condizioni di concorrenza che penalizza le piccole banche è un effetto collaterale indesiderato delle disposizioni migliorate della legislazione in materia di banche. Nell'ottica della proporzionalità, la FINMA persegue l'obiettivo di sgravare a livello amministrativo le piccole banche prevedendo deroghe o criteri semplificati, purché ciò non vada a scapito della stabilità degli istituti. In questa prospettiva la FINMA ha sviluppato idee per un cosiddetto regime per le piccole banche che dovrà essere sperimentato e perfezionato già nel 2018 (cfr. pag. 45).

³ Bank for International Settlement, Financial Stability Institute, «Proportionality in banking regulation: a cross-country comparison», agosto 2017.

Tendenza a una maggiore differenziazione in funzione del rischio anche nelle assicurazioni

Anche nella vigilanza in ambito assicurativo c'è un certo margine per operare una differenziazione. Nel quadro della revisione attualmente in corso della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), l'intensità della vigilanza deve essere maggiormente orientata all'esigenza di tutelare i clienti (vigilanza basata sulla protezione dei clienti). Questo sistema presuppone che nei contratti tra controparti professionali sia opportuno un livello di protezione inferiore in conformità al diritto in materia di vigilanza rispetto a quello richiesto negli affari di massa con i consumatori o i clienti commerciali.

Nessun compromesso di fronte a condotte d'affari non irreprensibili

Nell'ambito delle regole di condotta, la FINMA non ammette alcun margine di differenziazione. Diversamente dal settore prudenziale, a tutti i partecipanti al mercato devono essere applicate le stesse regole a prescindere dalle dimensioni degli istituti, poiché anche i rischi sono comparabili. Infatti, nella lotta contro il riciclaggio di denaro o nella condotta sul mercato, anche una violazione degli obblighi da parte degli istituti di minori dimensioni può assumere una notevole portata. Inoltre, un simile comportamento mette a repentaglio non solo la credibilità o, nel peggiore dei casi, la stabilità dell'istituto in questione, ma anche la reputazione dell'intera piazza finanziaria.

Differenziazione nella regolamentazione del mercato finanziario

Sia le leggi sui mercati finanziari sia la regolamentazione della FINMA offrono già oggi numerosi esempi di un disciplinamento differenziato di banche e assicurazioni.

Banche	
Esigenze in materia di capitale	Le banche della categoria 5 devono adempiere una quota di capitale del 10,5 %; per la categoria 4 il valore di riferimento è l'11,2 % e per la categoria 3 il 12,0 %. Le banche di rilevanza sistemica devono detenere fondi propri (incluso il capitale in grado di assorbire le perdite) compresi tra il 18,1 % e il 28,6 %.
Gestione del rischio di liquidità	Le piccole banche (categorie 4 e 5) sono integralmente dispensate da diverse esigenze qualitative, per esempio dall'obbligo di introdurre una gestione infragiornaliera del rischio di liquidità in assenza di rischi sostanziali nel traffico dei pagamenti infragiornaliero. Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare requisiti supplementari oltre alla quota di liquidità a breve termine (<i>liquidity coverage ratio</i>, LCR).
Piani di emergenza e di stabilizzazione	Le banche delle categorie 1 e 2 devono mettere a punto un piano di emergenza (mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio di insolvenza) e un piano di stabilizzazione (misure di stabilizzazione in caso di crisi).
Esigenze qualitative per i rischi operativi	Le banche delle categorie 4 e 5 sono sostanzialmente dispensate dalle disposizioni esecutive delle esigenze qualitative. Le banche della categoria 3 possono appellarsi al principio di proporzionalità e sono esaminate caso per caso.
Remunerazioni	La Circolare FINMA 10/1 «Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari» deve essere tassativamente attuata solo dagli istituti con almeno CHF 10 miliardi di fondi propri necessari (attualmente riguarda solo le due grandi banche).
Corporate governance	Le banche delle categorie da 1 a 3 necessitano di un controllo del rischio e di una funzione di <i>compliance</i> autonomi quali istanze di controllo indipendenti. Per le banche di rilevanza sistemica il Chief Risk Officer (CRO) deve essere membro della direzione. Le banche delle categorie 4 e 5 non sono tenute a designare un CRO.
Pubblicazione	Le banche delle categorie 4 e 5 devono pubblicare già oggi una quantità di informazioni molto inferiore rispetto a quelle delle categorie da 1 a 3. Inoltre, attualmente le banche della categoria 3 sono già dispensate da determinati obblighi di pubblicazione. In futuro, le banche di questa categoria potranno rinunciare alla divulgazione di singole informazioni senza essere tenute a giustificarsi pubblicamente, purché esse stesse considerino tali informazioni non rilevanti.

Assicurazioni	
Remunerazioni	La Circolare FINMA 10/1 «Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari» deve essere tassativamente attuata soltanto dalle imprese di assicurazione con fondi propri necessari pari ad almeno CHF 10 miliardi.
Corporate governance	Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 devono istituire un comitato di audit e un comitato di rischio. Le imprese di assicurazione della categoria di vigilanza 3 possono combinare il comitato di audit e il comitato di rischio in un unico comitato. Per le imprese delle categorie 4 e 5 non esistono esigenze corrispondenti.
Pubblicazione	Possono essere dispensate dall'obbligo di pubblicazione le imprese di assicurazione che soddisfano determinate condizioni, per esempio premi lordi contabilizzati (per l'insieme degli affari) inferiori a CHF 10 milioni o riserve tecniche lorde (per l'insieme degli affari) inferiori a CHF 50 milioni. La FINMA può stabilire ulteriori deroghe in singoli casi.
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)	Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5, nonché le <i>captive</i> di riassicurazione sono, fino a nuovo avviso, dispensate dall'obbligo di rendiconto alla FINMA in base all'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA).

Il 2017 è stato per la FINMA un anno impegnativo e denso di eventi. Di seguito è riportata una sintesi delle tappe più significative della vigilanza sui mercati finanziari nell'arco dei quattro trimestri.

Retrospectiva del primo trimestre

Primo rendiconto sull'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA) delle imprese assicurative

Il 31 gennaio 2017 le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 hanno presentato il loro primo rendiconto sull'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*, ORSA). In una prospettiva di lungo periodo, che comprende l'anno in corso e almeno altri due esercizi, l'ORSA rappresenta una visione integrata del profilo complessivo di rischio e del conseguente fabbisogno totale di capitale.

Inoltro di domande elettroniche mediante la piattaforma di trasmissione con una riduzione degli emolumenti

Dalla fine del 2016 gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit possono, in forma giuridicamente valida, inoltrare in via elettronica alla FINMA i documenti debitamente firmati in modo agevole e sicuro. Ciò consente di diminuire l'onere amministrativo, con una conseguente riduzione degli emolumenti.

Procedimento nei confronti di Coutts & Co SA nella vertenza 1MDB

Nel gennaio 2017 la FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* di vasta portata nei confronti di Coutts & Co SA. Dal procedimento è emerso che la banca, a causa di insufficienti accertamenti sul piano delle relazioni d'affari e delle transazioni registrate in Svizzera nell'ambito del fondo sovrano malese 1MDB, ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di riciclaggio di denaro. La FINMA ha confiscato utili conseguiti illegalmente pari a CHF 6,5 milioni.

Retrospectiva del secondo trimestre

Approvazione alla distribuzione al pubblico del primo fondo di Hong Kong

In base al Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto con la Securities & Futures Commission of Hong Kong nel dicembre 2016, il 20 giugno 2017 la FINMA ha approvato alla distribuzione a investitori ordinari in Svizzera il primo fondo di diritto di Hong Kong.

La FINMA sanziona gravi casi di *insider trading* e manipolazione del mercato

Nel giugno 2017 la FINMA ha concluso due procedimenti di *enforcement* indipendenti tra loro per abusi di mercato. Nel primo procedimento ha constatato che un ex membro del consiglio di amministrazione di diverse società industriali svizzere svolgeva operazioni di *insider trading*. Nel secondo caso, ha sanzionato le manipolazioni di mercato commesse da un commerciante di valori mobiliari e tre suoi operatori. La FINMA ha confiscato gli utili conseguiti illecitamente dell'ordine di milioni di franchi e imposto altresì ai *trader* divieti pluriennali di esercizio dell'attività e della professione.

Procedimento nei confronti di J.P. Morgan (Suisse) SA

A fine giugno 2017, la FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* avviato nei confronti di J.P. Morgan (Suisse) SA. A causa di insufficienti accertamenti delle relazioni d'affari e delle transazioni registrate in Svizzera legate al fondo sovrano malese 1MDB come pure di un suo partner commerciale, J.P. Morgan (Suisse) SA ha gravemente violato le disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. La FINMA ha ordinato un esame approfondito del sistema di controllo della banca nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Retrospectiva del terzo trimestre

La FINMA stabilisce la curva dei rendimenti per cinque anni

In ragione della persistente fase di tassi di interesse bassi, la FINMA ha adeguato le curve dei rendimenti concernenti le valute CHF, USD, EUR e GBP da utilizzare nel Test svizzero di solvibilità (SST). Per determinare la curva dei rendimenti *risk-free* in CHF, fino a una durata di 15 anni (*last liquid point*, LLP) si ricorre ai tassi d'interesse basati sui titoli di Stato, dopodiché si effettua un'estrapolazione per ottenere un tasso a lungo termine. Quest'ultimo, pari al 2,7 % nel 2017, sarà ridotto ogni anno di 15 punti base nei prossimi cinque anni, fino al 2022. Per il 2018 sarà quindi utilizzata una curva dei rendimenti con un *ultimate forward rate* (UFR) del 2,55 %. Per l'attività di filiali estere è consentito impiegare la curva dei rendimenti stabilita localmente nella corrispondente valuta.

La FINMA procede nei confronti delle pseudo-cryptovalute

Nel settembre 2017 la FINMA ha chiuso le attività degli offerenti non autorizzati della pseudo-cryptovaluta «E-Coins» che hanno accettato depositi del pubblico dell'ordine di milioni senza disporre della necessaria autorizzazione bancaria. La FINMA ha dichiarato il fallimento delle società coinvolte.

Invio della prima decisione elettronica

In giugno la FINMA ha inviato per la prima volta una decisione in via elettronica. I documenti così trasmessi sono sottoscritti con la riconosciuta firma elettronica qualificata (*qualified electronic signature*, QeS). La FINMA promuove infatti la corrispondenza scritta priva di supporti cartacei e riduce la discontinuità dei processi, limitando l'onere amministrativo, anche per gli assoggettati alla vigilanza.

Retrospectiva del quarto trimestre

La FINMA introduce il modello assicurativo LPP

Nel secondo semestre del 2016 la FINMA, in collaborazione con il settore assicurativo, ha cominciato a sviluppare due modelli standard per l'attività della previdenza professionale. Nel 2017 ha svolto due test sul campo. I risultati, ottenuti con il modello assicurativo basato sull'approccio del *run-off*, si sono dimostrati stabili e soddisfacenti. La FINMA approva l'utilizzo di questo modello standard per il Test svizzero di solvibilità (SST) a partire dal 2018.

La FINMA pubblica una nuova circolare in materia di *outsourcing* per le banche e le assicurazioni

La FINMA ha sottoposto a revisione e concretizzato i requisiti prudenziali per i progetti di *outsourcing* di banche e imprese di assicurazione in un'unica circolare per entrambi i settori, che entrerà in vigore il 1° aprile 2018. L'idea di fondo consiste in una regolamentazione basata sui principi; i requisiti prudenziali vengono elaborati tenendo conto degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda il concetto di essenzialità, la considerazione del contesto di gruppo e i requisiti concernenti le esternalizzazioni all'estero.

Simposio per le piccole banche

Il 2 ottobre 2017, a Berna, 190 rappresentanti di piccole banche sono convenuti al simposio per le piccole banche. In questa occasione, la FINMA ha esposto le sue considerazioni su possibili semplificazioni della regolamentazione per le piccole banche, sottoponendole a discussione per la prima volta. Sono inoltre stati illustrati i capisaldi dell'attività di vigilanza della FINMA e, insieme con il responsabile della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI, sono stati trattati i rischi cibernetici. Il simposio per le piccole banche vuole essere il punto di partenza di uno scambio istituzionalizzato nell'ambito di un gruppo di esperti in materia.

Primo convegno di esperti sull'*asset management*

Il 4 ottobre 2017 la FINMA ha organizzato il suo primo convegno di esperti sull'*asset management*. Quasi 150 rappresentanti di direzioni dei fondi e di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale hanno discusso il posizionamento internazionale dell'*asset management* svizzero, nonché le opportunità e le sfide inerenti alla digitalizzazione. In ragione dell'eco positiva riscossa, il convegno di esperti verrà riproposto nella stessa forma.

Finalizzazione del programma di riforme di Basilea

Il 7 dicembre 2017 il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato la versione finale del programma di riforme di Basilea. I lavori conclusivi erano incentrati sulla riduzione della variabilità degli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA). La FINMA accoglie positivamente la conclusione di questi ampi lavori di riforma e, congiuntamente alle altre autorità coinvolte, procederà alla relativa fase di attuazione.

Oltre al resoconto annuale presentato al Consiglio federale, la FINMA ha fornito ragguagli e risposto ai quesiti delle Commissioni parlamentari. Nel 2017 hanno destato interesse in particolare l'indagine sul sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e l'introduzione, nella futura Legge sugli istituti finanziari, di disposizioni concernenti la vigilanza sui gestori patrimoniali indipendenti.

Come già avvenuto negli anni scorsi, anche nel 2017 la FINMA ha organizzato un evento informativo per i membri interessati delle Camere federali su un tema d'attualità della vigilanza sui mercati finanziari, a cui erano invitate le commissioni di vigilanza, nonché le competenti commissioni tecniche delle due Camere.

Incontro informativo sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

Alla luce degli eventi, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore e il competente membro della direzione della FINMA hanno riferito in merito alle esperienze compiute nell'attività di vigilanza nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché esplicitato le priorità d'intervento e gli obiettivi della FINMA in questo ambito. Sono inoltre stati discussi i risultati del rapporto di valutazione sulla Svizzera stilato nel 2017 dal gruppo di lavoro in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Gruppo d'azione finanziaria internazionale, GAFI), nonché l'attuale situazione dei rischi nell'ambito del riciclaggio di denaro.

Informazioni specialistiche nelle Commissioni parlamentari

Oltre ai summenzionati dibattiti sul rapporto del GAFI, nel 2017 la FINMA è stata interpellata per fornire informazioni specialistiche concernenti la Legge sui servizi finanziari (LSF) e la Legge sugli istituti finanziari (LIFin), con particolare riferimento al sistema di vigilanza sui gestori patrimoniali indipendenti previsto nella LIFin.

Obbligo di rendiconto annuale

In occasione della pubblicazione del rapporto di gestione della FINMA, ogni anno il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore rendono conto della propria attività alla Commissione parlamentare di vigilanza, ossia alla Commissione della gestione (CDG). Nel 2017 anche la seconda Commissione di vigilanza, la Commissione delle finanze, ha deciso di svolgere questi colloqui annuali.

In autunno ha avuto luogo l'incontro annuale con il Consiglio federale conformemente alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). In questa occasione sono state fornite delucidazioni in merito alla strategia dell'attività di vigilanza e a tematiche attuali sulla politica della piazza finanziaria.

Interventi parlamentari concernenti la FINMA

Successivamente a una fase di inasprimento del quadro normativo, alla fine del 2016 e, soprattutto, all'inizio del 2017, sono notevolmente aumentati gli interventi parlamentari riguardanti la FINMA, nello specifico afferenti alle questioni della competenza e della portata della regolamentazione del mercato finanziario. L'interesse si è altresì rivolto all'attuazione in Svizzera degli standard internazionali e al rapporto costi/utilità dell'inasprita regolamentazione del mercato finanziario, come è peraltro avvenuto in altre giurisdizioni.

In tutti gli ambiti della sua attività di vigilanza, la FINMA si avvale in larga misura del sostegno di terzi. La sua attenzione si concentra sull'impiego efficace ed efficiente di terzi come pure sull'imparzialità e sulla trasparenza del processo di nomina.

Se si considerano le dimensioni della piazza finanziaria svizzera e nel raffronto internazionale, la FINMA è un'autorità strutturata in modo snello. A consentire tale assetto è, fra le altre cose, il fatto che la FINMA si avvale del sostegno di terzi in tutti gli ambiti della propria attività di vigilanza. Da un lato, nella vigilanza corrente le società di audit agiscono quali braccio prolungato della FINMA, dall'altro, la FINMA può garantire lo svolgimento di un'approfondita verifica prudenziale. Inoltre, in relazione a casi specifici, l'Autorità di vigilanza può ricorrere al supporto di incaricati in questioni particolari afferenti alla vigilanza corrente, nell'applicazione del diritto come pure nelle procedure di risanamento o di liquidazione.

Le società di audit quali braccio prolungato della FINMA nella vigilanza corrente

Le società di audit stilano con frequenza annuale un'analisi dei rischi e una strategia di audit per l'istituto finanziario che viene sottoposto ad audit. Se ne constata la necessità, la FINMA può modificare la strategia di audit. Sono contemplate deroghe nel settore assicurativo e nell'audit degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS). In entrambi questi ambiti, la strategia di audit e il programma di audit sono prestabiliti direttamente dalla FINMA. Per gli IFDS, inoltre, non è richiesta un'analisi dei rischi da parte della società di audit. La società di audit presenta alla FINMA un rapporto stilato sulla base degli atti di verifica svolti. Nello svolgimento dei propri compiti, le società di audit devono assumere una posizione critica e garantire una valutazione oggettiva. In tale contesto esse devono adempiere i requisiti legali in materia di organizzazione, formazione di base e formazione continua dei collaboratori, nonché di indipendenza. Le abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di *auditor* responsabile dell'audit prudenziale⁴ sono rilasciate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR).

I costi dell'audit prudenziale sostenuti dalle società di audit sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Con frequenza annuale, le società di audit comunicano alla FINMA gli onorari fatturati. In media, per l'audit prudenziale vengono fatturati CHF 218 all'ora, per la revisione dei conti CHF 145. Nel 2017, il ricorso alle società di audit ha rappresentato ben il 43 % della somma dei costi di vigilanza sul mercato finanziario svizzero. L'intensità del ricorso alle società di audit sul mercato finanziario svizzero è assai variegata. Nella vigilanza bancaria la quota dei costi delle società di audit è superiore al 60 %, mentre in quella assicurativa ammonta solo all'11 %. In questo ambito, da sempre la FINMA conta sulle proprie forze per lo svolgimento della maggior parte dell'attività di vigilanza. Per l'esercizio 2017 i costi dell'audit prudenziale svolto dalle società di audit ammontano pertanto a complessivamente CHF 116,4 milioni, attestandosi così a livelli stabili.

Costi dell'audit prudenziale sostenuti dalle società di audit

Onorari annui per ambito di vigilanza (in milioni di CHF) ⁵	2017	2016	2015	2014
<i>Asset management</i>	12,6	12,7	11,8	12,0
Banche e commercianti di valori mobiliari	94,5	93,7	89,8	95,8
Mercati ⁶	2,4	1,7	1,9	2,0
Assicurazioni	6,9	7,6	5,5	6,0
Totale	116,4	115,7	109,0	115,8

Di per sé la FINMA è fautrice del sistema particolare di vigilanza svizzero che, oltre all'attività di vigilanza da essa svolta, prevede anche il ricorso alle società di audit. Occorre tuttavia migliorare il rapporto costi/utilità nel sistema di verifica. Ciò dovrà essere conseguito soprattutto incentrando maggiormente il si-

⁴ Attualmente otto società dispongono di un'abilitazione all'audit prudenziale presso banche, borse e commercianti di valori mobiliari, sette all'audit prudenziale presso assicurazioni, nove all'audit prudenziale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e 14 all'audit prudenziale presso intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (IFDS).

⁵ I dati annui (anno del rilevamento) si riferiscono di volta in volta all'audit dell'anno precedente. I costi dell'audit prudenziale comprendono l'audit di base ed eventuali audit supplementari.

⁶ Comprende i costi per l'audit prudenziale effettuato presso le infrastrutture del mercato finanziario e per l'audit LRD presso gli IFDS.

stema di verifica sui rischi essenziali. Ne consegue altresì una notevole riduzione dei costi (cfr. pag. 34).

Incaricati della FINMA: un importante strumento in caso di questioni particolari in materia di vigilanza corrente e di applicazione del diritto

Gli incaricati costituiscono un importante strumento di vigilanza della FINMA e possono essere nominati in tutti i suoi ambiti di attività. Diversamente dall'attività di audit, di norma il ricorso agli incaricati non avviene in modo ricorrente nel quadro di un determinato programma di audit, bensì in relazione a casi specifici che riguardano questioni particolari in materia di vigilanza e di *enforcement*. A seconda dell'ambito di intervento, i mandati della FINMA pongono agli incaricati requisiti diversi ed esigono specializzazioni nei rispettivi campi. Gli incaricati possono, ma non necessariamente devono, essere una società di audit. Anche per questa prestazione i costi sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Si distinguono cinque tipologie di incaricati:

- incaricati di verifiche presso intermediari finanziari autorizzati;
- incaricati dell'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati;
- incaricati dell'inchiesta in caso di attività svolta senza la necessaria autorizzazione;

- incaricati del risanamento e/o della gestione di situazioni di crisi presso intermediari finanziari autorizzati;
- incaricati per le procedure di liquidazione e di fallimento.

Per selezionare in maniera rapida un incaricato adatto nel momento in cui si presenta un caso concreto, la FINMA tiene un elenco di candidati⁷. Questi candidati devono disporre di solide conoscenze ed esperienze in mandati di riferimento e di un'infrastruttura adeguata. Se per un mandato non è disponibile alcun candidato idoneo, la FINMA può anche nominare una persona che non compare nell'elenco menzionato. In ogni caso gli incaricati devono essere indipendenti dall'assoggettato alla vigilanza in questione. Nell'elenco figurano 75 candidati. Nel 2017, la FINMA ha assegnato 25 mandati. Singoli candidati hanno svolto al massimo tre mandati. La FINMA sorveglia in modo continuativo l'adempimento dei mandati e controlla la proporzionalità dei costi imputati agli assoggettati alla vigilanza. Ogni incaricato della FINMA viene nominato con una decisione emessa nei confronti dell'assoggettato alla vigilanza o dell'intermediario finanziario non autorizzato. Nel 2017 i costi sostenuti da tutti gli incaricati della FINMA sono ammontati a CHF 15,7 milioni.

⁷ Gli elenchi dei candidati per i diversi tipi di mandati possono essere consultati sul sito della FINMA (www.finma.ch/it/finma/incaricati-della-finma/).

⁸ In particolare i costi delle procedure di insolvenza possono variare da un anno all'altro a seconda della complessità o dello stato delle procedure.

⁹ Stato: fatture pervenute entro il 15 febbraio 2018.

¹⁰ Il totale particolarmente elevato degli onorari è dovuto allo svolgimento di alcune procedure di liquidazione fallimentare di notevoli dimensioni e complessità.

Costi sostenuti in relazione agli incaricati della FINMA e numero di mandati assegnati⁸

Volume annuo degli onorari per tipo di incaricato (in milioni di CHF)	2017 ⁹	Numero di mandati assegnati	2016	Numero di mandati assegnati	2015	Numero di mandati assegnati
Audit presso intermediari finanziari autorizzati	1,3	6	4,2	9	7,7	19
Inchieste presso intermediari finanziari autorizzati	8,2	2	13,0	13	2,5	4
Indagini in caso di attività svolta senza la necessaria autorizzazione	0,4	7	1,1	8	3,5	15
Procedure di liquidazione	0,4	0	0,8	4	0,7	4
Procedure di liquidazione del fallimento	5,4	10	24,2	15	46,6	8
Totale	15,7	25	43,3	49	61,0¹⁰	50

La FINMA interagisce con numerose istituzioni e associazioni nazionali e attua, nei limiti consentiti dalla legge, una politica d'informazione aperta e trasparente nei confronti degli assoggettati alla vigilanza, degli altri gruppi di *stakeholder* e del pubblico.

La FINMA è in contatto, regolarmente e attraverso varie modalità, con quasi cento istituzioni e associazioni, tra cui le associazioni di categoria degli assoggettati, le autorità di vigilanza e di perseguimento penale, oltre che con altre autorità e servizi federali. Rivestono altresì considerevole importanza i contatti con le associazioni economiche, professionali, del personale e con le organizzazioni di protezione dei consumatori, nonché con gli organi di mediazione (*ombudsman*) dei diversi ambiti di vigilanza. La FINMA intrattiene con i suoi gruppi di *stakeholder* un dialogo attivo, per migliorare la comprensione sulle questioni concernenti la vigilanza e la regolamentazione.

Tavole rotonde con esperti

Dal 2015 il dialogo con gli assoggettati viene promosso anche mediante l'organizzazione di tavole rotonde con esperti su temi specifici, composte da rappresentanti ai massimi livelli dell'economia privata e della vigilanza. Le tavole rotonde consentono di promuovere uno scambio diretto e aperto tra le istanze decisionali in materia di vigilanza e gli attori del mercato finanziario. Oltre all'attuale situazione del mercato, vengono altresì discusse questioni specifiche concernenti la vigilanza e la regolamentazione. Le tavole rotonde con esperti in ambito bancario (*asset management*, *retail banking*, mercato dei capitali e *private banking*) si sono rapidamente affermate, pertanto la FINMA ha introdotto simposi di questo tipo anche in ambito assicurativo (assicurazione contro i danni, assicurazione contro le malattie e assicurazione sulla vita). Alla luce delle esperienze positive maturate e del progetto «Regime per le piccole banche», nel 2018 sarà attivata anche una tavola rotonda con esperti concernente le piccole banche.

Convegni di esperti e tavole rotonde con gli esponenti del settore

Su determinate tematiche la FINMA interagisce anche con cerchie più ampie di interlocutori. In quest'ottica, nel 2017 si è nuovamente svolto un convegno di esperti sul tema della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Inoltre, la FINMA ha organizzato il suo primo convegno di esperti sull'*asset management*. Questi eventi hanno costituito una preziosa piattaforma per trattare gli sviluppi e le richieste specifiche della FINMA e degli attori dei mercati finanziari. Entrambi i convegni di esperti hanno riscosso notevole interesse.

La FINMA ha inoltre proposto due eventi con carattere innovativo. Alla tavola rotonda della FINMA dedicata alla tecnologia *blockchain*, partecipanti al mercato interessati ed esperti della FINMA hanno approfondito questa nuova tecnologia dall'ottica della vigilanza. Infine, al simposio per le piccole banche sono state presentate e discusse con i partecipanti le prime considerazioni su possibili agevolazioni della regolamentazione per le piccole banche.

Dialogo con gli esponenti della protezione dei consumatori

Anche nel 2017 la FINMA ha organizzato una tavola rotonda con diversi attori che s'impegnano per la tutela del cliente. Hanno partecipato al dialogo le organizzazioni per la protezione dei consumatori, l'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie, l'Ombudsman dell'assicurazione privata, l'Assicurazione svizzera contro gli infortuni (Suva), nonché il Sorvegliante dei prezzi. Sono stati trattati diversi temi in rapporto con l'assicurazione malattie complementare, per esempio le verifiche delle tariffe per il 2018 da parte della FINMA, la copertura dei costi di diversi fornitori di prestazioni (come ospedali, medici) mediante l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare oppure le misure per la tutela degli stipulanti.

La FINMA a colloquio con gli esponenti del mondo accademico

La FINMA offre regolarmente a esponenti del mondo accademico ed esperti in ambito finanziario la possibilità di presentare i risultati delle loro attività di ricerca nell'ambito di cosiddetti seminari. L'obiettivo di questi eventi è intrattenere un dialogo aperto sullo stato attuale delle conoscenze.

Tematiche centrali nello scambio con i principali *stakeholder*

La FINMA conduce colloqui annuali o semestrali istituzionalizzati con le principali associazioni e con gli *stakeholder* degli assoggettati. In tale ambito, nel 2017 sono state affrontate in primo luogo le tematiche elencate di seguito.

BANCHE

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

- Sviluppi dei mercati immobiliari
- Introduzione del SAI e stato dell'implementazione presso le banche
- Accesso al mercato
- Misure per ottimizzare il rapporto costi/utilità nel sistema di audit
- Legge sui servizi finanziari e Legge sugli istituti finanziari
- Lavori susseguenti alla valutazione del GAFI sulla Svizzera
- Regolamentazione della FINMA e competitività
- Standardizzazione internazionale (tra l'altro conclusione di Basilea III)

ASSICURAZIONI

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

- Sviluppo di nuovi modelli standard SST per l'assicurazione collettiva sulla vita, la riassicurazione e l'assicurazione contro le malattie
- Revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), in particolare nei settori del diritto in materia di risanamento, della strategia di vigilanza basata sulla protezione dei clienti e delle norme sull'offerta di servizi finanziari
- Tematiche concernenti le assicurazioni malattie, tra cui i prezzi applicati dai fornitori di prestazioni o la limitazione degli obblighi di approvazione delle tariffe

INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE

Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

- Legge sui servizi finanziari e Legge sugli istituti finanziari, nonché altri sviluppi normativi
- «Brexit» e sviluppi nel settore dell'accesso al mercato
- Questionario per la costante sorveglianza normativa dei distributori
- Lavori della IOSCO e del FSB concernenti la gestione del rischio

SOCIETÀ DI AUDIT

EXPERTsuisse

- Miglioramento del rapporto costi/utilità nel sistema di audit prudenziale e revisione parziale della Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit»¹¹
- Scambio di esperienze sui programmi di audit concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro
- Rielaborazione delle raccomandazioni di EXPERTsuisse in materia di audit prudenziale (Raccomandazione di audit 70 «Audit prudenziale»)
- Rielaborazione dei requisiti minimi in materia di audit
- Introduzione dei nuovi programmi di audit «Suitability» presso le banche e gli investimenti collettivi di capitale
- Questioni afferenti all'indipendenza della società di audit

¹¹ Comunicato stampa del 30 novembre 2017 «La FINMA sottopone a revisione la Circolare «attività di audit»» (www.finma.ch/it/news/2017/11/20171130-mm-pruefwesen/).

Nel 2017 gli organi di standardizzazione internazionali sono stati meno attivi rispetto a quanto avvenuto subito dopo la crisi finanziaria. La loro importanza per le condizioni quadro della piazza finanziaria svizzera rimane comunque notevole. La FINMA continua pertanto a partecipare in seno a numerosi organi.

La FINMA, d'intesa con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), rappresenta gli interessi della Svizzera in seno a numerosi organi internazionali, tra i quali si annoverano il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS), l'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), nonché vari gruppi del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). Questi organi sono preziosi ai fini dello scambio di esperienze tra le autorità di vigilanza e servono a elaborare gli standard minimi internazionali per la regolamentazione e la sorveglianza dei mercati finanziari. Gli standard sono tesi a fissare prescrizioni concertate a livello internazionale che non distorcano la concorrenza e vengano attuate nel quadro delle legislazioni nazionali vigenti. In tale contesto, la FINMA si adopera per trovare soluzioni proporzionali, tali da consentire un'implementazione a livello nazionale appropriata per il settore finanziario svizzero (principio di proporzionalità).

Financial Stability Board (FSB)

La collaborazione nel Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) consente alla Svizzera di partecipare alla configurazione del programma di riforme del G20 definito a seguito della crisi finanziaria. Per quanto riguarda le questioni del FSB, la FINMA collabora strettamente con la Banca nazionale svizzera (BNS) e con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La BNS e la SFI rappresentano la Svizzera nell'assemblea plenaria del FSB – l'organo decisionale del FSB – e in altri gruppi di lavoro. Nel 2017 la FINMA deteneva la presidenza del Resolution Steering Group. Inoltre, rappresenta la Svizzera nello Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation e in altri gruppi.

Lo scorso anno il FSB si è essenzialmente concentrato sulla finalizzazione delle raccomandazioni dettagliate per l'attuazione dei requisiti minimi internazio-

nali emanati nel 2016 in materia di capacità di assorbimento delle perdite delle banche di rilevanza sistemica globale. Sono state altresì portate a termine le raccomandazioni per la pianificazione di misure di stabilizzazione e di elaborazione riguardanti le controparti centrali. Poiché, alla luce degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria, l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati fuori borsa per il tramite di una controparte centrale è stato inasprito, la stabilità di queste infrastrutture dei mercati finanziari ha acquisito maggiore importanza. Il FSB ha inoltre emanato una serie di raccomandazioni volte a ridurre i rischi di stabilità derivanti dal sistema bancario collaterale. Esse riguardano la regolamentazione e la sorveglianza dei fondi d'investimento, in particolare in materia di liquidità, grado di finanziamento di terzi, rischi operativi e operazioni di finanziamento in titoli. Sempre lo scorso anno il FSB ha avviato un programma che prevede l'esame delle ripercussioni dei progetti di riforma avviati dal G20 nel settore dei mercati finanziari dopo lo scoppio della crisi.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

La FINMA, congiuntamente alla BNS, rappresenta la Svizzera nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS). Lo scorso anno è trascorso all'insegna della finalizzazione del programma di riforme di Basilea III, che ha potuto essere concluso alla fine del 2017. In particolare, sono state sottoposte a revisione le norme concernenti la copertura con fondi propri differenziata in funzione del rischio. A tale scopo sono stati rielaborati gli approcci standard per la copertura dei rischi di credito e dei rischi operativi. Anche l'approccio modello per la copertura dei rischi di credito ha subito radicali adeguamenti, in particolare con l'introduzione di prescrizioni più rigorose per i modelli di calcolo interni alle banche. Per quanto concerne la copertura complessiva con fondi propri di una banca, è stato infine stabilito che essa non può scendere al di sotto del 72,5 % della copertura

secondo l'approccio standard, se la banca utilizza approcci modello per determinare i fondi propri per i rischi di mercato o di credito. Oltre alla finalizzazione del programma di riforme di Basilea III, il Comitato si è altresì occupato delle tematiche riguardanti i rischi cibernetici e la tecnofinanza.

Nel 2017 sono proseguiti gli esami sui Paesi incentrati sullo stato di attuazione degli standard minimi di Basilea III nel quadro del Programma di valutazione della conformità delle normative (*Regulatory Consistency Assessment Programme*, RCAP). La FINMA si adopera attivamente in tal senso e monitora il calendario e i contenuti dell'attuazione degli standard internazionali da parte delle altre piazze finanziarie. Un esame della regolamentazione svizzera in materia di attuazione del *liquidity coverage ratio* (LCR) si è concluso nel mese di ottobre del 2017 con un risultato positivo.

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)

Anche nel 2017 la FINMA ha rappresentato la Svizzera in seno alla IAIS ed esposto la posizione svizzera, in particolare l'approccio di vigilanza basato sui principi, a tutti i livelli della IAIS. In base al principio di rotazione della IAIS per la regione dell'Europa occidentale, la FINMA ha dovuto cedere il proprio posto in seno al comitato esecutivo per la fine di novembre 2017.

I capisaldi della IAIS riguardavano la rielaborazione dei principi chiave per una vigilanza assicurativa efficace e lo sviluppo del Common Framework (*Com-Frame*) per la vigilanza di gruppi assicurativi attivi a livello internazionale, inclusa la messa a punto di uno standard globale sul capitale orientato al rischio.

Nel settore macroprudenziale l'attività si è focalizzata sulla determinazione delle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII) e sullo sviluppo di un approccio orientato alle attività anziché di un approccio basato sulle singole imprese volto a ridurre i rischi sistemici. Per determinare le G-SII è stato svolto lo stesso processo basato su una metodologia invariata riferita alle singole imprese. Nel novembre 2017 il FSB non ha pubblicato un nuovo elenco di G-SII e ha incaricato la IAIS di dare la priorità allo sviluppo di un approccio orientato all'attività. In linea con la decisione del FSB, la FINMA accoglie con favore questo modo di procedere e parteciperà attivamente allo sviluppo metodologico di tale approccio.

Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

La FINMA ha confermato il suo impegno sia nell'ambito della direzione (Board) sia nei diversi comitati. Sono proseguiti i lavori per attuare le raccomandazioni pubblicate dal FSB nel gennaio 2017 e volte a regolamentare e sorvegliare i fondi d'investimento. In seguito alla conduzione di un'indagine conoscitiva pubblica a metà del 2017, nei primi mesi del 2018 la IOSCO ha pubblicato le sue raccomandazioni, rivedute e integrate, concernenti la gestione del rischio di liquidità in materia di fondi d'investimento e il corrispondente documento sulle buone pratiche. Nell'ambito *fintech*, ha inoltre pubblicato un rapporto che, oltre a descrivere i diversi modelli d'affari innovativi, contiene anche un'analisi delle opportunità e dei rischi delle nuove tecnologie per gli investitori, le autorità di regolamentazione e i mercati. Sono quindi seguite numerose pubblicazioni riguardanti, tra l'altro, le controparti, i *benchmark*, le cartolarizzazioni, la protezione dei patrimoni dei clienti, gli *hedge fund* e i comportamenti abusivi sul mercato.

Altri capisaldi tematici sono rappresentati dai settori rischi cibernetici e *initial coin offering* (ICO). La direzione ha deciso di istituire una «Board Level Task Force on Cyber Resilience», che l'anno prossimo svolgerà inizialmente una valutazione critica del divario che intercorre tra lo stato attuale e l'obiettivo (*gap analysis*) sulla base dei lavori in corso anche in seno ad altri organi internazionali.

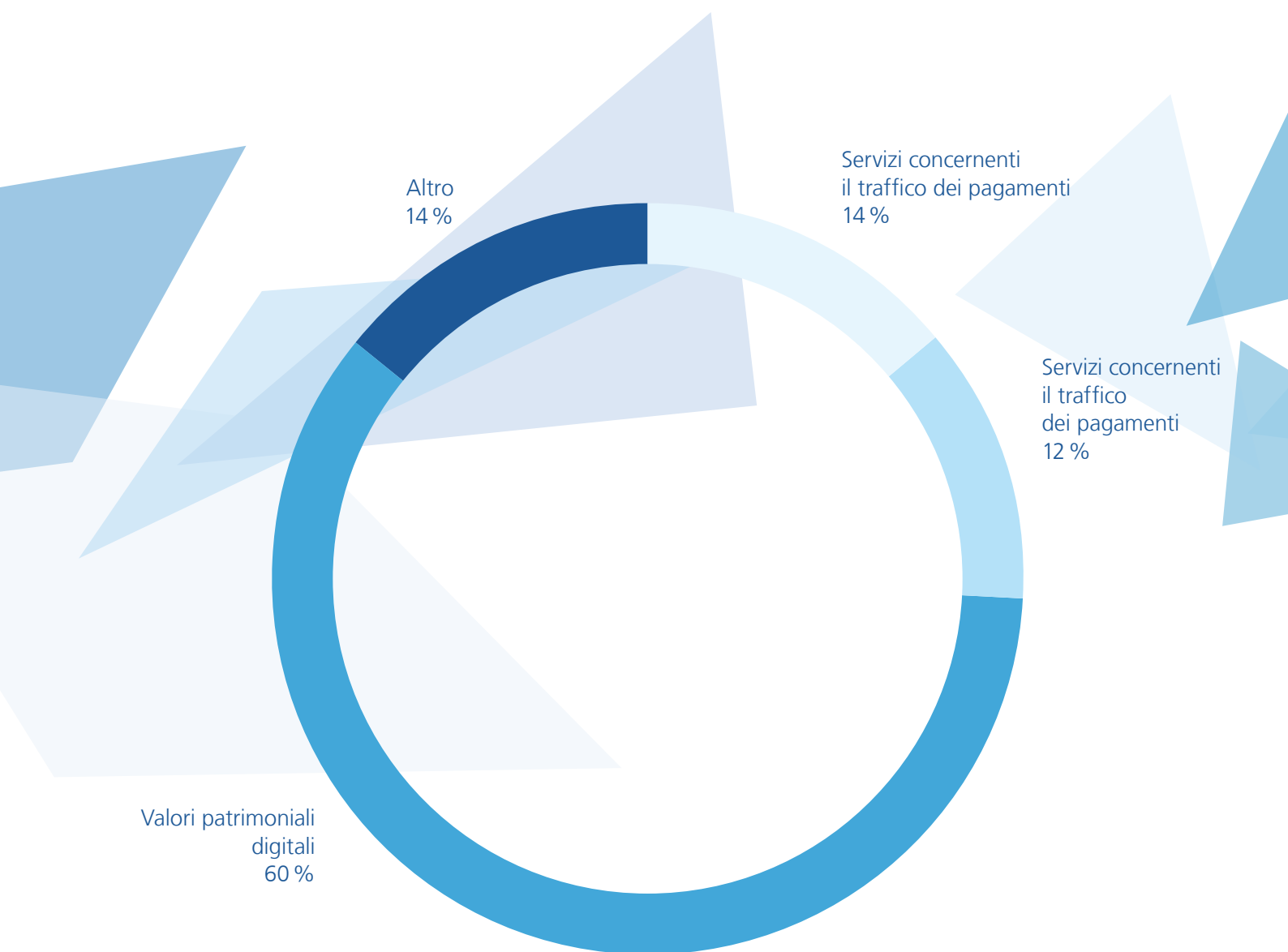
La cooperazione internazionale della FINMA in cifre

Nel 2017 la FINMA ha partecipato complessivamente a 69 gruppi di lavoro dei quattro organi di standardizzazione internazionali.

Organo di standardizzazione	Numero di gruppi di lavoro
FSB	13
BCBS	26
IAIS	16
IOSCO	14
Totale	69

Dopo un'intensa fase di standardizzazione a seguito della crisi finanziaria, dal 2015 l'attività in seno agli organi internazionali è progressivamente rallentata. La FINMA riesamina regolarmente la necessità e le priorità del proprio impegno negli organi internazionali in funzione degli interessi svizzeri.

Il maggior numero di richieste
in ambito *fintech* presentate
alla FINMA verte sulle applicazioni
della tecnologia *blockchain*

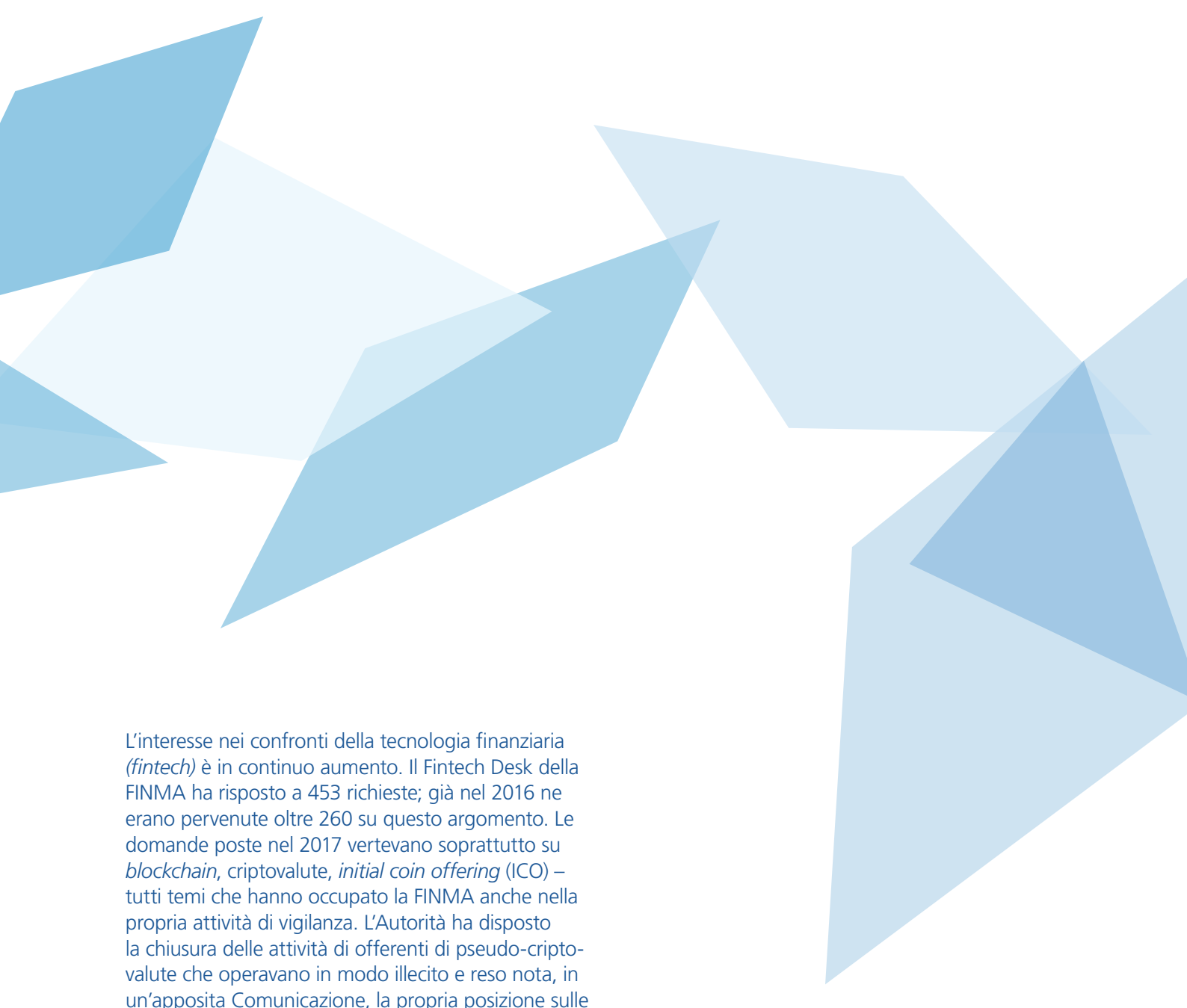


453

Richieste in materia
di tecnofinanza

Assi prioritari d'intervento

- 30** Lotta contro il riciclaggio di denaro, un obiettivo strategico
- 34** Orientamento futuro dell'attività di audit
- 36** Vigilanza efficace sui mercati nell'interesse di tutti i partecipanti
- 38** Tecnofinanza e digitalizzazione



L'interesse nei confronti della tecnologia finanziaria (*fintech*) è in continuo aumento. Il Fintech Desk della FINMA ha risposto a 453 richieste; già nel 2016 ne erano pervenute oltre 260 su questo argomento. Le domande poste nel 2017 vertevano soprattutto su *blockchain*, criptovalute, *initial coin offering* (ICO) – tutti temi che hanno occupato la FINMA anche nella propria attività di vigilanza. L'Autorità ha disposto la chiusura delle attività di offerenti di pseudo-cryptovalute che operavano in modo illecito e reso nota, in un'apposita Comunicazione, la propria posizione sulle ICO. A maggio la FINMA ha inoltre organizzato una tavola rotonda in materia di *blockchain*, a cui hanno partecipato oltre 150 rappresentanti di tutto il settore finanziario.

La FINMA si è posta l'obiettivo di esercitare un'influenza positiva duratura sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel 2017 si è focalizzata sul sistema di comunicazione e sulla gestione dei rischi degli istituti.

Per la piazza finanziaria svizzera, orientata all'esportazione e interconnessa a livello internazionale, l'osservanza sistematica del dispositivo normativo volto a contrastare i fondi di provenienza illecita riveste un'importanza strategica. Una parte sostanziale del citato dispositivo è costituita dal sistema di comunicazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Se i partecipanti al mercato dediti ad attività criminali sono consapevoli del fatto che gli istituti finanziari, con molta probabilità, segnaleranno i fondi di provenienza sospetta all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), saranno meno propensi a portare fondi illeciti in Svizzera. Le segnalazioni possono inoltre rivelarsi decisive nelle indagini delle autorità di perseguimento penale. La FINMA ha pertanto intensificato l'attività di vigilanza e gli accertamenti nel quadro del sistema di comunicazione prescritto dalla LRD. Nel 2017 ha effettuato 23 controlli in loco in questo contesto e in sette casi ha sporto denuncia penale per violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 9 in combinato disposto con l'art. 37 LRD). In numerosi casi la FINMA ha adottato provvedimenti di *enforcement*.

Nel quadro della sua attività di vigilanza e di *enforcement*, nel 2017 la FINMA ha constatato prassi sia positive sia negative. Di seguito vengono esplicate alcune configurazioni tipiche.

Esempi di buone pratiche in materia di comunicazione

- ✓ Nei confronti del cliente è stato avviato un procedimento penale per un reato grave. Dopo i dovuti accertamenti, l'intermediario finanziario segnala il caso perché non può escludere che i valori patrimoniali in questione siano collegati a tale reato.
- ✓ Un intermediario finanziario effettua particolari accertamenti a seguito di informazioni riportate dai media relative a un presunto reato penale commesso dal suo cliente. Verifica le informazio-

ni secondo il principio «*know your customer*» (KYC), sottopone flussi di denaro e periodicità a un esame approfondito e documenta le sue ricerche. L'intermediario finanziario giunge alla conclusione che, stando alle prove, i valori patrimoniali non possono essere ascrivibili ai fatti riportati dalla stampa e dunque non sono incriminati. Egli documenta la sua analisi.

- ✓ L'intermediario finanziario ha disciplinato in direttive interne i casi in cui, in via eccezionale, egli informa anche la FINMA in merito alle comunicazioni inoltrate conformemente all'articolo 34 ORD-FINMA: per esempio, se la relazione con il cliente è implicata in un grave scandalo internazionale di riciclaggio di denaro o se sussiste il rischio che scoppi un tale scandalo perché il cliente è una persona straniera politicamente esposta e ha ricevuto fondi dell'ordine dei milioni.

Esempi di pratiche lacunose in materia di comunicazione

- ✗ Una banca di gestione patrimoniale attiva a livello internazionale non confronta regolarmente i dati della propria clientela con quelli di una banca dati sulla *compliance* di un fornitore esterno. Ignora notizie di dominio pubblico sui suoi clienti e non riconosce fatti che sottostanno all'obbligo di comunicazione.
- ✗ Transazioni inusuali sono collegabili a un reato penale commesso all'estero punibile con una pena detentiva di diversi anni. Invece di segnalare subito il caso, l'intermediario finanziario incarica uno studio legale di redigere una perizia legale completa sul fatto penalmente rilevante commesso all'estero e sul configurarsi di un reato preliminare al riciclaggio di denaro (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6815/2013 del 10 giugno 2014).
- ✗ L'intermediario finanziario chiarisce i sospetti riguardanti una relazione d'affari dubbia avente come oggetto valori patrimoniali ingenti e giun-

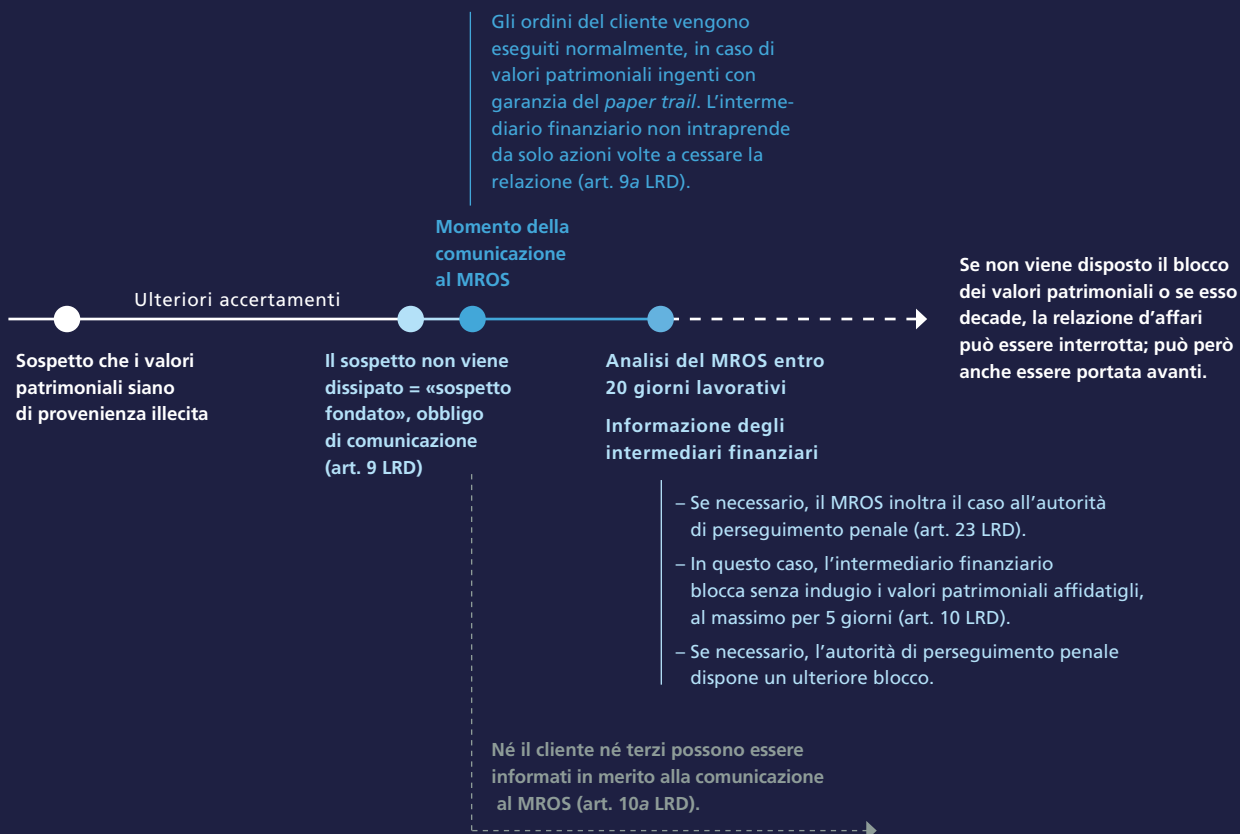
Giurisprudenza e prassi in materia di obbligo di comunicazione

Se un intermediario finanziario sospetta che determinati valori patrimoniali siano collegati a un atto punibile, è tenuto a procedere conformemente alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro.

Secondo le disposizioni sugli accertamenti particolari di cui all'articolo 6 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se questi gli appaiono inusuali. Gli accertamenti effettuati devono essere documentati in modo da consentire a terzi con competenze specifiche in materia di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'osservanza della citata legge.

Sussiste un sospetto fondato se i risultati di questi accertamenti particolari non dissipano il dubbio che i valori patrimoniali provengano da un crimine. L'intermediario finanziario è tenuto a segnalare siffatte relazioni d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD; cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK 2017.54 del 19 dicembre 2017 e SK.2014.14 del 18 marzo 2015, consid. 4.5.1.1). Se i presupposti che determinano l'obbligo di comunicazione non sono chiari, l'intermediario finanziario può comunque segnalare il caso (diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP).

Procedura in caso di valori patrimoniali di sospetta provenienza illecita



ge alla conclusione che non sussistono fatti da segnalare. Egli non documenta né gli accertamenti che ha effettuato né i motivi per i quali non ha esercitato il diritto di comunicazione.

- ✗ Una persona politicamente esposta (PEP) utilizza una società di sede *offshore* per incassare un importo di decine di milioni per «servizi di consulenza» nel settore delle materie prime. Nel quadro degli accertamenti, all'intermediario finanziario viene fornito un contratto di consulenza scritto che non specifica né il periodo né l'oggetto dei servizi di consulenza. Non è inoltre chiaro quali siano le qualifiche che abilitano il «consulente» a fornire i servizi di consulenza indicati. L'intermediario finanziario interrompe la relazione con il cliente senza effettuare ulteriori accertamenti e senza segnalare il caso.

Legame con la gestione dei rischi

La FINMA non è l'unica a constatare carenze nella comunicazione ai sensi della LRD. Anche il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha criticato in proposito la Svizzera nel suo ultimo esame, sottolineando che le comunicazioni dovrebbero scattare non tanto a seguito di informazioni di dominio pubblico, per esempio notizie diffuse dai media, bensì essere effettuate già a monte, sulla base dei dati rilevati nel quadro del monitoraggio delle transazioni da parte degli intermediari finanziari. Nel caso di transazioni sospette, le società di audit prudenziale dovrebbero inoltre verificare in maniera più approfondita il rispetto dell'obbligo di comunicazione¹². A tale proposito emerge il legame con la gestione dei rischi degli intermediari finanziari: in una strategia di prevenzione del riciclaggio di denaro basata sul rischio, definire criteri opportunamente selezionati per riconoscere le relazioni d'affari e le transazioni che comportano rischi superiori è imprescindibile per poter identificare casi sospetti da segnalare eventualmente al MROS.

Attività di vigilanza concernente relazioni d'affari che comportano rischi superiori

Uno degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari è stabilire criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano un rischio superiore. L'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) e il relativo allegato contengono elenchi non esaustivi di possibili indizi di riciclaggio di denaro. Ogni intermediario finanziario deve tenere conto dei fattori di rischio a cui è effettivamente esposto in base a un'analisi fondata dei rischi della propria clientela.

Nel quadro dell'attività di vigilanza e delle analisi statistiche previste dalle verifiche LRD annuali, la FINMA ha constatato le seguenti prassi di attuazione.

- ✓ L'analisi dei rischi include i rischi specifici connessi a servizi e prodotti.
- ✓ I Paesi comportanti rischi elevati definiti nelle direttive concernono anche il luogo nel quale il cliente genera i suoi valori patrimoniali.
- ✓ L'intermediario finanziario che sceglie come mercato di riferimento un Paese comportante rischi superiori si avvale di collaboratori con conoscenze specifiche sul Paese in questione.
- ✓ Viene stabilito con quali clienti non possono essere avviate relazioni d'affari.
- ✗ L'elevata percentuale di relazioni d'affari che presentano rischi superiori (p. es. oltre il 30 % per le banche di gestione patrimoniale) non può essere adeguatamente gestita con le risorse disponibili in materia di *compliance*.
- ✗ La bassa percentuale di relazioni d'affari comportanti rischi superiori (p. es. meno del 10 % per le banche di gestione patrimoniale) è dovuta non alla scarsa propensione al rischio della banca, bensì a una valutazione inadeguata dei rischi.
- ✗ Non sono definiti criteri di rischio per il reato preliminare in materia fiscale.
- ✗ Le direttive non definiscono professioni e attività comportanti rischi elevati.

¹² Rapporto del GAFI sulla Svizzera, pubblicato il 7 dicembre 2016 (www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf).

Attività di vigilanza concernente transazioni che comportano rischi superiori

L'identificazione è necessaria non solo per le relazioni d'affari, ma anche per le transazioni che comportano un rischio superiore. La sorveglianza delle transazioni deve permettere di rilevare, per esempio, transazioni in Paesi a rischio, divergenze dai modelli abituali di relazioni d'affari o divergenze rispetto a relazioni d'affari analoghe. Anche il monitoraggio delle transazioni deve corrispondere all'attività dell'intermediario finanziario. Il monitoraggio di una banca di gestione patrimoniale con una clientela internazionale deve invece essere orientato ai rischi di corruzione, mentre quello di una banca retail, per esempio, ai rischi connessi al narcotraffico.

Nel monitoraggio delle transazioni, la FINMA ha constatato numerosi esempi illustrativi, alcuni dei quali positivi, altri negativi.

- ✓ La sorveglianza delle transazioni si basa su scenari (combinazione di criteri di rischio) elaborati in funzione dei rischi concreti della relazione d'affari.
- ✓ I rischi connessi alla relazione d'affari e alle transazioni sono considerati nella loro globalità: per esempio, nel caso di una relazione d'affari che presenta rischi superiori vengono posti requisiti più stringenti in materia di sorveglianza delle transazioni. Una transazione rischiosa comporta una nuova analisi del rischio connesso alla relazione d'affari.
- ✓ La sorveglianza delle transazioni combina criteri di monitoraggio statici e dinamici.
- ✓ Almeno una volta alla settimana, gli intermediari finanziari che operano su scala internazionale aggiornano i loro elenchi interni delle sanzioni in materia di finanziamento del terrorismo e confrontano i dati della loro clientela con tali elenchi.

- ✗ Una somma ingente transita da un conto all'altro di uno stesso avente economicamente diritto. La banca ritiene che, trattandosi di un unico avente economicamente diritto, non vi siano problemi e non effettua ulteriori verifiche.

L'audit prudenziale è uno strumento fondamentale dell'attività di vigilanza corrente, che in futuro deve essere impiegato in modo ancora più efficiente ed efficace. L'obiettivo prefissato è di migliorare il rapporto costi / utilità dell'attività di audit.

Mantenere stabili i costi della vigilanza e aumentare ulteriormente l'efficienza sono due obiettivi strategici della FINMA. Ciò comprende anche il perseguito miglioramento del rapporto costi / utilità dell'audit prudenziale svolto dalle società di audit. Nel 2016 il sistema di audit prudenziale ha generato costi per circa CHF 116 milioni, una somma di poco inferiore ai costi diretti complessivi dell'attività di vigilanza della FINMA. Al riguardo, la FINMA ritiene che si possano ridurre i costi, senza compromettere la sicurezza del sistema, mediante un maggiore orientamento al rischio e una gestione delle procedure di audit basata sulla trasparenza dei costi.

Le società di audit, braccio prolungato della FINMA, svolgono un ruolo chiave nell'attività di vigilanza sul mercato finanziario svizzero. L'istituto assoggettato continua tuttavia ad avere la competenza di designare la società di audit e di impartirle il mandato secondo il diritto in materia di vigilanza.

L'audit prudenziale è disciplinato dall'articolo 24 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la sua concreta attuazione è sancita dall'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) e dalla Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit». Il sistema di audit rielaborato secondo circolare sottoposta a revisione entrerà in vigore nel 2019. Le modifiche concernono innanzitutto gli atti di verifica di banche e commercianti di valori mobiliari, istituiti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e infrastrutture del mercato finanziario.

Estensione dei cicli di audit nella verifica di base

Le società di audit esaminano i singoli ambiti e campi di verifica nell'ambito dell'audit di base, secondo cicli predefiniti. Questo approccio standardizzato sarà mantenuto anche in futuro nelle strategie di audit degli assoggettati di piccole e medie dimensioni.

I cicli di audit saranno tuttavia allungati: l'audit di base sarà di conseguenza meno esteso, ma più mirato. Per esempio, se il rischio netto nell'ambito o nel campo di verifica è giudicato «medio», l'audit dovrà essere effettuato solo ogni sei anni, e non più ogni tre anni come prevede la prassi attuale. Il diradamento viene deciso in base ai rischi, vale a dire che, se i rischi non sono considerati «molto elevati», i cicli di verifica per alcuni assoggettati si allungano. In tutti gli altri casi (rischi bassi, medi, elevati), i cicli vengono allentati rispetto alle disposizioni attualmente in vigore.

Atti di verifica a cadenza biennale o triennale

Finora le società incaricate svolgevano l'audit prudenziale annualmente (prassi standard) e indipendentemente dal modello operativo e dalla situazione di rischio degli assoggettati alla vigilanza, adottando dunque un metodo poco differenziato. La FINMA sta mettendo a punto un processo di valutazione che esenti determinati assoggettati dall'audit prudenziale annuale. In futuro, gli assoggettati delle categorie di vigilanza 4 e 5 che in passato non presentavano rischi superiori o carenze significativi saranno sottoposti all'audit prudenziale solo ogni due o tre anni. In questo modo la FINMA rafforza l'applicazione del principio di proporzionalità. Gli assoggettati trarranno beneficio da effetti sinergici, poiché le procedure di audit saranno raggruppate nel quadro dell'audit prudenziale e il rendiconto sarà elaborato a cadenza biennale o triennale. Se lo riterranno necessario, le banche potranno ordinare lo svolgimento di atti di verifica facoltativi, tuttavia al di fuori dell'attività di audit che ricade sotto la responsabilità della FINMA.

Rafforzamento del ruolo della revisione interna

Mentre la società di audit si occupa dell'audit prudenziale, la revisione interna effettua verifiche pro-

prie tese ad accertare l'adeguatezza della *corporate governance*. Finora la revisione interna e quella esterna erano concettualmente separate. In virtù delle modifiche previste, la FINMA consentirà alle società di audit di avvalersi maggiormente del lavoro svolto dalla revisione interna, in particolare per quanto riguarda le informazioni ottenute con l'analisi dei rischi, il coordinamento della strategia di audit e le procedure di audit negli ambiti e nei campi predefiniti. Ciò consente di migliorare il coordinamento fra società di audit e revisione interna e di eliminare le ridondanze.

Rendiconto semplificato

Finora il rendiconto annuale allestito dalle società di audit descriveva in maniera approfondita anche i processi e i controlli nei singoli ambiti e campi di verifica. Con l'introduzione delle nuove direttive in materia di rendiconto, la FINMA mira a garantire che, in futuro, le società di audit si concentrino sulle irregolarità e sulle raccomandazioni. Inoltre, esse devono classificare le loro constatazioni secondo precisi criteri. In questo modo la FINMA potrà trarre in maniera mirata le opportune conclusioni e, se necessario, definire misure prudenziali. Il rendiconto conterrà inoltre informazioni supplementari rilevanti per l'attività di vigilanza della FINMA.

Effetti degli adeguamenti apportati all'attività di audit

L'introduzione delle summenzionate modifiche consentirà di ridurre i costi dell'attività di audit senza intaccare il livello di protezione. Globalmente si stima un risparmio del 30 % rispetto ai costi attualmente sostenuti in questo ambito. Potendo influenzare maggiormente la definizione della strategia di audit e diminuendo la frequenza degli atti di verifica, si potrà adottare una procedura interamente orientata al rischio. Un'attività di audit prudenziale maggiormente orientata al rischio consentirà alla FINMA di

risparmiare risorse e investire una parte in accertamenti mirati e approfonditi commissionati a terzi (incaricati) o in atti di verifica propri.

Nel complesso, i cambiamenti nel sistema di audit favoriscono il dialogo tra la società di audit e la FINMA, e anche quello tra la società di audit e l'organo di revisione interna dell'assoggettato. Un audit prudenziale più orientato al rischio e interventi maggiormente plasmati sulle condizioni dell'assoggettato concorrono ad aumentare l'efficienza dell'audit prudenziale.

La fiducia dei partecipanti al mercato nel corretto funzionamento dei prezzi di mercato è la chiave per un'allocazione efficiente del capitale. Gli abusi di mercato minano la fiducia in un sistema di formazione dei prezzi equo e trasparente e, nel peggiore degli scenari, possono causare un disfunzionamento del mercato.

Nel 2017 la FINMA ha conseguito importanti risultati nella lotta contro l'*insider trading* e la manipolazione del mercato. Ha portato alla luce ripetuti casi di *insider trading* che vedevano coinvolto un *insider* primario presso diverse società svizzere quotate in borsa. Inoltre, ha sanzionato complessi meccanismi di manipolazione di azioni e derivati da parte di tre commercianti che operavano per conto proprio. In entrambi i casi, la FINMA ha avviato procedimenti di *enforcement* a carico degli operatori di mercato responsabili di condotte scorrette e confiscato i profitti milionari che avevano realizzato. La confisca dei fondi ha altresì lo scopo di ripristinare la fiducia in un mercato svizzero dei valori mobiliari funzionante ed efficiente. Mediante la sua attività di vigilanza e di *enforcement* in questo settore, la FINMA garantisce pari opportunità agli investitori e rafforza la fiducia nel corretto funzionamento del mercato svizzero dei capitali.

Come funziona la vigilanza sui mercati

La FINMA ottiene indizi di possibili abusi di mercato dagli organi di sorveglianza del commercio delle borse, dalla propria attività di vigilanza sul mercato e dal monitoraggio continuo degli istituti assoggettati. Si basa inoltre su informazioni ottenute dai partecipanti al mercato e da altre autorità nazionali ed estere. La FINMA esamina con coerenza tutte le segnalazioni che riceve. In virtù del mandato legale che le è stato affidato, nonché delle possibilità di cui dispone per effettuare indagini, si concentra in particolare su presunti casi di gravi abusi di mercato, in merito ai quali occorre informare rapidamente il mercato. Un altro asse di intervento prioritario della FINMA è il perseguimento degli abusi di mercato in seno agli istituti assoggettati. Se un sospetto di abuso di mercato si rivela fondato, la FINMA coordina gli ulteriori accertamenti con gli organi di sorveglianza del

commercio, con il Ministero pubblico della Confederazione e, all'occorrenza, con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

Stretto coordinamento con il Ministero pubblico della Confederazione

Gli organi di sorveglianza del commercio delle borse coadiuvano la FINMA nelle sue indagini su possibili manipolazioni del mercato nelle rispettive sedi di negoziazione. Se le manipolazioni consistono in acquisti e vendite di valori mobiliari per conto dello stesso cliente, esse costituiscono condotte rilevanti ai sensi del diritto in materia di vigilanza e del diritto penale (manipolazione dei corsi). In questi casi la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione collaborano strettamente. La FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione dispongono di una competenza parallela anche nei casi in cui vengono diffuse informazioni false o fuorvianti allo scopo di influenzare la formazione dei corsi. Nella gran parte dei casi esaminati non si configura però una fattispecie penale (p. es. manipolazione del mercato per mezzo di ordini fittizi), per cui la FINMA deve svolgere in maniera autonoma gli accertamenti e l'attività di perseguimento. Gli strumenti di cui dispone non sono tuttavia paragonabili alle misure coercitive previste dal diritto processuale penale. Non può, per esempio, effettuare perquisizioni domiciliari. Spesso gli accertamenti nei casi di manipolazione si rivelano lunghi e complessi.

La FINMA opera pertanto in stretto coordinamento con il Ministero pubblico della Confederazione nei casi di presunto *insider trading*, nei quali vengono sfruttate informazioni riservate suscettibili di influenzare la formazione dei corsi di operazioni su valori mobiliari. Il modo di procedere della FINMA dipende dalle possibilità di indagine nel caso concreto. Se

i fatti da chiarire riguardano istituti assoggettati alla FINMA, le informazioni necessarie possono essere raccolte in forza dell'obbligo di comunicazione e di cooperazione sancito dal diritto in materia di vigilanza. Nel caso di accertamenti in capo a persone e società non sottoposte alla vigilanza della FINMA, quest'ultima spesso non dispone (come anche nel caso della manipolazione del mercato) delle competenze d'indagine e delle misure coercitive necessarie. In questi casi, il Ministero pubblico della Confederazione fa, se possibile, ulteriore luce sui sospetti e, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, informa la FINMA sui risultati delle sue indagini, la quale valuterà se è necessario avviare un procedimento di *enforcement* secondo il diritto in materia di vigilanza.

Migliore qualità delle informazioni a partire dal 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il campo di applicazione dell'obbligo di comunicazione a cui sottostanno i commercianti di valori mobiliari è esteso ai derivati il cui sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera. A partire da tale data devono inoltre essere comunicati anche i dati dell'avente economicamente diritto retrostante alla transazione. Il riferimento standardizzato, in forma anonima, per l'identificazione dell'avente economicamente diritto comprende i seguenti dati: nazionalità, data di nascita e un codice interno del commerciante di valori mobiliari. Grazie a questa modifica normativa, gli organi di sorveglianza del commercio saranno in grado di fornire alla FINMA informazioni di migliore qualità e più dettagliate. Ciò dovrebbe agevolare le cosiddette analisi multidimensionali di schemi ed eventi, le quali possono facilitare l'individuazione di reti di *insider trading* e ricorrenti modelli commerciali sospetti messi a punto da presunti *insider* e ma-

nipolatori. Sarà inoltre più facile analizzare in modo mirato i profitti realizzati dalle persone e dalle società implicate nei casi esaminati. La FINMA si adopera per ottenere dalle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, a scopo di esame, ulteriori informazioni su operazioni in valori mobiliari e derivati svizzeri concluse all'estero. L'accesso a dati supplementari e l'ampliamento delle possibilità di analisi s'iscrivono nell'ottica di consentire l'individuazione degli abusi in modo più efficiente e rapido. La fiducia nel buon funzionamento dei mercati finanziari svizzeri potrà così essere ulteriormente rafforzata.

Nel 2017 la tecnologia *blockchain* è stata il tema dominante, a cui la FINMA ha dedicato una tavola rotonda già nel mese di maggio. In materia di regolamentazione si è lavorato all'introduzione della *sandbox* e alla revisione ex post della Circolare «Video identificazione e identificazione online». La FINMA ha inoltre concluso nuovi accordi di cooperazione con autorità estere.

Anche i fornitori di servizi finanziari affermati sul mercato sono, in misura crescente, alle prese con la digitalizzazione e cercano di collaborare maggiormente con le *start-up*.

Occhi puntati sulla tecnologia *blockchain*

Il Fintech Desk, quale piattaforma centrale della FINMA, ha registrato un aumento significativo delle richieste, circa 453 rispetto alle circa 270 pervenute nel periodo corrispondente dell'anno precedente. Le richieste vertevano principalmente sulle tecnologie *blockchain* e sulle valute virtuali, in particolare le *initial coin offering* (ICO). Sono aumentate anche le domande concernenti la gestione dei dati (*outsourcing* e rischi operativi) per effetto delle ampliate funzionalità del *cloud computing*. Le domande concernenti i servizi nel settore del traffico dei pagamenti sono rimaste invariate, o sono diminuite.

Tavola rotonda della FINMA sul tema della tecnologia *blockchain*

Nel mese di maggio la FINMA ha organizzato una tavola rotonda dedicata al tema della tecnologia *blockchain*. All'evento, destinato a un pubblico specialistico, hanno partecipato più di cento persone provenienti dal mondo della finanza, dal settore tecnologico e dagli ambienti scientifici. La questione centrale riguardava il dibattito sulle valute virtuali. La FINMA ha esplicito le sue prime esperienze al riguardo e discusso con gli esperti presenti degli imminenti sviluppi nel campo della tecnologia *blockchain*. Lo sviluppo dinamico del mercato in questo settore solleva questioni fondamentali che esulano dalle leggi sui mercati finanziari e riguardano anche il diritto civile e in materia di fallimento.

Initial coin offering (ICO)

Dal secondo semestre del 2017 la FINMA ha constatato un notevole aumento delle cosiddette *initial coin offering* (ICO) effettuate od offerte in Svizzera. Le ICO sono una forma digitale di raccolta pubblica di capi-

itale. La FINMA riconosce il potenziale innovativo delle tecnologie *blockchain*, ma mette anche in guardia dai rischi che si profilano soprattutto per gli investitori. A seconda della specifica configurazione delle ICO, diversi aspetti possono rientrare nel campo di applicazione del diritto vigente in materia di vigilanza. Nel mese di settembre la FINMA ha pubblicato una comunicazione sulla vigilanza contenente indicazioni per i partecipanti al mercato sugli obblighi di autorizzazione sanciti dalla legge. Ha inoltre condotto accertamenti concernenti numerose ICO per chiarire eventuali violazioni del diritto in materia di vigilanza. In singoli casi ha espulso dal mercato alcuni offerenti di pseudo-criptovalute.

Introduzione della *sandbox* in Svizzera

Con decorrenza dal 1° agosto 2017, il Consiglio federale ha posto in vigore le nuove disposizioni in materia di *sandbox*. La nuova normativa è volta a semplificare la sperimentazione di modelli commerciali innovativi. Le imprese potranno accettare fondi fino a un milione di franchi senza chiedere l'autorizzazione, ma con l'obbligo di informare i clienti che non sono sottoposte alla vigilanza della FINMA e che i depositi non sono garantiti. In questo contesto, per conformarsi alle nuove disposizioni la FINMA ha adeguato la Circolare 08/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari». Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. La FINMA ha inoltre avviato la rielaborazione della Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online», come aveva già annunciato al momento dell'emanazione.

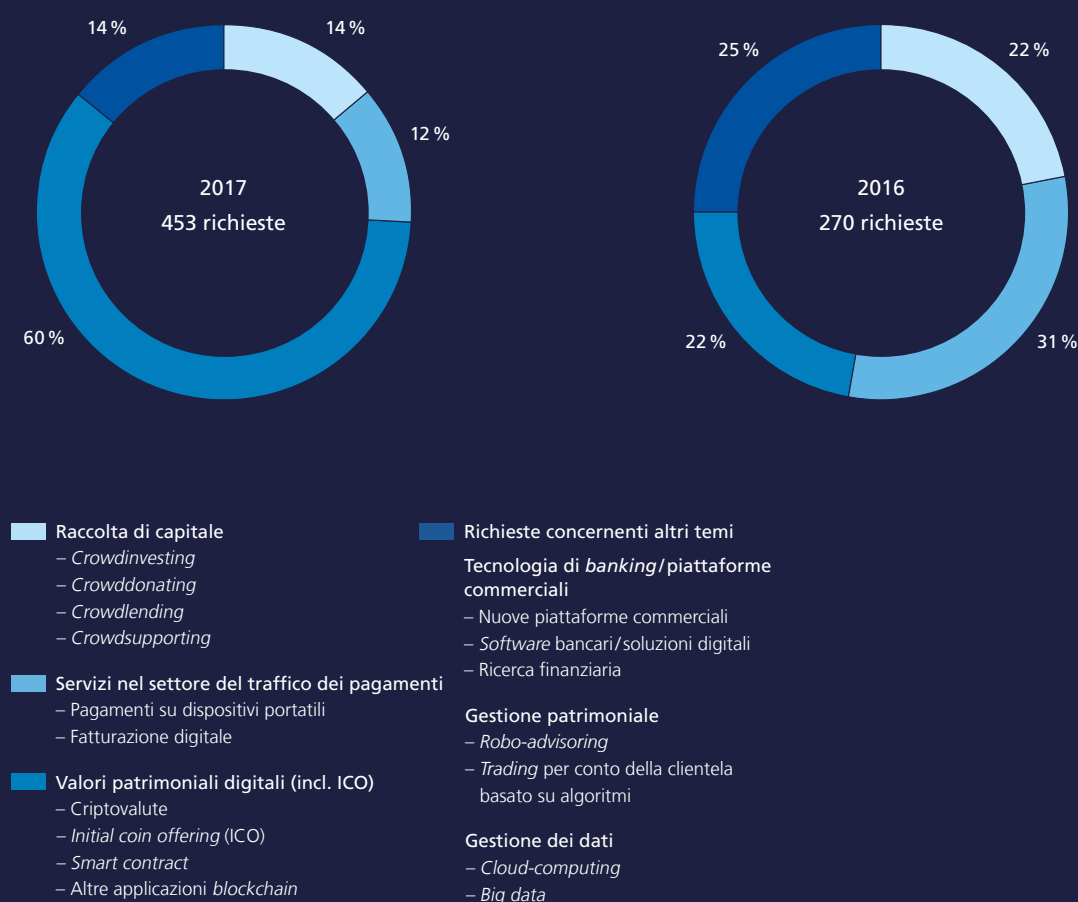
Partner riconosciuto a livello internazionale

La FINMA si adopera in seno a organismi internazionali per difendere gli interessi della Svizzera alla creazione di condizioni quadro che favoriscano gli sviluppi innovativi e alla garanzia di un adeguato livello di protezione dei clienti e del sistema. La FINMA ha inoltre concluso accordi di cooperazione nel settore della tecnofinanza con l'Australia e Israele.

Richieste in materia di tecnofinanza trattate dalla FINMA

Rispetto al 2016, nel 2017 la maggior parte delle richieste inviate al Fintech Desk riguardava le ICO e le criptovalute. In particolare nella seconda metà dell'anno è considerevolmente aumentato l'interesse nei confronti di questa forma di raccolta di capitale. Nel contempo sono nettamente diminuite le richieste, piuttosto numerose nel 2016, concernenti modelli di finanziamento basati sul *crowdfunding*. Poiché molti modelli commerciali non sono limitati a un singolo servizio, non è sempre possibile attribuire in modo univoco a una delle quattro categorie le richieste pervenute alla FINMA. Pertanto, i valori sono approssimati.

Richieste in materia di tecnofinanza trattate dalla FINMA



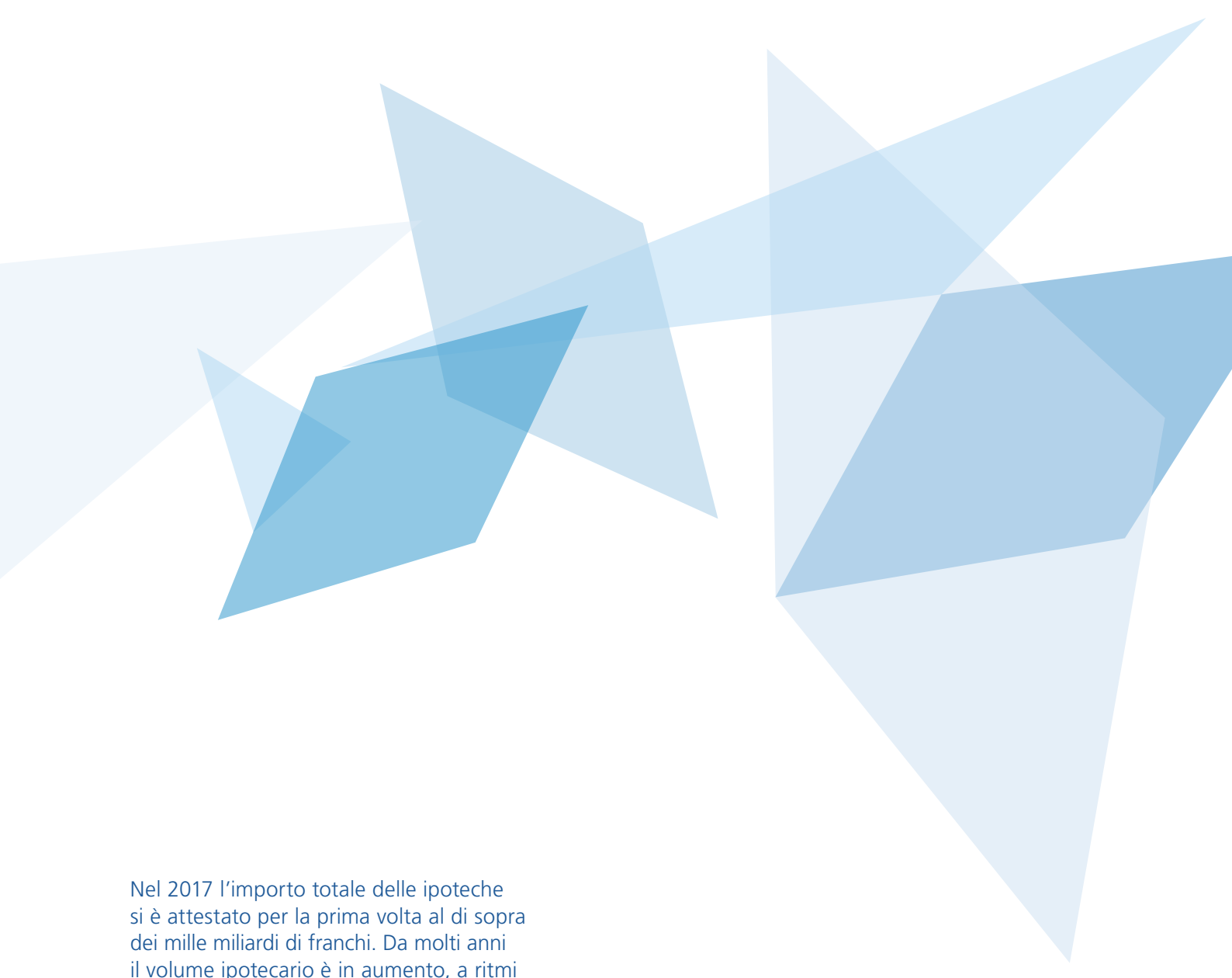
Il volume delle ipoteche
in Svizzera supera
la soglia dei mille miliardi

1008
mia. CHF



Vigilanza, *enforcement*, *resolution* e regolamentazione

- 42 Banche e commercianti di valori mobiliari
- 52 Assicurazioni
- 64 Mercati
- 74 *Asset management*
- 84 *Enforcement*
- 92 *Recovery e resolution*



Nel 2017 l'importo totale delle ipoteche si è attestato per la prima volta al di sopra dei mille miliardi di franchi. Da molti anni il volume ipotecario è in aumento, a ritmi nettamente superiori rispetto alla crescita economica generale. Recentemente, soprattutto il segmento degli immobili a reddito ha evidenziato forti aumenti dei prezzi.

Fonte: Banca nazionale svizzera

La riconferma della politica monetaria all'insegna dei bassi tassi d'interesse praticata dalle principali banche centrali ha contraddistinto il panorama bancario anche nel 2017. La FINMA sottopone gli sviluppi sul mercato ipotecario a un assiduo monitoraggio. Un'attenzione particolare è tuttavia rivolta anche ai rischi non economici, come quelli derivanti dalla crescente esternalizzazione dei servizi centrali.

Redditività delle banche sotto pressione

Il livello storicamente basso dei tassi d'interesse, la forza del franco svizzero e i volumi invariabilmente esigui delle transazioni degli investitori pesano sulla redditività delle banche. La situazione reddituale rimane tesa in particolare per le banche attive nel segmento della gestione patrimoniale, a fronte peraltro di un elevato rapporto costi/ricavi nonostante tendenze positive sempre più marcate nel corso dell'anno. Gli istituti riescono sì ad acquisire nuovi clienti, tuttavia questi ultimi generano proventi nettamente inferiori rispetto al passato. I classici vantaggi offerti dalla piazza finanziaria svizzera, quali la stabilità politica ed economica o la certezza del diritto, oggi non sono più sufficienti per consentire a una banca di gestione patrimoniale di crescere in modo redditizio nel lungo termine. Proprio questi istituti risentono in modo particolare dei tassi d'interesse negativi applicati dalla Banca nazionale svizzera (BNS) a causa dei limitati importi in franchigia. Nel 2017, gli accantonamenti per sanzioni pecuniarie ad autorità estere si sono ridotti in misura sensibile e anche il processo di regolarizzazione degli averi dei clienti esteri ha registrato importanti progressi. Nonostante questo andamento positivo, la struttura non efficiente dei costi continua a essere una criticità. Per le banche orientate al mercato interno permane elevata la pressione sui margini nelle operazioni su interessi, che per questa tipologia di istituti rivestono rilevanza centrale. I risultati di esercizio, attualmente ancora stabili, possono spesso essere conseguiti soltanto mediante un costante ampliamento del bilancio o una maggiore assunzione di rischi a fronte di una contestuale stabilità dei costi. L'ottimizzazione dei processi e la rimodulazione della catena di creazione del valore dovrebbero pertanto costituire approcci di rilevanza primaria al fine di migliorare la situazione dei costi per tutte le banche svizzere.

Outsourcing e investimenti in nuove tecnologie

Il perdurare della pressione sui margini e le conseguenti misure di riduzione dei costi inducono le banche a esternalizzare in misura maggiore i processi operativi e i servizi informatici presso *provider* esterni o società

di servizi interne al gruppo. Sono stati esternalizzati per esempio i sistemi informatici o le soluzioni di *core banking*, la gestione e la manutenzione di banche dati, così come i processi operativi in relazione al traffico dei pagamenti¹³.

Questi sviluppi generano vari cambiamenti anche sul piano del profilo di rischio delle banche, in quanto si vengono a creare interfacce che devono essere sorvegliate e protette al di fuori dell'infrastruttura del rispettivo istituto. Occorre inoltre valutare e monitorare i pericoli dovuti per esempio a fattori quali un rapporto di dipendenza da fornitori di servizi esterni, rischi di concentrazione o l'esternalizzazione di dati di importanza critica. Nei confronti della FINMA, la banca mantiene comunque la piena responsabilità per gli ambiti ceduti in *outsourcing*, come se fosse lei stessa a svolgere tali attività.

La pressione volta a ridurre i costi comporta anche investimenti nella digitalizzazione delle attività bancarie. Spesso vengono ricercate soluzioni informatiche tese ad aumentare l'efficienza mediante l'automatizzazione di processi operativi o con effetti di scala nell'ambito del *cloud computing*. Questo trend sembra destinato a proseguire e a cambiare radicalmente il settore bancario, per esempio attraverso una collaborazione più intensa con le aziende *fintech* o il ricorso a filiali virtuali. La digitalizzazione dischiude nuovi ambiti di impiego per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Di conseguenza mutano anche le potenziali minacce e le vulnerabilità degli istituti finanziari, che occorre considerare e valutare adeguatamente nell'ambito di un'analisi dei rischi. Al riguardo, rivestono un ruolo prioritario i rischi derivanti dall'*outsourcing* così come le minacce comportate dagli attacchi cibernetici.

Tassi d'interesse negativi e rischi di variazione dei tassi

Le conseguenze dei tassi d'interesse negativi introdotti dalla BNS all'inizio del 2015 incidono negativamente sul risultato da operazioni su interessi a causa sia

¹³ Cfr. grafico «Funzioni esternalizzate dalle banche e dalle assicurazioni in Svizzera», pag. 50.

della riduzione dei margini e dei contributi provenienti dalla trasformazione delle scadenze, sia dei maggiori costi di copertura del rischio di tasso d'interesse, relativamente ai quali si constata che gli istituti si posizionano in maniera diversa in relazione alle future variazioni dei tassi. La FINMA riscontra che le banche imputano i tassi negativi agli investitori istituzionali e, in misura ridotta, anche ai clienti commerciali, mentre nella maggior parte dei casi rinunciano (ancora) ad addebitare tale onere ai clienti privati. Per poter compensare il margine negativo sul lato dei passivi, le banche continuano ad avvalersi della possibilità di aumentare spese e commissioni. In un contesto di intensa concorrenza, queste possibilità di compensazione potrebbero tuttavia mostrare i propri limiti.

Sul fronte degli attivi, la forte concorrenza e il lieve aumento dei costi di rifinanziamento hanno comportato una flessione dei margini sulle operazioni ipotecarie. Gli investimenti con tassi d'interesse elevati che man mano giungono a scadenza possono essere sostituiti soltanto mediante strumenti con remunerazioni più basse. Anche se i tassi di mercato sono in lieve aumento per le durate superiori a un anno, la curva relativamente piatta ha continuato a pesare sui proventi generati dalla trasformazione delle scadenze. Per poter reagire in modo più flessibile alle variazioni dei tassi d'interesse, dall'introduzione dei tassi d'interesse negativi le banche hanno accorciato l'orizzonte delle scadenze dei propri attivi e passivi soltanto in misura esigua.

La politica dei bassi tassi d'interesse ha comportato un aumento dei volumi dei depositi a vista. La FINMA riscontra che, su un arco temporale pluriennale, le banche non solo non hanno accorciato la durata modellizzata di permanenza dei depositi, ma l'hanno piuttosto estesa. Questo sviluppo all'apparenza insolito è dovuto al fatto che, per motivi di liquidità e di sicurezza, i depositi bancari sono tornati in auge soprattutto tra i clienti privati. In caso di variazione dello scenario dei tassi, questo comportamento della clientela potrebbe tuttavia mutare di nuovo in misura sensibile.

Il perdurare dei tassi in terreno negativo o comunque molto basso, e la riduzione degli importi in franchigia generano una crescente pressione sulla redditività. Per non intaccare ulteriormente il risultato da operazioni su interessi, le banche potrebbero esporsi a rischi più elevati, che diventerebbero concreti in caso di rapido aumento dei tassi. Occorre pertanto tenere in debita considerazione l'aspetto del rischio di modello¹⁴. La modellizzazione del comportamento dei clienti, sul versante sia dei depositi sia dei crediti, è un parametro fondamentale per la determinazione e la gestione del rischio di tasso d'interesse. In caso di forti (e repentini) aumenti dei tassi, tali modelli comportamentali possono essere esposti a un'elevata pressione all'adattamento, in quanto si fondano prevalentemente sul duraturo periodo attuale di tassi d'interesse in calo (stato: fine 2017).

Squilibri sul piano degli immobili a reddito

A causa del perdurare dei tassi d'interesse su livelli estremamente bassi, gli investitori si confrontano con una cronica mancanza di opportunità di rendimento a presunto basso rischio; di conseguenza, gli investimenti nel mattone mantengono un'indubbia attrattiva. Il trend di costante aumento dei prezzi per gli immobili a reddito a uso residenziale può sfociare in un marcato squilibrio, in quanto di pari passo con la crescita dei prezzi si osservano una riduzione dei canoni di locazione e un incremento dei tassi di sfritto. L'attività edilizia sempre molto sostenuta genera un'offerta eccedente, che non può essere assorbita in ragione del lieve calo dell'immigrazione netta. Questi sviluppi hanno pertanto generato un aumento del rischio nel segmento tutt'altro che privo di insidie degli immobili a reddito a uso residenziale. Alla luce di questo scenario, il monitoraggio e la gestione attiva dei portafogli ipotecari da parte delle banche sono fondamentali. Sempre più spesso privati acquistano abitazioni di proprietà per scopi d'investimento, mettendole subito in affitto (*buy to let*). A causa dei crescenti tassi di sfritto, aumenta il rischio di locazione per i proprietari e quindi, in funzione del grado di finanziamento da fonti esterne, in ultima analisi il ri-

¹⁴Spesso la gestione dei rischi di tasso d'interesse si basa sui cosiddetti modelli di replicazione. I prodotti sul lato degli attivi e dei passivi con vincolo di interesse indeterminato (termine per la ridefinizione del tasso) vengono modellizzati in base al comportamento osservato o atteso in fasce di *tranche* a tasso fisso.

schio di insolvenza per le banche che erogano i crediti. La FINMA continuerà a monitorare gli sviluppi sul mercato ipotecario.

Anche per gli immobili a uso ufficio si configura un'offerta eccedente, con tassi di affitto che si attestano su livelli elevati. I canoni di locazione sono tuttavia diminuiti. Contestualmente a ciò è atteso un calo dei prezzi. Nel complesso potrebbe comunque delinearsi un aumento del fabbisogno di superfici a uso amministrativo, in quanto nel 2017 il tasso di disoccupazione è sceso rispetto all'anno precedente; il numero di posti di lavoro vacanti è aumentato.

Pericolo di allentamenti nella prassi di erogazione dei crediti

Il mercato ipotecario è una componente imprescindibile del tessuto economico svizzero per le sue enormi dimensioni e la sua rilevanza, con un volume che eccede notevolmente la prestazione economica annua del Paese. L'adozione di rigorosi standard di erogazione dei crediti è pertanto essenziale. Un allentamento della prassi di erogazione dei crediti e una crescita non sostenibile comportano un considerevole rischio per la stabilità del sistema bancario in caso di brusche correzioni dei prezzi. Ciò è suffragato, anche per la Svizzera, dalle esperienze maturate in passato. La FINMA si oppone con forza alla possibilità di un allentamento degli standard di sostenibilità. Qualora le banche operino sistematicamente discostandosi dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) oppure applichino per singoli prodotti o gruppi di clienti calcoli di sostenibilità agevolati che non si basano su un tasso d'interesse teorico sostenibile, esse non adempiono le rigorose esigenze prudenziali previste dagli standard minimi di Basilea. Tali crediti ipotecari devono essere coperti con fondi propri più elevati.

Per quanto riguarda il tasso d'interesse calcolatorio, per ogni categoria di immobili (ad es. in conformità alla direttiva ASB) è consentito fissare al massimo un

unico tasso d'interesse, per la definizione del quale si può ricorrere a valori medi a lungo termine. La FINMA reputa che una frequenza elevata di adeguamento del tasso d'interesse calcolatorio (p. es. trimestrale) non sia compatibile con la direttiva ASB. In considerazione del calo delle aliquote di conversione effettive presso le casse pensioni, ci si attende inoltre che venga prestata la necessaria attenzione alla sostenibilità a lungo termine al momento del pensionamento. Il calcolo sistematico della sostenibilità deve pertanto basarsi sulle condizioni debitorie e reddituali effettive in essere all'inizio della relazione creditizia.

In casi eccezionali debitamente motivati e sulla scorta di un'adeguata verifica creditizia è contemplato un finanziamento *exceptions to policy* (EtP), vale a dire un credito concesso in deroga alle disposizioni normative interne della banca. I finanziamenti EtP devono essere contrassegnati, misurati e documentati secondo i criteri di sostenibilità, anticipo e ammortamento. Il monitoraggio dell'andamento dei crediti EtP nel corso del tempo costituisce un compito di primaria rilevanza del consiglio di amministrazione.

Key metrics per una maggiore trasparenza

Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono informare adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e alla dotazione di fondi propri. Per migliorare la trasparenza e la comparabilità, dal 2016 la FINMA pubblica una selezione di indicatori regolamentari relativi a banche e commercianti di valori mobiliari (*key metrics*) sulla propria pagina Internet, sotto la rubrica «FINMA Public». Tali indicatori si basano su informazioni accessibili al pubblico che, in conformità alla Circolare FINMA 16/1 (sostituzione progressiva della Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione – banche»), devono essere comunicate con cadenza almeno annuale dalle banche entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (di norma entro fine aprile).

Sgravio amministrativo per le piccole banche

Uno dei punti di forza della piazza finanziaria è la sua eterogeneità. Le banche di piccole e piccolissime dimensioni devono avere la possibilità di affermarsi sul mercato. Per questo motivo la FINMA si adopera per individuare e, dove possibile, eliminare la complessità e i costi superflui per i piccoli istituti.

La FINMA intende semplificare ulteriormente la regolamentazione e la vigilanza per le piccole banche. Sebbene attualmente il principio di proporzionalità venga già attuato a livello normativo nella vigilanza sugli istituti, la FINMA compie ora un altro passo in avanti in questa direzione, esplorando la possibilità di introdurre un quadro di regolamentazione ulteriormente semplificato per le piccole banche. La FINMA punta pertanto a un'attuazione ancora più coerente e mirata del principio di proporzionalità. È tra l'altro prevista l'eventuale rinuncia a determinati requisiti normativi, qualora venga ecceduto su base volontaria l'adempimento di un determinato numero di parametri semplificati. I piccoli istituti devono poter beneficiare in modo tangibile di uno sgravio amministrativo, purché ciò non sia a scapito della sicurezza dei clienti e della stabilità finanziaria.

Risultati dell'analisi degli indicatori

L'attuazione relativamente dispendiosa e la gestione del sistema degli indicatori regolamentari è oggetto di frequenti critiche. Spesso i piccoli istituti non dispongono delle necessarie risorse in termini di organico e finanziarie per attuare il sistema di *key metrics* normativi, ampliato nell'ambito di Basilea III e in parte complesso. Tale sistema non solo è costituito dalla quota di capitale (QC) ormai affermata da decenni, bensì nell'ambito dell'applicazione degli standard di Basilea III è stato integrato con il *leverage ratio* (LR), la quota di liquidità a breve termine (LCR) e il coefficiente di finanziamento (NSFR). Le

piccole banche disapprovano il fatto che, oltre a una gestione del rischio basata su procedure già definite internamente, sia necessario attuare anche un complesso quadro normativo di *risk metrics*. La FINMA prende seriamente atto di questa critica e, di concerto con gli istituti interessati, vaglia le opzioni a disposizione delle piccole banche per semplificare il calcolo di questi indicatori o addirittura rinunciare integralmente ad alcuni di essi.

Una prima analisi evidenzia che l'adozione di parametri di bilancio semplici consente di determinare agevolmente determinati indicatori strutturali regolamentari, quali il *leverage ratio* o il coefficiente di finanziamento. Per gli indicatori regolamentari maggiormente orientati al rischio, come la quota di capitale, le alternative più semplici non consentono un'applicazione adeguata.

Prossimi passi verso una regolamentazione ancora più proporzionale

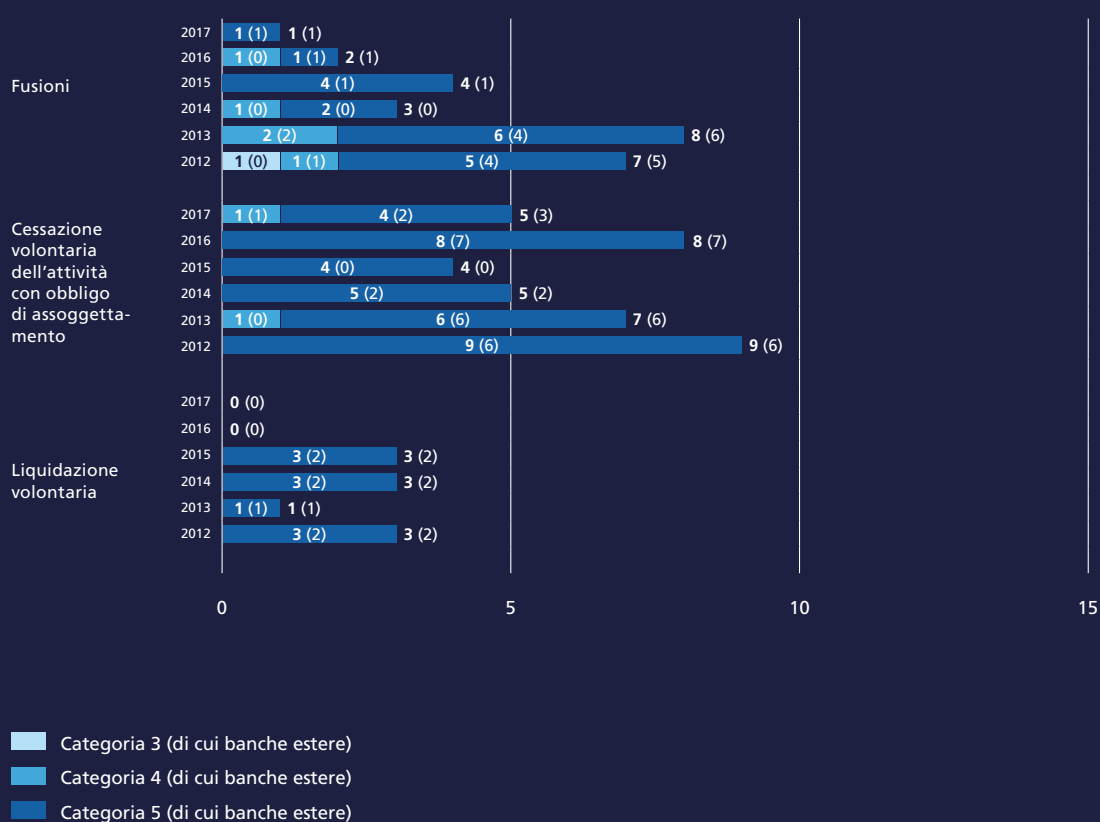
Queste considerazioni sono state discusse con i rappresentanti dei piccoli istituti durante il simposio per le piccole banche del 2 ottobre 2017. Gli sforzi volti a ridurre la complessità e gli oneri per gli istituti delle categorie 4 e 5 hanno incontrato l'approvazione generale. I lavori su questo tema saranno portati avanti dal «*Panel* di esperti per le piccole banche» di prossima costituzione. Per gli indicatori regolamentari è consigliabile un regime basato su un calcolo semplificato di diversi parametri per tutte le ban-

che delle categorie 4 e 5. Se questi istituti adempiono anche le esigenze conservative, determinate componenti selezionate dovrebbero integralmente venire meno. Occorre inoltre accertare quale sia la rilevanza effettiva dei parametri regolamentari nelle attività quotidiane di *risk management* delle banche.

Nei primi mesi del 2018 la FINMA condurrà un test circoscritto («pilota») del regime per le piccole banche. In particolare potranno essere presi in considerazione gli istituti delle categorie 4 e 5 che eccedono in larga misura le esigenze attuali, in particolare in materia di *leverage ratio*.

Banche uscite dal mercato

Uscite dal mercato dal 2012



Uscite dal mercato dal 2012	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Totale (di cui banche estere)	6 (4)	12 (8)	11 (3)	12 (4)	16 (13)	20 (14)

Priorità della vigilanza nell'ambito di banche e commercianti di valori mobiliari per il 2018

La situazione di rischio per la piazza bancaria svizzera è sfaccettata e pone sfide particolari anche per la vigilanza, a cui la FINMA fa fronte con un monitoraggio mirato, *stress test* specifici e controlli in loco condotti in modo coerente. Queste attività sono destinate a protrarsi anche nel 2018.

Controllo coerente del rischio di tasso d'interesse

La FINMA continuerà a monitorare l'andamento del rischio di tasso d'interesse, tra l'altro misurando in via continuativa la sensibilità dei fondi propri alla variazione dei tassi d'interesse. Le banche saranno inoltre sollecitate a integrare nel proprio monitoraggio del rischio di tasso anche scenari di stress in cui vengono simulati repentini aumenti degli interessi. I colloqui di vigilanza specifici con istituti che presentano elementi atipici consentono non solo di ottenere una valutazione complessiva della situazione di rischio, ma anche di ridurre l'attuale profilo di rischio o di tenerne conto mediante esigenze di capitale più stringenti.

Monitoraggio del mercato ipotecario

In considerazione dei crescenti rischi sul mercato immobiliare svizzero, in particolare nel segmento degli immobili a reddito, la FINMA intensifica la propria vigilanza sulle banche orientate al mercato interno che risultano particolarmente esposte in questo ambito. Come peraltro già avvenuto in passato, effettuerà controlli in loco mirati, incentrati specialmente sull'andamento dei prestiti in relazione agli immobili a reddito. Per un novero di banche selezionate verranno inoltre svolti *stress test* per poter valutare più agevolmente la vulnerabilità nei confronti di perdite elevate derivanti da operazioni ipotecarie e la capacità di assorbirle. Per le banche particolarmente esposte, la FINMA sollecita l'adozione di provvedimenti di riduzione del rischio o esige un adeguato supplemento di capitale a copertura del maggiore livello di rischio.

Prevenzione del riciclaggio di denaro

La prevenzione del riciclaggio di denaro resta prioritaria. Nel 2018, nell'ambito di controlli in loco essa verificherà in modo mirato la vigilanza consolidata esercitata dagli istituti svizzeri sulle loro filiali e succursali con sede all'estero. L'accento sarà posto sul rispetto delle regole di condotta nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro all'interno del gruppo. In passato, le unità con sede all'estero sono state ripetutamente responsabili dell'acquisizione di clienti con un livello di rischio troppo elevato e dello svolgimento di transazioni non adeguate. Nel 2018 la FINMA proseguirà inoltre la serie di controlli in loco avviati nel 2017 sul tema del sistema di comunicazione per le attività di riciclaggio di denaro.

Sicurezza informatica ed esternalizzazioni

Poiché la situazione reddituale delle banche permane sotto pressione, vengono sempre più frequentemente vagliati i metodi che consentono di aumentare l'efficienza e ridurre i costi. Una possibilità a tale riguardo è costituita dall'*outsourcing*. La FINMA si attende che, anche in relazione alle esternalizzazioni, le banche adempiano i modificati requisiti per un'organizzazione adeguata in vigore dal 1° aprile 2018. Per la verifica dei fatti, condurrà controlli in loco presso istituti particolarmente esposti. La crescente digitalizzazione della catena di creazione del valore e il trend sempre più accentuato di esternalizzazione dei processi operativi e dei servizi informatici comportano un incremento dei rischi cibernetici intrinseci. La FINMA verificherà pertanto che le banche gestiscano questi rischi mediante un approccio sistematico e unitario.

Cambiamenti nella regolamentazione delle banche

Gli adeguamenti delle circolari FINMA sono stati indotti in particolare dall'attuazione degli standard internazionali di regolamentazione bancaria a livello di leggi e di ordinanze del Consiglio federale.

Circolare FINMA	Progetti di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 18/3 « <i>Outsourcing</i> – banche e assicurazioni»	Revisione totale	La circolare verte sulle soluzioni di <i>outsourcing</i> di banche, commercianti di valori mobiliari e imprese di assicurazione. Nella circolare vengono fissati una serie di requisiti per un'organizzazione adeguata e la relativa limitazione del rischio.	Aggiornamento della circolare emanata nel 2002 al fine di tenere in debita considerazione il mutato scenario e i dinamici sviluppi di mercato intervenuti negli ultimi anni.	Ambito di validità condiviso con gli assicuratori, rafforzamento della responsabilità individuale degli istituti, precisazione delle disposizioni concernenti l'esternalizzazione di attività di <i>risk management</i> e <i>compliance</i> , nonché nuova regolamentazione per l'attestazione dei diritti di verifica (in caso di <i>outsourcing</i> all'estero) e per la considerazione del contesto di gruppo.	1.4.2018
Circolare FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche»	Revisione parziale	La revisione parziale comprende in particolare agevolazioni per le piccole banche. Sono inoltre state inserite precisazioni su punti specifici.	Revisione indotta dall'adeguamento dell'Ordinanza sulla liquidità. Attuazione ancora più coerente del principio di proporzionalità, anche nell'ambito del rilevamento dei dati. Adeguamenti e precisazioni derivanti dal RCAP (<i>Regulatory Consistency Assessment Programme</i>) o finora riportati soltanto nelle domande frequenti (FAQ).	Opzioni di semplificazione nel modulo di rilevamento, precisazioni a livello di trattamento dei contratti di credito quadro, linee di liquidità, pilastro 3a e conti di libero passaggio, conti in metalli preziosi, depositi disdetta, nonché requisiti in materia di <i>reporting</i> secondo il principio della data di regolamento o della data di conclusione.	1.1.2018
Circolare FINMA 19/1 «Ripartizione dei rischi – banche»	Revisione totale	Regolamentazioni dettagliate sulla parte sottoposta a revisione totale delle norme in materia di ripartizione dei rischi nell'Ordinanza sui fondi propri del Consiglio federale.	Attuazione delle norme di Basilea III in materia di ripartizione dei rischi.	Norme per la determinazione delle controparti associate e l'applicazione di tecniche di riduzione dei rischi; calcolo di determinate posizioni, per esempio di quelle del portafoglio di negoziazione (<i>trading book</i>). Agevolazioni per i piccoli istituti.	1.1.2019

Prospettive

Nel 2017 è stata conclusa l'agenda di riforme di Basilea III. L'applicazione a livello nazionale, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, comporta la necessità di apportare una serie di modifiche all'Ordinanza sui fondi propri. Di conseguenza occorre adeguare anche varie circolari FINMA, in particolare quelle concernenti i rischi di mercato, di credito e operativi.

In sintesi:

funzioni esternalizzate dalle banche e dalle assicurazioni in Svizzera

In un contesto caratterizzato da globalizzazione, digitalizzazione, pressione sui costi e intensificazione della ripartizione del lavoro, negli scorsi anni le esternalizzazioni hanno acquisito sempre maggiore rilevanza. Gran parte delle banche e delle assicurazioni in Svizzera ha già esternalizzato funzioni essenziali. Mediante una circolare sottoposta a revisione, la FINMA regolamenta, sulla base di principi, la gestione dei rischi che possono derivare dall'esternalizzazione dei servizi di banche e assicurazioni.

L'importanza delle esternalizzazioni (*outsourcing*) è in aumento. L'*outsourcing* di funzioni di importanza centrale consente di semplificare i processi, risparmiare sui costi e fare affidamento su fornitori di servizi esterni per le competenze non disponibili internamente. Dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza occorre garantire che i requisiti per un'organizzazione adeguata siano adempiuti e i rischi derivanti dall'esternalizzazione monitorati. Deve inoltre essere predisposta una vigilanza efficace sui campi di attività esternalizzati.

Circolare FINMA 18/3 «Outsourcing – banche e assicurazioni»

La FINMA ha dunque sottoposto la vecchia Circolare 08/7 «Outsourcing – banche» a una revisione totale. Nella nuova Circolare 18/3 «Outsourcing – banche e assicurazioni» la FINMA ha, per quanto possibile, armonizzato le disposizioni del diritto in materia di vigilanza per banche e assicurazioni. La circolare è incentrata sui seguenti punti chiave.

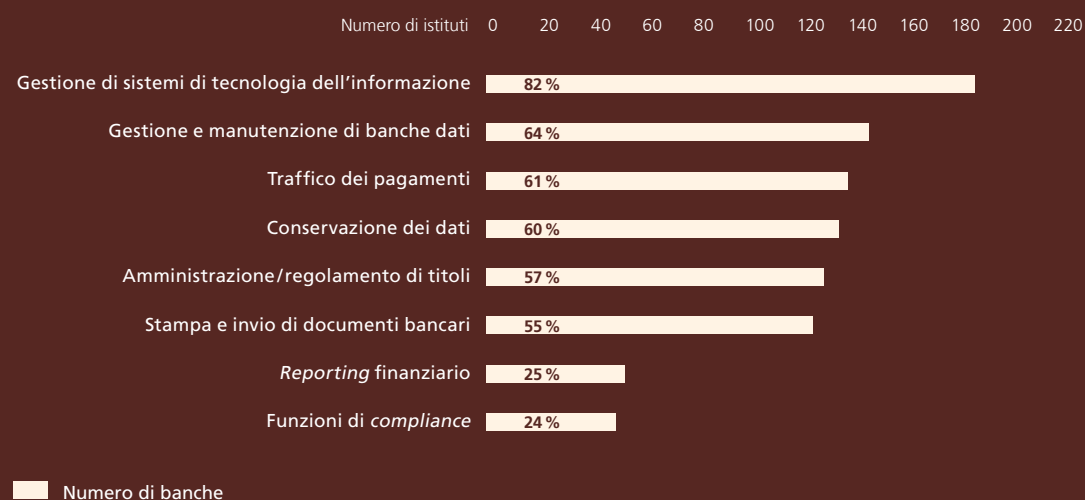
- La definizione del concetto di essenzialità è ora strutturata in maniera orientata a dei principi ed è stata integrata con l'elemento dell'autovalutazione condotta dagli istituti sotto la propria responsabilità.
- Sono previste disposizioni specifiche per l'*outsourcing* delle funzioni di *risk management* e di *compliance*.
- Le funzioni essenziali esternalizzate devono essere inventariate.
- In caso di *outsourcing* interni, il contesto di gruppo può essere tenuto in considerazione nella misura in cui può essere comprovato che i rischi generalmente derivanti dalle operazioni di esternalizzazione non sussistono oppure che certi requisiti non siano rilevanti o vengano regolamentati in modo diverso.
- Gli assoggettati alla vigilanza sono investiti della responsabilità di mantenere la garanzia dei diritti di verifica anche in caso di *outsourcing* all'estero.

La circolare entra in vigore il 1° aprile 2018 e viene applicata agli accordi di esternalizzazione di nuova sottoscrizione. Per quanto concerne gli accordi già in essere, la banche hanno a disposizione cinque anni per adeguare le proprie norme in materia di *outsourcing* alle nuove disposizioni.

Funzioni esternalizzate dalle banche in Svizzera

Il grafico di seguito riportato fornisce una panoramica aggregata delle funzioni essenziali attualmente esternalizzate dalle banche. Negli ambiti interessati, non si opera una distinzione tra esternalizzazioni interne ed esterne a un gruppo.

Funzioni esternalizzate dalle banche in Svizzera



Una netta maggioranza delle banche in Svizzera (220 istituti) ha esternalizzato campi di attività essenziali. Le banche che non hanno dato in *outsourcing* campi di attività essenziali sono perlopiù banche sotto dominio straniero delle categorie di vigilanza 4 e 5.

La funzione esternalizzata con maggiore frequenza è la gestione dei sistemi di tecnologia dell'informazione. Nella fattispecie, 180 delle 220 banche (82 %) hanno trasferito l'esercizio dei sistemi informatici ad altri *provider* di servizi, perlopiù esterni.

Spesso le operazioni di *outsourcing* vertono anche sulla gestione e sulla manutenzione di banche dati, traffico dei pagamenti, conservazione dei dati, amministrazione o regolamento titoli, nonché stampa e invio di documenti bancari. Circa un quarto delle banche ha esternalizzato il *reporting* finanziario o parti significative di esso, nonché le funzioni di *compliance*.

Il principio 9 nell'Allegato 3 della Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» sancisce le disposizioni esecutive in relazione ai servizi di *outsourcing* per i dati dei clienti in formato elettronico (*client identifying data*, CID). Tali disposizioni vengono applicate se l'*outsourcing* comporta l'accesso a CID su grande scala da parte di *provider* di servizi esterni. 133 banche trasferiscono a fornitori esterni funzioni per la cui erogazione è necessario un accesso ai CID su grande scala.

Nel 2017 la solvibilità delle imprese di assicurazione si è evoluta in un contesto di stabilità. Le condizioni del settore continuano a essere buone, malgrado il perdurare dei bassi tassi d'interesse ed eventi naturali eccezionali che hanno gravato sui riassicuratori nel secondo semestre dell'anno.

Nell'assicurazione malattie complementare e nell'assicurazione della previdenza professionale, una priorità della vigilanza consisteva nel controllo tariffario. Anche nel 2017 il risultato degli assicuratori contro i danni si è mantenuto su un buon livello di redditività. Un risultato analogo è stato conseguito dai riassicuratori, anche se i loro oneri derivanti da sinistri dovuti a eventi naturali eccezionali sono aumentati considerevolmente nel secondo semestre. Eccetto l'emanazione della Circolare 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni», per il 2017 non si annoverano nuovi atti normativi di rilievo. L'applicazione e l'attuazione delle circolari FINMA riviste e snellite negli anni 2015 e 2016 sono state preminenti.

Esame delle tariffe nell'assicurazione malattie complementare in primo piano

Al momento della conclusione di un'assicurazione complementare malattie, la persona assicurata non conosce la struttura della tariffa per classe di età e non è quindi in grado di effettuare una proiezione sull'onere finanziario comportato dalla sua assicurazione nel corso degli anni. Tramite il sistema dell'esame dello stato di salute e del limite di età al momento della conclusione del contratto, a partire da una certa età o in caso di malattia il mercato non funziona più. Le basi legislative attuali non prevedono un libero passaggio finanziario che agevolerebbe il cambio a un altro assicuratore. Non per tutti gli assicurati un cambio di assicurazione risulta quindi un'opzione realistica. La maggior parte delle assicurazioni malattie complementari è inoltre strutturata come copertura vita natural durante¹⁵. L'assicuratore non deve poter eludere tali situazioni introducendo aumenti tariffari immotivati, pertanto il legislatore ha conferito alla FINMA l'incarico di verificare le tariffe.

Nel 2017 gli assicuratori contro le malattie hanno richiesto un adeguamento tariffario (abbassamento o

aumento delle tariffe) per complessivamente 160 prodotti. Nel caso di 36 prodotti la FINMA ha imposto modifiche alle tariffe previste originariamente e in 12 casi ha respinto le richieste di adeguamento di vari prodotti. Inoltre, per 28 prodotti ha ordinato l'abbassamento delle tariffe. La FINMA ha pertanto esaminato in totale circa un quarto dei prodotti assicurativi relativi all'assicurazione malattie complementare sul mercato a partire dal 1° gennaio 2018. Gli interventi più frequenti della FINMA sono stati originati da previsioni sui tassi di inflazione non sufficientemente plausibilizzate, margine di profitto inammissibilmente elevato e riserve di senescenza utilizzate in modo non pertinente.

Per quanto concerne le assicurazioni complementari in caso di ospedalizzazione, i costi relativi a strutture ospedaliere e medici sono l'elemento principale nel calcolo dei premi. La FINMA ha appurato che questo settore è in parte poco trasparente e che le prestazioni dell'assicurazione complementare non sono sufficientemente distinte da quelle dell'assicurazione di base. Ha pertanto imposto agli assicuratori contro le malattie di configurare i contratti e i conteggi con i loro fornitori di servizi in modo tale da conteggiare nell'assicurazione complementare solo le vere prestazioni supplementari che non rientrano nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, le imprese operanti in questo settore devono garantire che il rapporto tra la prestazione supplementare fornita e i costi fatturati sia commisurato.

Riduzione dell'offerta di assicurazioni complete nella previdenza professionale e problematica degli interessi garantiti nell'assicurazione individuale sulla vita

Nella previdenza professionale, le tariffe alla base dei premi assicurativi sono soggette all'obbligo di approvazione. Nel corso di controlli in loco sono

¹⁵ L'assicuratore contro le malattie rinuncia ad avvalersi del diritto di disdetta.

emerse irregolarità nell'applicazione di tali tariffe. Per esempio, la FINMA ha accertato che le basi statistiche riconosciute dalla vigilanza sono state neutralizzate mediante semplificazioni grossolane. Questi accertamenti hanno avuto come conseguenza che ora le tariffe vengono approvate, in misura crescente, solo a tempo determinato. In questo modo viene concesso agli assicuratori il tempo necessario per apportare gli adeguamenti necessari. Già nel proprio Rapporto sulla trasparenza nella previdenza professionale la FINMA aveva constatato una riduzione dell'offerta concernente l'assicurazione integrale.¹⁶

Attualmente nell'assicurazione individuale sulla vita vengono in genere offerti solo prodotti senza interessi garantiti ridotti o con garanzie limitate. Per questo motivo, la necessità di adeguare in tal senso le norme del diritto in materia di vigilanza appare ora meno impellente. Ciononostante, la FINMA continua a lavorare congiuntamente all'industria assicurativa per fissare un tasso di interesse tecnico che sia compatibile con interessi garantiti. Anche in futuro il quadro normativo in materia di vigilanza dovrà permettere prodotti di questo tipo.

Stabili anche nel 2017 le assicurazioni contro i danni

Anche nel 2017, malgrado un mercato molto saturo e una forte concorrenza, gli assicuratori svizzeri contro i danni hanno conseguito utili elevati che si sono attestati a livelli stabili, non da ultimo anche grazie ai migliori risultati degli investimenti di capitale. Inoltre, il mercato interno si conferma redditizio, registrando ancora una volta una crescita del volume dei premi.

Gli assicuratori dei rami danni si preparano attivamente ad affrontare il futuro digitale. Alcune imprese di assicurazione giungono in possesso del know-how necessario tramite progetti propri, mentre altre optano per l'acquisizione di ditte in posses-

so di competenze e tecnologie specifiche. Nuove abitudini di vita e una serie di cambiamenti tecnologici richiedono tipologie di soluzioni e prodotti assicurativi innovativi. In particolare, acquistano maggiore rilevanza la copertura dei danni legati alla perdita di dati informatici, le assicurazioni contro il *cyber mobbing* e le assicurazioni di singoli beni, stipulate dal cliente direttamente al momento dell'acquisto. Alla fine del 2017 risultavano sottoposti alla sorveglianza della FINMA 97 assicuratori contro i danni.

Riassicuratori solidi in un contesto che resta globalmente difficile

Dal 1° gennaio 2017 due nuove imprese di riassicurazione e una società *captive* di riassicurazione hanno avviato l'attività in Svizzera. Nel corso dell'anno, a tre fusioni di imprese con sede in Svizzera e una decisione di liberazione dalla vigilanza con successivo trasferimento del domicilio all'estero si è contrapposto il rilascio dell'autorizzazione a una nuova società *captive* di riassicurazione.

Il contesto del mercato, caratterizzato da una capacità di copertura eccedente, si è rivelato persistentemente difficile. Catastrofi naturali, come i cicloni tropicali (uragani), hanno causato un numero eccezionalmente elevato di grandi sinistri nella seconda metà dell'anno e segnato così la fine di un periodo caratterizzato da un onere dei sinistri per eventi di grandi proporzioni inferiore alla media, che durava dal 2011. Tali eventi incideranno sia sulla domanda che sull'offerta di coperture riassicurative, in particolare su quelle per catastrofi naturali.

Cooperazione internazionale nella sorveglianza di gruppi a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale

Nel 2017 risultavano assoggettati alla vigilanza sulle assicurazioni della FINMA sei gruppi assicurativi: uno nazionale, quattro internazionali e un conglomerato

¹⁶ L'impresa di assicurazione garantisce le prestazioni previdenziali al 100% e gli averi di vecchiaia LPP degli assicurati vengono remunerati una volta all'anno almeno al tasso d'interesse minimo previsto dalla legge, a prescindere dal fatto che gli assicuratori abbiano conseguito o meno un rendimento corrispondente sugli averi di vecchiaia investiti sul mercato dei capitali. Una situazione di sottocopertura non è ammessa.

internazionale. La vigilanza sulle assicurazioni di gruppi o di conglomerati è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale. La collaborazione con le autorità di vigilanza estere competenti per le imprese costituisce un elemento chiave della sorveglianza di gruppi esercitata dalla FINMA e avviene primariamente nel quadro di *supervisory college*. Nel 2017 i *supervisory college* si sono concentrati sulla valutazione comune del rischio dei gruppi assicurativi. Oltre a questi incontri semestrali/annuali, la FINMA scambia costantemente informazioni con le autorità di vigilanza estere.

Attuazione della nuova Circolare FINMA 17/3 «SST» e primato dei modelli standard rispetto all'utilizzo dei modelli interni

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova Circolare FINMA 17/3 «SST», basata sulla rivista Ordinanza sulla sorveglianza (OS) posta in vigore il 1° luglio 2015. La nuova circolare descrive tra l'altro il processo di approvazione e i requisiti per l'utilizzo di un modello SST interno.

Nel 2017 circa 25 imprese di assicurazione hanno presentato prove della necessità. Nello specifico, gli assicuratori devono comprovare che i modelli standard della FINMA non rispecchiano in modo sufficiente la loro situazione di rischio. In molti casi tale prova non riguardava l'intero modello SST, bensì solo alcune parti di esso. In linea generale, la FINMA ha riconosciuto la necessità di un modello interno soprattutto per l'elaborazione di modelli relativi ai rischi di catastrofi naturali.

Dal 2016 i modelli standard per i riassicuratori e per il ramo della previdenza professionale sono stati elaborati ex novo. I modelli standard per la previdenza professionale hanno incluso una revisione parziale del modello per il rischio assicurativo e una rielaborazione completa del modello per il rischio di mercato.

Quest'ultimo sarà utilizzato in tutti i rami assicurativi. La FINMA ha adeguato il modello standard per gli assicuratori contro le malattie riguardo alla presa in considerazione degli impegni a lungo termine. Per la documentazione di un modello interno volto alla modellizzazione delle catastrofi naturali, la FINMA ha pubblicato un modello predefinito, il quale consentirà di esaminare i modelli in modo efficiente.

Nel 2017, 60 dei 143 assicuratori che sottostanno all'obbligo SST hanno presentato il rapporto delle loro quote SST basandosi su un modello interno. 83 società, in particolare tutti gli assicuratori contro le malattie e quasi tutte le *captive*, hanno utilizzato un modello standard. La FINMA prevede che, dato il perfezionamento dei modelli standard, entro il 2020 il numero di coloro che si avvalgono di modelli interni sarà ulteriormente dimezzato. I modelli interni copriranno generalmente i rischi di catastrofi naturali oppure, nel caso di gruppi o conglomerati assicurativi, la modellizzazione di gruppi.

Cifre SST per rami assicurativi

Rispetto all'anno precedente, nel 2017 il capitale previsto richiesto, come pure il capitale sopportante i rischi in tutti i rami assicurativi sono rimasti relativamente stabili. Dato che l'importo minimo (*market value margin*, MVM) viene ora considerato diversamente, nella media di mercato i quozienti SST sono aumentati di circa il 10 % (o 20 punti percentuali). Negli anni precedenti, il quoziente SST corrispondeva al quoziente risultante dal capitale sopportante i rischi e dal capitale previsto. A partire dall'inizio del 2017, esso è il quoziente avente al numeratore il capitale sopportante i rischi meno il valore atteso dell'importo minimo attualizzato e al denominatore il capitale di rischio su un anno. Per facilitare il confronto dei dati, nella seguente tabella anche le cifre relative al SST 2016 sono state determinate con il nuovo approccio di calcolo.

Cifre SST per rami assicurativi

Imprese di assicurazione	SST 2017 (dopo rettifiche, stato: 1.1.2017)		SST 2016 (dopo rettifiche, stato: 1.1.2016)	
	Quoziente SST	Numero di coperture insuffi- cienti	Quoziente SST	Numero di coperture insuffi- cienti
Assicurazioni sulla vita	160 %	1 (16)	158 %	1 (17)
Assicurazioni contro le malattie	250 %	0 (20)	263 %	0 (22)
Assicurazioni contro i danni	225 %	0 (53)	203 %	1 (54)
Riassicurazioni	223 %	0 (30)	219 %	0 (31)
<i>Captive</i> di riassicurazione	200 %	3 (24)	204 %	0 (20)
Totale	202 %	4 (143)	195 %	2 (144)

Il comparto «*Captive* di riassicurazione» riporta le *captive* che utilizzano il corrispondente modello standard. Tutte le altre *captive* di riassicurazione sono sussunte nel comparto «Riassicurazioni».

Il numero che precede la parentesi corrisponde al numero di società con copertura insufficiente, mentre fra parentesi è riportato il numero totale di società. Esempio: «1 (16)» significa che, su un totale di 16 società, una sola società ha una copertura insufficiente.

Primo ORSA (*Own Risk and Solvency Assessment*) per le imprese di assicurazione

In conformità alla Circolare FINMA 16/3 «ORSA», il 31 gennaio 2016 i gruppi assicurativi assoggettati hanno presentato per la prima volta un rapporto sui risultati dell'ORSA. Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 hanno adempiuto per la prima volta quest'obbligo entro il 31 gennaio 2017. Le imprese delle categorie di vigilanza 4 e 5 sono tenute a svolgere un ORSA e a documentarne internamente i risultati. Uno degli elementi centrali dell'ORSA è costituito dalla prospettiva di lungo periodo, che copre l'esercizio in corso e ad almeno al-

tri due esercizi. L'impresa di assicurazioni espone in modo integrato il proprio profilo di rischio globale, coprendo in tal modo tutti i rischi essenziali. In base a ciò effettua una valutazione del proprio fabbisogno complessivo di capitale sotto tutti i punti di vista rilevanti per l'impresa. Nel rapporto spiega quali sono le attività coperte dall'ORSA e descrive le misure implementate o previste per ridurre i rischi.

Nella scelta delle prospettive relative al fabbisogno di capitale, alcune imprese hanno considerato esclusivamente il SST. Occorre tuttavia tenere conto altresì di tutti i parametri gestionali internamente rile-

Nessuna nuova regolamentazione – attuazione delle circolari FINMA sottoposte a revisione

Nel 2017, eccetto la Circolare FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni», non sono state emanate nuove normative. L'accento è stato posto, oltre che sull'applicazione della Circolare FINMA 17/3 «SST», sull'attuazione dell'*Own Risk and Solvency Assessment* (ORSA) per imprese di assicurazione, *public disclosure* e *corporate governance*. Per consentire alle imprese di assicurazione di implementare le disposizioni nuove o modificate, alcune delle nuove circolari contemplano termini transitori, alcuni dei quali non sono ancora scaduti.

Circolari FINMA con termini transitori ancora in corso

La Circolare FINMA 17/2 «*Corporate governance* – assicuratori» contiene disposizioni transitorie per l'attuazione delle norme concernenti il numero minimo di membri del consiglio di amministrazione (nm. 17), i requisiti in materia di indipendenza che i membri del consiglio di amministrazione devono adempiere (nm. 18–23), nonché il comitato di audit e il comitato di rischio (nm. 25–27). L'attuazione deve avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2019. In singoli casi motivati, la FINMA può concedere deroghe.

Per l'implementazione delle ipotesi per la valutazione alla fine del periodo di un anno a partire dalla data di riferimento (nm. 35–43) nei modelli SST ammessi, la Circolare FINMA 17/3 «SST» prevede un termine transitorio fino al 1° gennaio 2020.

vanti utilizzati per la conduzione dell'impresa. In futuro l'ORSA sarà integrato in modo ancora più efficace nei processi delle imprese e diventerà uno strumento importante per la pianificazione e la gestione dei rischi. Per gli assicuratori l'ORSA rappresenta un valore aggiunto, non da ultimo grazie alla visione integrata dei diversi parametri gestionali dell'impresa. Il perfezionamento costante di questo strumento porterà nei prossimi anni all'affermazione di una *best practice* riguardo a vari elementi dell'ORSA. La FINMA seguirà tale sviluppo, intrattenendo un dialogo costante con le imprese.

Primo rapporto sulla situazione finanziaria in ambito *public disclosure*

Entro il 30 giugno 2017, tutte le imprese di assicurazione hanno inoltrato per la prima volta un rapporto sulla propria situazione finanziaria. Oltre a fornire chiarimenti sulla presentazione dei conti, tale rapporto espone anche cifre calcolate secondo una valutazione prossima al mercato e informazioni sulla solvibilità SST. La Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (*public disclosure*)» fissa la struttura e il contenuto del rapporto.

La FINMA ha esaminato i rapporti sulla situazione finanziaria relativi all'esercizio 2016 per valutarne la loro completezza e struttura ai sensi della Circolare FINMA 16/2. Tutti gli assicuratori hanno ricevuto un riscontro dettagliato, di cui deve essere tenuto conto nei rapporti concernenti l'esercizio 2017.

La FINMA ha deciso che non sussiste l'obbligo di pubblicazione per i rapporti sulla situazione finanziaria dell'esercizio 2016. I rapporti sulla situazione finanziaria dell'esercizio 2017 dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2018 ed essere presentati alla FINMA immediatamente dopo tale data.

Attuazione delle disposizioni aggiornate in materia di *corporate governance*

La FINMA verifica costantemente l'attuazione dell'aggiornata Circolare FINMA 17/2 «*Corporate governance* – assicuratori» nell'ambito delle regolari procedure di vigilanza. A tal fine, per esempio, il *governance assessment*¹⁷ fornisce informazioni sulla situazione nelle imprese. La *corporate governance* è regolarmente oggetto di esame di controlli in loco svolti dalla FINMA. Nel 2017 la FINMA ha dedicato particolare attenzione ai requisiti posti alla funzione di *compliance*, alla nuova regolamentazione in materia d'indipendenza per i membri del consiglio di amministrazione, nonché alla costituzione e alla composizione di comitati in seno a tale organo.

¹⁷ Il *governance assessment* è uno strumento che consente alla FINMA di eseguire una valutazione sistematica della *corporate governance* delle imprese di assicurazione, sulla base di un rilevamento periodico di informazioni.

La FINMA vigila su un'impresa di assicurazioni, dall'inizio della sua attività fino alla liberazione dalla vigilanza, subordinatamente all'adempimento integrale degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione.

A partire dal rilascio dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa fino al momento in cui l'impresa di assicurazione viene liberata dalla vigilanza, la FINMA esercita la vigilanza corrente sulla sua attività. In casi critici la FINMA adotta misure per tutelare gli assicurati dal rischio di insolvenza dell'impresa di assicurazione e da eventuali abusi. Le misure possono arrivare fino alla revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa.

La FINMA sorveglia costantemente l'attività ordinaria e la solvibilità delle imprese di assicurazione. Nei paragrafi seguenti vengono esplicitati gli strumenti della «vigilanza corrente».

Regolare flusso di informazioni: il reporting prudenziale

Il processo di vigilanza si basa primariamente su cifre e rapporti che le imprese di assicurazione e i gruppi assicurativi presentano periodicamente, in genere a cadenza annuale. Il *reporting* prudenziale comprende il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza, entrambi al 31 dicembre. Essi sono completati dal rapporto SST, dal rendiconto sulla liquidità e dall'autovalutazione di diversi aspetti in materia di *corporate governance*. I gruppi assicurativi e le imprese di assicurazione con totale di bilancio maggiore e potenziale di rischio più elevato (imprese delle categorie di vigilanza 2 e 3) allestiscono inoltre un'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA, cfr. pag. 55). I rapporti sono integrati da documenti delle relative società di audit, comprendenti un rapporto sulla verifica prudenziale, documentazioni di audit relative ai principali ambiti tematici indicati e un'analisi dei rischi.

Cambiamenti presso la società di assicurazione: comunicazioni *ad hoc*

Oltre a questi rendiconti fissi e regolari, vengono effettuate comunicazioni *ad hoc*. Eventuali cambia-

menti presso un'impresa di assicurazione generano l'obbligo di comunicazione. Per esempio, un cambiamento nella composizione del consiglio di amministrazione o della direzione nel quadro del piano d'esercizio secondo il diritto in materia di vigilanza dell'impresa di assicurazione deve essere comunicato alla FINMA ed è soggetto alla sua approvazione. Anche transazioni specifiche, per esempio modifiche di partecipazioni, fusioni, separazioni e trasferimenti di effettivi di assicurati costituiscono processi soggetti all'obbligo di comunicazione e/o approvazione. Infine, devono essere comunicate anche fattispecie esterne all'impresa di assicurazione, qualora esercitino un'influenza materiale sulla stessa.

Elaborazione costante delle informazioni e rating di vigilanza

La FINMA analizza costantemente il *reporting* prudenziale annuale come pure le informazioni e gli elementi inoltrati *ad hoc*. Inoltre, verifica varie fattispecie direttamente presso le imprese di assicurazione. Le informazioni così raccolte e la loro valutazione confluiscono in un cosiddetto rating di vigilanza per ciascuna impresa di assicurazione. In base alla valutazione complessiva, la FINMA stabilisce individualmente le priorità per l'ulteriore svolgimento della vigilanza, che possono consistere nella documentazione aggiuntiva concernente singoli punti e arrivare fino all'intensificazione della vigilanza o a procedimenti di *enforcement*.

Analisi su tematiche specifiche sull'esempio dell'assicurazione sulla vita

Gli assicuratori sulla vita che offrono in Svizzera prodotti della previdenza professionale sono tenuti a soddisfare particolari requisiti sanciti dal diritto in materia di vigilanza. Per questo tipo di affari, essi devono per esempio costituire un apposito patrimonio vincolato, che serve a garantire i diritti degli assicurati. I valori di mercato dei patrimoni vincolati di tut-

ti gli assicuratori sulla vita nel settore della previdenza professionale ammontano attualmente a circa CHF 200 miliardi. In conformità a particolari disposizioni legislative, gli assicuratori devono garantire un elevato grado di trasparenza nei confronti degli assicurati e ripartire gli utili tra gli stipulanti e gli assicuratori sulla vita. Il cosiddetto «Conto di esercizio della previdenza professionale» garantisce l'osservanza di tali norme. La FINMA controlla il conto di esercizio in base a un apposito programma di verifica. Pubblica altresì un rapporto sulla trasparenza con informazioni dettagliate su tutti gli assicuratori sulla vita che operano in questo ambito. Inoltre, nella previdenza professionale, prima di poter essere applicate dagli assicuratori sia le tariffe sia le condizioni generali di assicurazione devono essere verificate preventivamente dalla FINMA. Le tariffe non devono mettere a repentaglio la solvibilità dell'impresa di assicurazioni né costituire un abuso. Una sfida particolarmente ardua è avvalorata dal fatto che nella previdenza professionale alcuni parametri, come l'aliquota di conversione obbligatoria, sono prescritti a livello regolamentare.

Approvazione delle tariffe nell'assicurazione malattie complementare

Prima di lanciare sul mercato un prodotto di assicurazione complementare alla copertura sociale contro le malattie, gli assicuratori contro le malattie devono fornire alla FINMA varie informazioni e sottoporre alla sua attenzione le condizioni generali di assicurazione. La FINMA approva il prodotto se esso non mette a repentaglio la solvibilità né contiene elementi di abuso. Un abuso può configurarsi, per esempio, se un'impresa di assicurazioni consegue con un determinato prodotto utili eccessivamente elevati a lungo termine oppure se sussistono disparità di trattamento ingiustificate a livello tariffario. La FINMA vigila inoltre affinché le imprese di assicurazione concedano correttamente i diritti di trasferi-

mento, prescritti dalla legge, in caso di portafogli assicurativi chiusi. Gli assicurati con prodotti che non vengono più distribuiti devono avere la possibilità di passare ad altre soluzioni assicurative che continuano a registrare nuovi clienti e presentano una migliore eterogeneità dei rischi, con un vantaggio per gli assicurati sul piano dell'ammontare dei premi.

Dialoghi in materia di vigilanza

A seconda della grandezza, della complessità e della dinamica dell'impresa di assicurazioni, la FINMA stabilisce una periodicità per attuare con essa un reciproco scambio di informazioni in merito a questioni di attualità. Il contatto avviene a diversi livelli gerarchici, in parte anche alla presenza del direttore della FINMA. Da alcuni anni vengono organizzati regolari dialoghi con i membri dei consigli di amministrazione di imprese grandi e medio-grandi.

Sorveglianza individuale e sorveglianza di gruppi

La vigilanza sui gruppi e sui conglomerati assicurativi è complementare alla vigilanza sulle imprese di assicurazione. Molte tematiche sono importanti sia per la sorveglianza individuale sia per la sorveglianza di gruppi. La sorveglianza di gruppi è incentrata sull'analisi e sulla valutazione dei rischi in cui incorrono i grandi gruppi che operano perlopiù su scala internazionale. Al riguardo, i gruppi vengono considerati secondo una visione d'insieme consolidata. Inoltre, la FINMA analizza e sorveglia i processi e le strutture interni al gruppo. Nella sorveglianza di gruppi, nella maggior parte dei casi la legge sancisce solo semplici obblighi di comunicazione, mentre per le imprese di assicurazione è spesso previsto l'obbligo di approvazione.

La vigilanza nel contesto internazionale

La maggior parte dei gruppi e dei conglomerati assicurativi assoggettati alla vigilanza della FINMA è

Ciclo annuale della vigilanza sulle assicurazioni

Gli assicuratori devono presentare il loro rendiconto annuale entro il 30 aprile, i riassicuratori entro il 30 giugno. Nei mesi successivi la FINMA esamina la rendicontazione e conclude i propri lavori alla fine di ottobre con una presa di posizione in merito. Se necessario, entro tale periodo determina generalmente anche il modello da utilizzare per il Test svizzero di solvibilità (SST) dell'anno successivo. Le comunicazioni *ad hoc* degli assicuratori solitamente non sono prevedibili e causano quindi un onere di entità variabile per la verifica.



attiva su scala internazionale. La FINMA, quale autorità preposta alla sorveglianza di gruppi, si coordina con le autorità di vigilanza delle rispettive succursali e filiali estere durante i cosiddetti *supervisory*

college. L'organizzazione della cooperazione è fissata nei *coordination agreement*. Nei *supervisory college* sono rappresentate, a seconda del gruppo assicurativo, da 5 a 25 autorità di vigilanza estere.

Aspetti salienti della vigilanza in ambito assicurativo nel 2018

Nel 2018 la vigilanza sulle assicurazioni continuerà a essere incentrata soprattutto sulle priorità finora fissate negli ambiti di *corporate governance*, contesto di bassi tassi d'interesse e modelli standard SST. La vigilanza sulle assicurazioni sarà maggiormente orientata al rischio e alla tutela dei clienti e caratterizzata da ulteriori sviluppi di natura tecnica.

L'attività di vigilanza continuerà a essere focalizzata sulla *corporate governance* e, in particolare, sull'integrità giuridica e di fatto delle imprese di assicurazione. In questo contesto rivestono un ruolo di primo piano la resilienza e la capacità delle strutture di operare in scenari di stress. La vigilanza continuerà a vagliare scrupolosamente le ripercussioni del contesto di bassi tassi d'interesse. In particolare, costituirà un tema centrale la costituzione di sufficienti riserve nell'assicurazione sulla vita. Dovrà inoltre essere portato a termine, in collaborazione con il settore, lo sviluppo dei nuovi modelli standard per il SST; al riguardo, l'accento sarà posto sulla gestione dei conti testimoni e di test sul campo. Inoltre, nel 2018 le imprese di assicurazione pubblicheranno per la prima volta i loro rapporti finanziari comprensivi dei quozienti di solvibilità.

Potenziamento della vigilanza basata sul rischio e sulla protezione dei clienti

Conformemente all'orientamento strategico della FINMA, la vigilanza nel settore assicurativo dovrà essere ulteriormente orientata al rischio e alla protezione dei clienti. Costituisce un elemento centrale lo svolgimento di controlli in loco mirati e orientati ai rischi. Per mettere a punto in modo mirato questo strumento di sorveglianza, la vigilanza deve garantire che tutte le informazioni disponibili sulle condizioni delle imprese di assicurazione siano analizzate in modo sistematico. Il maggiore impiego di risorse cagionato dai controlli in loco sarà reso possibile da un guadagno in termini di efficienza in altri ambiti di vigilanza.

Maggiore efficienza nell'interazione tra la FINMA e gli assoggettati

Conformemente ai propri obiettivi strategici, la FINMA intende strutturare con maggiore efficienza l'attività di vigilanza. Una piattaforma digitale di rilevamento dovrà consentire di svolgere tutte le sequenze operative in modo semplice, efficiente e senza interruzioni dei processi, dalla registrazione dei dati alla validazione, fino al processo di autorizzazione. Ciò riguarda gli ambiti di rilevamento dei dati, di comunicazione e di *reporting*. Questa soluzione consentirà di sostituire anche l'attuale programma di *reporting* e monitoraggio FIRST (FINMA Insurance Reporting and Supervising Tool).

In sintesi: tendenze in un orizzonte di lungo termine nel settore assicurativo

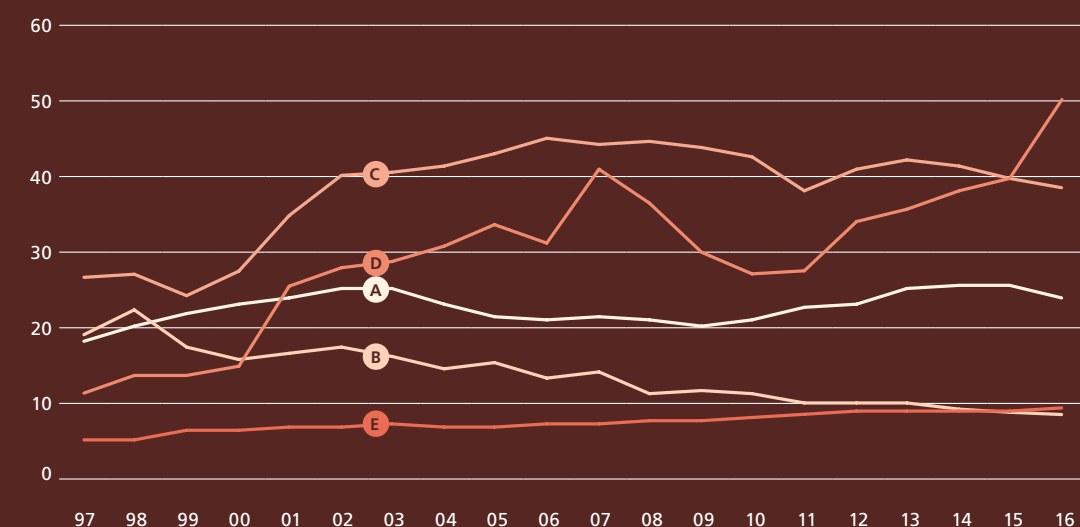
La concentrazione del mercato negli ultimi vent'anni non ha compromesso la concorrenza fra le imprese di assicurazione. Ciò è confermato da spostamenti di rilievo tra i leader del mercato. La redditività dei capitali propri, elevata in tutti i rami, negli ultimi anni si è sviluppata in modo nettamente divergente.

Premi lordi contabilizzati

Andamento dei premi lordi contabilizzati, per ramo; assicuratori sulla vita (vita individuale, vita collettiva), assicuratori contro i danni, riassicuratori (senza *captive* di riassicurazione), assicuratori contro le malattie (comprese le casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari).

in mia. CHF

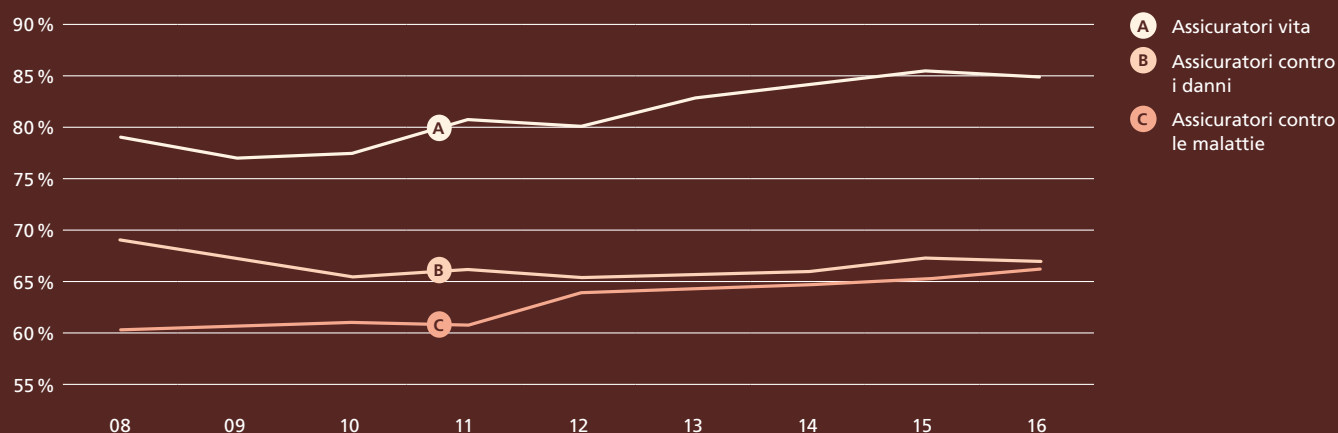
- A** Assicuratori vita, ramo vita collettiva
- B** Assicuratori vita, ramo vita individuale
- C** Assicuratori contro i danni
- D** Riassicuratori
- E** Assicuratori contro le malattie



Negli ultimi due decenni il volume dei premi è cresciuto in tutti i rami, eccetto in quello vita individuale, in cui abbastanza presto e parallelamente al numero di offerenti si è fatta strada una tendenza al ribasso. Dopo l'apice raggiunto nel 1998 con oltre CHF 22 miliardi, il volume dei premi è calato di oltre il 60 % a meno di CHF 9 miliardi alla fine del 2016. Negli affari vita collettiva, nell'autunno 2016 il volume dei premi è risultato inferiore a quello del 2003. La raccolta dei premi lordi dei riassicuratori svizzeri si è quasi quintuplicata, mentre il numero dei riassicuratori è raddoppiato. Ciò conferma la competitività della piazza finanziaria svizzera. L'andamento della raccolta dei premi lordi non ha tuttavia avuto un'evoluzione costante. A un primo picco massimo, raggiunto nel 2007, è seguito un netto crollo, riconducibile soprattutto alla gestione della crisi da parte di un grande riassicuratore svizzero. In questo diagramma, l'andamento dei premi dell'assicurazione contro i danni è rappresentato in modo significativo solo parzialmente. Il volume complessivo del mercato è nettamente influenzato da un offerente che contabilizza un notevole volume di premi all'estero. L'assicurazione contro le malattie registra una crescita relativamente costante per tutto il periodo, non da ultimo in ragione dell'aumento dei costi per la sanità.

Quota di mercato combinata delle cinque maggiori imprese di assicurazione, per ramo

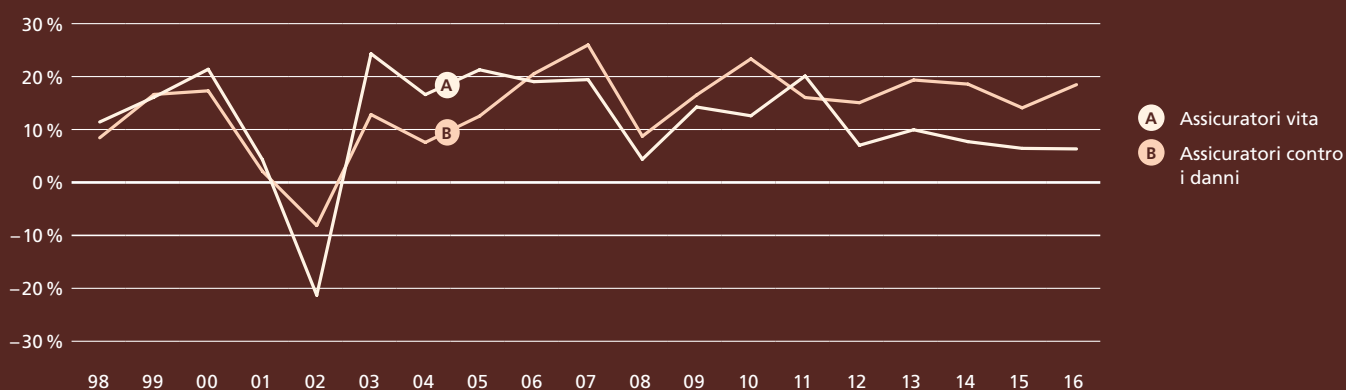
Evoluzione della quota di mercato combinata delle cinque maggiori imprese di assicurazione agli affari diretti svizzeri, per ramo (assicuratori vita, assicuratori contro i danni, assicuratori contro le malattie)



Uno sguardo all'evoluzione della quota di mercato dal 2008 delle cinque maggiori imprese di assicurazione mostra che la concentrazione permane elevata nei rami vita e malattia, mentre nei rami danni si osserva una certa continuità. Le quote di mercato dei singoli offerenti sono in parte mutate sensibilmente. In questo contesto, le principali imprese di assicurazione contro i danni hanno perso quote di mercato.

Rendimento del capitale proprio

Andamento del rendimento medio del capitale proprio (affari mondiali) nell'assicurazione sulla vita e nell'assicurazione contro i danni (senza assicurazioni malattie complementari)



Nel corso degli ultimi 20 anni il numero di assicuratori sulla vita è diminuito drasticamente da 32 a meno di 20, mentre quello degli assicuratori contro i danni (compresi gli assicuratori contro le malattie nel ramo complementare) dagli iniziali 105 si è stabilizzato a circa 120. Le ragioni all'origine di questo trend divergente sono riconducibili alla minore attrattività esercitata dalla previdenza professionale, al perdurare dei bassi tassi d'interesse negli ultimi anni e al rendimento del capitale proprio. Sia pure con qualche riserva, il rendimento dei capitali propri, qui registrato su base statutaria, rappresenta un buon indicatore in un'ottica di più lungo termine. Si osserva che per molto tempo l'assicurazione sulla vita e quella contro i danni hanno avuto uno sviluppo più o meno parallelo. In entrambi i rami è nettamente visibile la crisi del 2002. Allora il rendimento medio del capitale proprio su base statutaria era pari a circa il 13 %. Questo andamento parallelo si è protratto fino alla fine del 2010, poi si è interrotto. Nell'assicurazione contro i danni la quota di capitale proprio è cresciuta a un livello di circa 20 %, mentre nell'assicurazione sulla vita è scesa nettamente al di sotto del 10 %. Il contesto di bassi tassi d'interesse rende evidentemente poco interessante il modello commerciale degli assicuratori sulla vita, mentre incide in modo marginale sul rendimento degli assicuratori contro i danni.

Per quanto concerne la vigilanza sui mercati, nel 2017 la FINMA si è concentrata sulle misure di monitoraggio susseguenti alla valutazione sulla Svizzera del Gruppo d'azione finanziaria internazionale, sull'ulteriore sviluppo dei concetti di vigilanza orientati al rischio degli OAD come pure sul sistema delle sanzioni e di comunicazione relativo agli OAD. Inoltre, congiuntamente ad altri ambiti di vigilanza, è stata esaminata la segmentazione della clientela nelle attività di investimento.

Fra gli assoggettati della FINMA si annoverano anche le infrastrutture del mercato finanziario (IMF), gli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) del settore parabancario e gli organismi di autodisciplina secondo la Legge sul riciclaggio di denaro (OAD). Per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il rispetto delle norme di comportamento nei confronti dei clienti in materia d'investimenti (*suitability*), il commercio di derivati e i sistemi di negoziazione, le agenzie di rating, le attività di audit e la presentazione dei conti, la FINMA ha istituito dei centri di competenza centrali preposti al coordinamento della vigilanza su tutti gli ambiti di attività.

Misure di monitoraggio susseguenti all'esito della valutazione del GAFI sulla Svizzera

Tra il 2015 e il 2016, il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione. L'esame comprende una valutazione globale del dispositivo di difesa di un Paese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di cui la regolamentazione dei mercati finanziari costituisce una parte essenziale. In ragione di alcune carenze constatate nel suo dispositivo, la Svizzera, nonostante una valutazione complessivamente buona, verrà sottoposta a una procedura di monitoraggio rinforzato (cosiddetto *enhanced follow-up*). Il 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha comunicato l'orientamento dei lavori successivi al rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI e incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da porre in consultazione. Inoltre, ha sottolineato l'importanza dei lavori concernenti la revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e dei regolamenti degli OAD.¹⁸ Nel quadro di questo pacchetto di misure, la FINMA ha discusso con i rappresentanti della piazza finanziaria varie proposte di soluzioni e nei mesi di settembre e

ottobre 2017 ha condotto un'indagine conoscitiva pubblica sulla revisione parziale dell'ORD-FINMA. L'adozione dell'ORD-FINMA parzialmente rivista è prevista per l'estate 2018 e l'entrata in vigore per il 2020, tuttavia le novità materiali sull'accertamento dell'avente economicamente diritto, nonché l'aggiornamento periodico delle informazioni sui clienti devono essere disciplinate a livello legislativo sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva.

Inoltre, sul piano dell'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro, nel rapporto di valutazione sulla Svizzera sono state formulate una serie di raccomandazioni concernenti l'attività di vigilanza della FINMA e degli OAD. La FINMA ha pertanto ulteriormente rafforzato la propria attività di vigilanza in materia di comunicazione secondo la LRD; inoltre, essa si adopera per un'armonizzazione dei concetti di vigilanza degli OAD. Nel quadro del monitoraggio rinforzato, la Svizzera è tenuta a riferire annualmente al GAFI. I lavori della Svizzera concernenti la procedura di *follow-up* sono coordinati dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Vigilanza sul settore parabancario 2017

La FINMA ha precisato e aggiornato i concetti di vigilanza concernenti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e gli organismi di autodisciplina. Nel fare ciò, ha tenuto conto sia degli elementi acquisiti autonomamente nell'attività di vigilanza sia delle raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI. Gli adeguamenti sono in linea con l'analisi nazionale dei rischi del gruppo di coordinamento interdepartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Anche nel 2017 la FINMA ha ulteriormente sviluppato in particolare i concetti di vigilanza basati sul rischio degli OAD, affiancando questi ultimi allo scopo di armonizzare la vigilanza orientata al rischio nel settore parabancario. I risultati della

¹⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 28 luglio 2017 ([www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-67338.html](http://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale/msg-id-67338.html)).

valutazione sulla Svizzera del Gruppo d'azione finanziaria internazionale hanno indotto la FINMA a concentrarsi sulle priorità fissate nel sistema delle sanzioni e di comunicazione nel corso dei controlli in loco condotti presso gli OAD nel 2017.

Conoscenze ottenute nel quadro della vigilanza in materia di *suitability*

Nell'ottica di un controllo incrociato sull'applicazione degli obblighi ai sensi del diritto in materia di vigilanza presso gli assoggettati, ogni anno la vigilanza relativa alla *suitability* viene incentrata su determinate priorità che costituiscono oggetto di esame di tutti i controlli in loco. Ciò consente di disporre di valori di riferimento (*benchmarking*) su temi specifici. Nel 2017 la FINMA ha posto un accento particolare sulla segmentazione della clientela nelle attività di investimento in funzione dei vari servizi erogati (gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, *execution-only*) e sulle norme di comportamento che ne derivano. La delimitazione dei servizi che l'intermediario finanziario deve fornire nei confronti del cliente nelle attività di investimento risulta attualmente, fra l'altro, dai requisiti generali in materia di gestione del rischio, dagli obblighi di diligenza a livello di legge (in particolare la LBVM) e dall'autodisciplina riconosciuta, oltre che dalla giurisprudenza.

Dalla vigilanza in questo ambito emerge che alcune banche applicano già con coerenza la segmentazione dei clienti in base alla prestazione da erogare, mentre altri istituti non hanno ancora operato integralmente una distinzione fra clienti della consulenza sugli investimenti e clienti *execution-only*. Ne deriva che i clienti vengono talvolta classificati come *execution-only* anche se la maggior parte di essi si avvale sporadicamente o addirittura regolarmente di servizi di consulenza della banca, rendendo talvolta difficile una delimitazione, in quanto spesso la loro erogazione avviene senza contratti scritti. Tutta-

via, in assenza di un'esplicita dichiarazione, anche un comportamento implicito può generare un contratto di consulenza in materia di investimenti e, nel caso in cui non venisse riconosciuto, causare rischi giuridici latenti. Pertanto, gli intermediari finanziari interessati devono essere estremamente vigili nella definizione dei loro processi di *suitability* e nella valutazione concernente le norme di comportamento che i clienti devono adempiere.

La FINMA si è occupata in misura maggiore delle differenze, in parte significative, tra i singoli istituti finanziari a livello di qualità ed entità dei processi di *suitability* applicati. Spesso gli istituti attivi soprattutto a livello internazionale, che operano principalmente nella gestione patrimoniale, hanno già implementato ampi processi, in parte basati su norme estere più rigorose. La FINMA constata piuttosto una necessità di miglioramento presso le banche con orientamento regionale che in passato si sono concentrate prevalentemente sulle operazioni di credito. Per diversificare i redditi alla luce dell'attuale contesto di tassi d'interesse bassi, molti istituti ampliano la propria attività di investimento, il che non può tuttavia prescindere dall'introduzione e dall'osservanza di adeguati processi relativi all'adempimento delle corrispondenti norme di comportamento.

Rettifiche di valore per i rischi di perdita in ambito bancario

Le disposizioni concernenti la costituzione di rettifiche di valore per i rischi di perdita sono rimaste praticamente invariate dal 1994. Esse prevedono una duplice procedura, costituita dalle rettifiche di valore per i crediti compromessi e dalle rettifiche di valore per i rischi di perdita latenti. Entrambi i tipi di rettifiche di valore si basano in linea di principio sul cosiddetto approccio *incurred-loss*, secondo il quale le rettifiche di valore devono essere costituite solo nel momento in cui si verifica un evento di perdita. Alla

fine del 2017, il livello complessivo delle rettifiche di valore delle banche si attestava, in proporzione al volume creditizio, a un livello estremamente basso.

Sul piano internazionale, gli sviluppi si muovono in un'altra direzione. Con la costituzione delle rettifiche di valore non è più necessario attendere fino al verificarsi di un determinato evento di perdita, bensì lo sguardo deve essere maggiormente rivolto al futuro. Occorre inoltre includere informazioni più esaustive. Perciò, sia negli International Financial Reporting Standards (IFRS) sia negli US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP), gli approcci per la costituzione delle riserve di valore sono stati modificati in modo radicale. I nuovi standard pubblicati contengono approcci che prevedono la costituzione delle rettifiche di valore sulla base delle perdite attese (approcci *expected-loss*).

La FINMA è persuasa che, alla luce degli sviluppi internazionali, le norme finora vigenti in materia di costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita debbano essere migliorate. Le attuali disposizioni sono formulate in modo piuttosto generale. Si presume che, essendo in linea di principio orientate al passato, contribuiscano al livello di rettifiche di valore attualmente molto basso. L'obiettivo della

FINMA è perseguire un approccio orientato al rischio per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita, ragione per cui procede a un'analisi approfondita della situazione attuale; l'Autorità di vigilanza prevede che nel 2018 potrà informare sulle fasi successive.

Impiego di rating per la determinazione del patrimonio vincolato

Finora, gli assoggettati della FINMA potevano impiegare per scopi prudenziali i rating di fedafin AG relativi agli enti di diritto pubblico in Svizzera. All'inizio di ottobre 2017 la FINMA ha esteso il riconoscimento delle agenzie di rating in modo tale che, per la determinazione del patrimonio vincolato, le imprese di assicurazione possano utilizzare anche i rating di imprese parastatali e commerciali in Svizzera. In questo modo tiene conto della richiesta del mercato di fare emettere i rating da un numero maggiore di agenzie. Inoltre, per ulteriori agenzie di rating è in corso una procedura di riconoscimento. La FINMA ha altresì stabilito che, per le proprie stime in materia di solvibilità nel patrimonio vincolato, gli assicuratori possono fare riferimento ai rating delle banche. Tuttavia, a titolo integrativo, deve essere effettuata un'analisi propria.

I lavori per l'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria sono proseguiti. In questo contesto, l'autorizzazione è stata rinnovata alle infrastrutture del mercato finanziario già in essere e conferita a quelle nuove. Inoltre, nell'ambito dei derivati sono stati introdotti i nuovi obblighi in materia di riduzione dei rischi e di comunicazione.

Nuovi assoggettati secondo la LInFi

I lavori per l'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 sono proseguiti. L'autorizzazione è stata rinnovata al depositario centrale SIX SIS SA, alle borse SIX Swiss Exchange SA e BX Swiss SA e al sistema multilaterale di negoziazione SIX Corporate Bonds SA. Per quanto concerne le nuove infrastrutture del mercato finanziario (IMF), SIX Repo SA è stata autorizzata alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e SIX Trade Repository SA alla gestione di un repertorio di dati sulle negoziazioni svizzero. Parallelamente, la FINMA ha approvato le norme riviste dalle borse e dai sistemi multilaterali di negoziazione per l'adempimento degli obblighi della LInFi differiti al 1° gennaio 2018, concernenti la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, la garanzia di un commercio ordinato, la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza come pure gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei partecipanti. Infine, la FINMA ha riconosciuto un repertorio di dati sulle negoziazioni estero e altre due controparti centrali estere.

Obblighi di riduzione dei rischi e requisiti concernenti il margine per i derivati OTC

Nel 2017 sono stati posti in vigore una serie di obblighi in materia di derivati. Dal 1° gennaio 2017 vigono i primi obblighi di riduzione dei rischi per le operazioni in derivati *over the counter* (OTC), vale a dire gli obblighi concernenti la conferma tempestiva degli ordini, la riconciliazione reciproca del portafoglio, la risoluzione di controversie, la compressione del portafoglio e la valutazione. L'introduzione dei requisiti concernenti il margine per i derivati non compensati per il tramite di una controparte centrale (derivati OTC) è stata avviata all'inizio del 2017 nell'ottica di un allineamento alla normativa dell'Unione europea (UE). Gli obblighi di garanzia

per i derivati stipulati da due controparti della categoria più elevata (portafoglio di derivati di almeno CHF 3 bilioni) sono entrati in vigore il 4 febbraio 2017. Successivamente è stato introdotto l'obbligo di garanzia mediante versamenti dei margini iniziali per i derivati OTC stipulati dal 1° settembre 2017 da una controparte della categoria 2 (portafoglio di derivati di almeno CHF 2,25 bilioni). Nel contempo è entrato in vigore l'obbligo di versare i margini di Ovariazione (*variation margin*) per tutte le controparti. L'obbligo di versare i margini iniziali viene progressivamente esteso a tutte le controparti, di volta in volta al 1° settembre, fino al 2020. Inoltre, ora viene introdotto un termine transitorio di tre anni per le opzioni su azioni e i prodotti analoghi (art. 131 cpv. 5^{bis} OInFi).

A decorrere dal 1° agosto 2017, il Consiglio federale ha modificato i requisiti concernenti la garanzia bilaterale dei derivati OTC non compensati per il tramite di una controparte centrale (art. 100–106 OInFi). I nuovi requisiti comportano alcune facilitazioni volte a contrastare i paventati svantaggi sul piano della competitività fra i partecipanti al mercato svizzeri nel commercio di derivati globale, in particolare con controparti dall'UE. Pertanto, le summenzionate modifiche si basano principalmente sul corrispondente regolamento dell'UE, entrato in vigore soltanto all'inizio del 2017. L'approccio regolamentare è fondato su principi. Le norme modificate sono in linea con le disposizioni internazionali.

Decorrenza dell'obbligo di comunicazione per i derivati

L'obbligo di comunicazione secondo la LInFi è parte integrante degli impegni del G20 per la regolamentazione del mercato dei derivati. Tale obbligo mira a conseguire la trasparenza dei mercati dei derivati e la stabilità del sistema finanziario, e riguarda tutte le

controparti finanziarie e non finanziarie, oltre che tutte le transazioni su derivati da esse concluse. I dati delle transazioni devono essere comunicati ai cosiddetti repertori di dati sulle negoziazioni.

Il 1° aprile 2017 la FINMA ha concesso l'autorizzazione al repertorio di dati sulle negoziazioni SIX Trade Repository SA, Zurigo e il riconoscimento al repertorio di dati sulle negoziazioni Regis-TR S.A., Lussemburgo. In tal modo, i partecipanti al mercato svizzero possono adempiere il loro obbligo di comunicazione per i derivati tramite uno di questi repertori di dati sulle negoziazioni in conformità al diritto svizzero. Per il primo gruppo di persone soggette all'obbligo di comunicazione (partecipanti al mercato di grandi dimensioni e controparti centrali) l'obbligo di comunicazione è entrato in vigore il 1° ottobre 2017. Il 1° gennaio 2018 è stato posto in vigore l'obbligo di comunicazione in materia di derivati per le piccole controparti finanziarie. Affinché le piccole controparti non finanziarie non assoggettate alla sorveglianza della FINMA dispongano di un lasso di tempo sufficiente per l'implementazione tecnica del loro obbligo di comunicazione delle operazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, la FINMA ha prorogato la corrispondente disposizione transitoria dal 1° aprile 2018 al 1° gennaio 2019.¹⁹

L'obbligo di comunicazione per i derivati non deve essere confuso con l'obbligo generale di comunicazione relativo alle operazioni su valori mobiliari. Quest'ultimo era infatti in essere già prima che venisse licenziata la LInFi e perseguiva soprattutto l'integrità del mercato e la trasparenza. Nell'ottica di garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati dei valori mobiliari, la LInFi obbliga i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione a comunicare tutte le operazioni da loro effettuate in valori mobiliari

ammessi al commercio in tale sede di negoziazione. Le transazioni soggette all'obbligo di comunicazione devono poter essere ricostruite dall'autorità di sorveglianza del commercio nell'ambito della sua attività di vigilanza, in modo tale che la sede di negoziazione possa informare la FINMA in caso di sospetto di violazione della legge. Dal 1° gennaio 2018 l'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. In futuro, la comunicazione dovrà contenere anche informazioni concernenti l'avente economicamente diritto.

Introduzione dell'obbligo di compensazione per i derivati

Varie giurisdizioni hanno già applicato l'obbligo di compensazione per i derivati per il tramite di una controparte centrale (CCP). Il riconoscimento da parte della FINMA delle prime CCP estere che compensano prodotti derivati ha reso l'introduzione dell'obbligo di compensazione un tema di attualità anche in Svizzera. Il legislatore ha incaricato la FINMA di definire delle categorie di derivati da assoggettare all'obbligo di compensazione. Alla fine dell'anno è stata sottoposta a indagine conoscitiva una corrispondente proposta di concretizzazione nell'OInFi-FINMA. Il prossimo passo verso l'applicazione, l'introduzione dell'obbligo di negoziare determinati derivati esclusivamente tramite sedi di negoziazione riconosciute o sistemi organizzati di negoziazione, verrà effettuato in un secondo momento.

L'obbligo di compensazione concerne le controparti finanziarie (FC) e le controparti non finanziarie (NFC) con sede in Svizzera che oltrepassano un determinato volume di derivati OTC in corso. In linea di principio, l'obbligo di compensazione deve essere adempiuto dalle FC e dalle NFC anche nelle operazioni transfrontaliere con partner commerciali esteri. L'ob-

¹⁹ Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2017 del 18 ottobre 2017 (www.finma.ch/it/ews/2017/10/20171018-mm-aufsichtsmittelung-05-2017) disponibile in tedesco, francese e inglese.

bligo di compensazione viene adempiuto dalle FC e dalle NFC per il tramite di una CCP, la quale agisce in qualità di parte contrattuale tra l'acquirente e il venditore di un derivato. La CCP garantisce pertanto l'adempimento degli impegni contratti dall'acquirente e dal venditore. In questo modo si punta a ridurre il rischio di credito della controparte e a contribuire alla stabilità del mercato finanziario. Qualora per l'adempimento dell'obbligo di compensazione in una categoria di derivati non siano disponibili sufficienti CCP riconosciute, è consentita per un determinato periodo la compensazione dei derivati OTC per il tramite di determinate CCP estere non riconosciute.

Poiché il commercio svizzero di derivati viene praticato principalmente in via transfrontaliera, in particolare con partecipanti al mercato nell'UE, la regolamentazione svizzera si allinea innanzitutto al diritto europeo, segnatamente al Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (Regolamento EMIR) e alle corrispondenti disposizioni di esecuzione. La FINMA si basa su questo principio anche per la determinazione delle categorie soggette all'obbligo di compensazione per i derivati OTC come pure per il riconoscimento dell'equivalenza degli ordinamenti giuridici esteri nell'ambito della regolamentazione sui derivati.

Messa a punto di programmi di audit per il commercio di derivati

La FINMA ha iniziato ad abbozzare la verifica del rispetto degli obblighi vigenti in materia di commercio di derivati e sta mettendo a punto vari programmi di audit quali linee guida per un esame approfondito degli obblighi in materia di derivati secondo la LInFi. Al riguardo, la FINMA consulta le associazioni di categoria rilevanti e le società di audit, in particolare i gruppi di lavoro specializzati di EXPERTSuisse.

Priorità della vigilanza nell'ambito dei mercati per il 2018

Nel 2017, di concerto con le sedi di negoziazione svizzere sono già state precisate le misure necessarie per l'attuazione dei requisiti concernenti l'esercizio di una borsa applicabili dal 2018. Quanto esplicito concerne sia l'aumentata trasparenza in materia di pre-negoziazione sia l'identificabilità dell'attività di commercio praticata dai partecipanti sulla base della negoziazione algoritmica. In ragione della riorganizzazione degli obblighi di comunicazione, gli organi di sorveglianza del commercio dispongono di una base di dati nettamente più ampia.

Organi di sorveglianza del commercio delle borse

La collaborazione tra gli organi di sorveglianza del commercio delle borse gode di ulteriore sostegno. Nell'ottica di rafforzare la vigilanza sugli abusi di mercato, la FINMA controllerà l'utilizzo dei dati scambiati. La Circolare 18/1 «Sistemi organizzati di negoziazione» entrata in vigore il 1° gennaio 2017 concretizza inoltre gli obblighi per i gestori di un sistema organizzato di negoziazione (OTF), spesso gestito da banche e commercianti di valori mobiliari. Le prime verifiche saranno incentrate sul rispetto dei nuovi requisiti organizzativi da parte dei gestori.

Gruppi finanziari che includono infrastrutture del mercato finanziario

L'articolo 15 LInFi costituisce la base per l'organizzazione di una vigilanza consolidata su gruppi finanziari di cui fanno parte infrastrutture del mercato finanziario (IMF). Si applicano per analogia le corrispondenti norme concernenti i gruppi finanziari sancite dal diritto bancario. Oltre ai rischi specifici delle IMF, la FINMA valuta anche gli ulteriori rischi e considera la formulazione di criteri per un rilevamento e una copertura adeguati e consolidati dei rischi a livello di gruppo.

Sicurezza informatica ed esternalizzazioni

Le IMF esternalizzano molte attività a imprese terze, soprattutto prestazioni parziali afferenti al settore informatico. La valutazione di questo tipo di soluzioni di esternalizzazione è una priorità dell'attività di vigilanza. A livello internazionale, varie organizzazioni, come il Financial Stability Board (FSB) o l'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), attribuiscono grande importanza alla valutazione e al potenziamento della sicurezza informatica, la quale costituisce pertanto una priorità dell'attività di vigilanza della FINMA.

Piani di stabilizzazione delle infrastrutture del mercato finanziario

Con l'entrata in vigore della LInFi e il cambiamento di status delle IMF rilevanti (controparte centrale/depositario centrale; precedentemente regolamentati come banche) la FINMA ha altresì rilevato dalla Banca nazionale svizzera la competenza e la responsabilità integrale per il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione relativamente a tali IMF. La FINMA valuterà, e all'occorrenza aggiornerà, congiuntamente agli assoggettati gli attuali piani di stabilizzazione allestiti secondo l'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) finora vigente, con la valutazione della Banca nazionale svizzera (BNS). Inoltre, verranno avviati i lavori concernenti il piano di liquidazione nel rispetto delle condizioni quadro definite dal FSB nel 2017.

Attuazione dell'armonizzazione dei concetti di vigilanza degli organismi di autodisciplina

Nella vigilanza sul settore parabancario sarà attribuita particolare importanza all'attuazione materiale dell'armonizzazione dei concetti di vigilanza degli OAD. La FINMA rafforzerà ulteriormente la vigilanza sugli OAD costituiti da molti membri provenienti da settori a rischio. Inoltre, nell'ottica di migliorare anche in questi ambiti l'armonizzazione della prassi adottata dagli OAD, la FINMA perseguirà il monitoraggio delle misure scaturite dai controlli in loco per quanto riguarda il sistema delle sanzioni e di comunicazione. Infine, un altro tema prioritario della vigilanza sarà il rispetto delle norme in materia di indipendenza da parte degli OAD.

Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati

Nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario sono stati precisati gli obblighi di comunicazione come pure gli obblighi di registrazione e di tenere un giornale. Inoltre, per la prima volta la Circolare 18/1 «Sistemi organizzati di negoziazione» concretizza la corrispondente prassi in materia di vigilanza.

Circolare FINMA	Progetti di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Circolare 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari»	Revisione totale	Precisazione e spiegazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 39 LInFi e l'art. 37 OInFi, nonché secondo l'art. 15 LBVM e l'art. 31 OBVM e gli artt. 2-5 OInFi-FINMA.	Adeguamento alla nuova situazione giuridica e specificazione delle nuove disposizioni legali.	Sostituzione della Circolare 08/11 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari».	1.1.2018
Circolare 08/4 «Giornale dei valori mobiliari»	Revisione parziale	Sulla base dell'art. 15 cpv. 1 LBVM, dell'art. 38 LInFi, dell'art. 30 OBVM e dell'art. 36 OInFi vengono precisati gli obblighi di registrazione e di tenere un giornale secondo l'art. 1 OInFi-FINMA.	Le modifiche della circolare sono principalmente dovute alla revisione degli obblighi di comunicazione.	Oltre ad adeguamenti di natura redazionale, è stata implementata la disposizione concernente l'obbligo di comunicazione sottoposta a revisione.	1.1.2018
Circolare 18/1 «Sistemi organizzati di negoziazione»	Nuova circolare	La presente circolare esplica il concetto di sistema organizzato di negoziazione (<i>organised trading facility</i> , OTF) secondo l'art. 42 LInFi come pure gli obblighi che i gestori di un OTF devono adempiere secondo gli artt. 43-46 LInFi e gli artt. 38-43 OInFi e di conseguenza concretizza la prassi di vigilanza sugli OTF disciplinati per la prima volta a livello legislativo.	Specificazione della nuova regolamentazione legale sui sistemi di negoziazione indipendenti sotto il profilo normativo.	–	1.1.2018

Prospettive

La FINMA porta avanti l'implementazione degli obblighi prescritti dalla legge per i partecipanti al mercato nell'ambito del commercio di derivati e ha avviato il processo di regolamentazione per introdurre l'obbligo di compensazione per categorie specifiche di derivati. L'entrata in vigore dell'obbligo della sede di negoziazione per tali derivati sarà eventualmente oggetto di decisione nel corso del 2018, in considerazione delle corrispondenti fasi nell'UE.

Nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro, nel 2018 verranno sottoposte a revisione l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) e la Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online». La revisione dell'ordinanza fa parte di un pacchetto complessivo del Consiglio federale teso a rimuovere le lacune constatate nel Rapporto di valutazione del GAFI e l'entrata in vigore è prevista per il 2020. La revisione della circolare avviene sulla scorta delle esperienze finora maturate e alla luce degli sviluppi tecnologici.

In sintesi: segmentazione della clientela nelle attività di investimento

Al più presto nell'estate del 2019 entrerà in vigore la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF), la quale disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari. In questo contesto, la segmentazione della clientela riveste fondamentale importanza.

Nella futura segmentazione della clientela viene operata una distinzione in base al grado di professionalizzazione degli investitori (clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali). A seconda del segmento di clientela vengono applicate differenti norme di comportamento. Per garantire la certezza del diritto nella gestione degli investitori, i fornitori di servizi finanziari sono pertanto tenuti ad assegnare i clienti ai servizi di «gestione patrimoniale», «consulenza agli investimenti (basata sul portafoglio vs basata sulle transazioni)» ed «*execution-only*».

L'attuale giurisprudenza prevede già una segmentazione analoga per la delimitazione delle norme di comportamento. A seconda del segmento di clientela, la LSF offre ai clienti varie possibilità di scegliere, mediante dichiarazione scritta, il livello di protezione adeguato (*opting-in/opting-out*). I clienti facoltosi possono pertanto dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (*opting-out*). I clienti professionali possono dichiarare di volere essere considerati clienti privati e quelli istituzionali di voler essere considerati clienti professionali (*opting-in*).*

Il grafico e le esplicazioni sulla LSF si riferiscono allo stato provvisorio dei dibattimenti parlamentari relativi al disegno di legge non ancora approvato.



* Formulazione finale nella legge ancora da definire.

Segmentazione della clientela e norme di comportamento secondo la LSF

Servizio finanziario				
	Gestione patrimoniale Dietro compenso e nel quadro della strategia d'investimento definita, il cliente incarica il fornitore di servizi finanziari della gestione autonoma del patrimonio. La decisione d'investimento viene presa dal fornitore di servizi finanziari.	Consulenza agli investimenti basata sul portafoglio Consulenza agli investimenti che considera l'intero portafoglio clienti. Consulenza a tutto tondo. La decisione d'investimento spetta al cliente.	Consulenza agli investimenti basata sulle transazioni Consulenza agli investimenti finalizzata a singole transazioni. Il portafoglio non viene considerato globalmente. La decisione d'investimento spetta al cliente.	Execution-only Mera esecuzione di transazioni. Il cliente non riceve una consulenza, e non vengono formulate raccomandazioni (né attivamente né in risposta a domande del cliente stesso).
Clienti privati	Verifica dell'idoneità Conoscenze ed esperienza: l'investitore conosce i prodotti? Comprende i rischi degli investimenti? → Comprensione del rischio Situazione finanziaria: l'investitore può sostenere il rischio finanziario dell'investimento? → Capacità di rischio Obiettivi d'investimento: quali sono gli obiettivi d'investimento dell'investitore? Qual è la sua propensione al rischio? L'investimento rispecchia gli obiettivi d'investimento dell'investitore? → Propensione al rischio		Verifica dell'adeguatezza Conoscenze ed esperienza: l'investitore conosce i prodotti? Comprende i rischi degli investimenti? → Comprensione del rischio	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza
Clienti professionali	Verifica dell'idoneità limitata** Obiettivi d'investimento: quali sono gli obiettivi d'investimento dell'investitore? Qual è la sua propensione al rischio? L'investimento rispecchia gli obiettivi d'investimento dell'investitore? → Propensione al rischio		Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza
Clienti istituzionali	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza	Nessuna verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza

** La verifica dell'idoneità è richiesta solo in relazione ai fondi d'investimento.

Le conseguenze della digitalizzazione hanno influenzato gli sviluppi nel settore dell'*asset management*. Nell'ambito della vigilanza la FINMA attribuisce particolare attenzione al prestito di valori mobiliari.

Le tendenze degli anni precedenti proseguono. Il contesto di tassi d'interesse bassi e in parte addirittura negativi ha contraddistinto anche il 2017, continuando a esercitare una forte pressione sui costi e sulle possibilità di rendimento nel settore dell'*asset management*. Ciò ha comportato un aumento delle deleghe di compiti a istituti non assoggettati alla vigilanza (*outsourcing*) e un maggiore utilizzo delle potenzialità dischiuse dalle tecnologie digitali nell'*asset management*. A livello internazionale, l'attenzione si è concentrata sulla gestione del rischio di liquidità.

Delega a istituti non assoggettati alla vigilanza

Nel quadro della propria attività di autorizzazione, la FINMA ha constatato, anche nel 2017, una tendenza crescente a trasferire compiti ad aziende terze. Ciò ha riguardato in particolare anche determinate funzioni dell'amministrazione dei fondi, nella misura in cui ciò sia ammesso dal diritto in materia di investimenti collettivi di capitale. Le esternalizzazioni a istituti in parte anche non assoggettati alla vigilanza sono state dettate, oltre che dalla crescente concentrazione sulle competenze chiave, da considerazioni afferenti all'efficienza e alla riduzione dei costi. A questo proposito la FINMA intende garantire in particolare che, nonostante l'esternalizzazione, le attività centrali, come la valutazione degli investimenti, vengano svolte direttamente dagli istituti assoggettati alla vigilanza e che sussista un solido quadro di controllo volto ad assicurare la selezione accurata, l'istruzione e il monitoraggio degli incaricati.

Maggiore utilizzo delle potenzialità digitali nell'*asset management*

La crescente digitalizzazione influenza gli sviluppi del settore finanziario e, anche nell'ambito dell'*asset management* e dei servizi a esso connessi, genera nuove sfide per gli assoggettati alla vigilanza.

Nel 2017, per esempio, sono state riconosciute due nuove piattaforme elettroniche per la pubblicazione di prezzi dei fondi e di comunicazioni legali. Nell'ambito della procedura di riconoscimento, la FINMA ha verificato in particolare se i gestori dispongono dei requisiti tecnici necessari, se sono stati implementati un *business continuity management* (BCM) e un *business resumption plan* (BRP) adeguati e se le persone responsabili possiedono il know-how specialistico e forniscono la garanzia personale di un'attività irreprensibile. Inoltre, gli investitori devono poter disporre di un accesso gratuito e non discriminatorio alle pubblicazioni e le piattaforme devono essere gestite in modo indipendente da un titolare dell'autorizzazione.

Nuovi canali di comunicazione con la FINMA

Dopo la riuscita introduzione della piattaforma di trasmissione, che consente agli assoggettati alla vigilanza e alle società di audit di trasmettere documenti alla FINMA attraverso il canale digitale, nel settembre 2017 l'Autorità di vigilanza ha creato i presupposti per inviare, a sua volta, documenti in modo sicuro e conforme alla legge.

I documenti trasmessi mediante la piattaforma di recapito sono corredati di firma elettronica qualificata riconosciuta. Con il consenso dei destinatari, la FINMA può così recapitare in formato elettronico gran parte delle decisioni e delle lettere che finora venivano spedite per posta. Nell'estate del 2017 la FINMA ha inoltrato le prime decisioni elettroniche nell'ambito dei fondi. Il 1° settembre 2017 la FINMA ha messo in funzione a livello capillare la sua piattaforma di recapito. A fine anno era già stato inoltrato in via elettronica circa un quinto delle decisioni.

Primo convegno di specialisti dell'*asset management*

Per rafforzare il dialogo diretto con gli assoggettati alla vigilanza, il 4 ottobre 2017 la FINMA ha organizzato il primo convegno di specialisti dedicato all'*asset management*, in occasione del quale, insieme a rappresentanti di direzioni dei fondi e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, si è discusso del posizionamento internazionale dell'*asset management* svizzero, nonché delle opportunità e delle sfide legate alla digitalizzazione.

Diffusione e organizzazione delle commissioni di *performance* (*performance fee*) per i fondi svizzeri

Dagli approfonditi accertamenti condotti dalla FINMA è emerso che le *performance fee* sono scarsamente utilizzate per i fondi svizzeri. Per alcuni istituti la FINMA ha tuttavia disposto provvedimenti tesi a garantire la conformità con gli standard vigenti, in particolare dal punto di vista della trasparenza. La FINMA valuta pertanto possibili misure volte a migliorare tale aspetto per gli investitori.

Organizzazione ed esecuzione di operazioni di prestito di valori mobiliari per i fondi svizzeri

Dai risultati di un'indagine di mercato emerge che per un buon quinto dei fondi svizzeri vengono effettuate operazioni di prestito di valori mobiliari. Nel corso di accertamenti specifici e controlli in loco, la FINMA non ha tuttavia rilevato indizi di violazione delle disposizioni applicabili. I requisiti regolamentari adeguati in maniera puntuale in seguito alla crisi finanziaria vengono applicati in modo soddisfacente, così da raggiungere un buon livello qualitativo nell'organizzazione e nell'esecuzione delle operazioni di prestito di valori mobiliari.

Quota di capitale di terzi nei fondi immobiliari

Per migliorare la liquidità, nel quadro della revisione dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale, effettuata nel 2013, la quota media massima di capitale di terzi autorizzata per i fondi immobiliari era stata ridotta dal 50 % al 33,3 % del valore venale degli immobili. Per diminuire, qualora necessario, l'indebitamento esterno, ai titolari dell'autorizzazione era stato concesso un periodo di transizione fino al 28 febbraio 2018.

In vista della scadenza di tale termine, la FINMA verifica la quota di capitale di terzi dei fondi immobiliari su base periodica. Al 30 settembre 2017, l'indebitamento medio tramite capitale di terzi dei prodotti corrispondenti era pari al 50,0 % circa del valore venale degli immobili. Per circa un quarto dei fondi immobiliari il valore si attestava al di sopra del 33,3 %. La FINMA continuerà ad analizzare periodicamente il relativo sviluppo, adottando all'occorrenza provvedimenti specifici nei singoli casi.

Lavori internazionali nell'ambito della gestione del rischio di liquidità

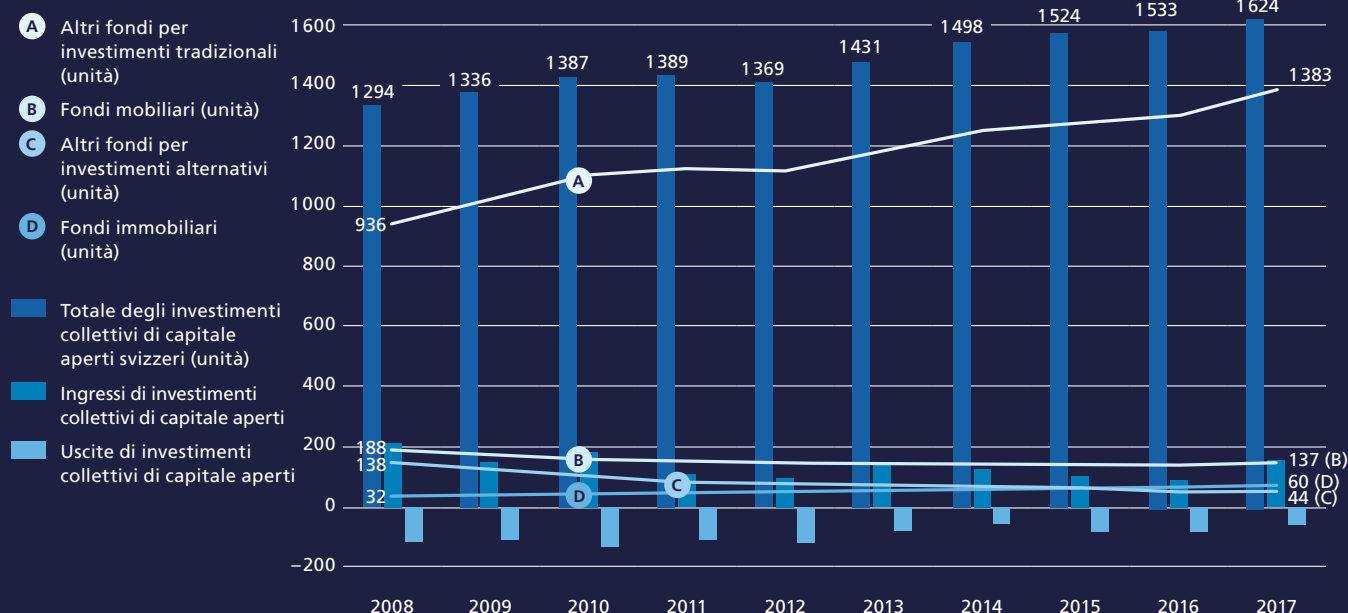
Come negli scorsi anni, anche nel 2017 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), l'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) e la FINMA si sono occupati approfonditamente del tema della gestione del rischio di liquidità degli investimenti collettivi di capitale. Nel gennaio 2017 il FSB ha pubblicato 14 raccomandazioni per mettere in luce le lacune emerse dall'attività degli *asset manager*. Secondo il FSB, il pericolo maggiore è costituito dal *liquidity mismatch* tra gli investimenti di un fondo e le relative condizioni di riscatto. La IOSCO

è stata incaricata di attuare le raccomandazioni *high-level* del FSB. Inoltre, essa ha rielaborato il proprio rapporto in materia di gestione del rischio di liquidità degli investimenti collettivi di capitale, stilato nel 2013, inserendo due nuove raccomandazioni relative alla pianificazione delle evenienze. Da parte sua, la FINMA valuterà la necessità d'intervento che risulta dai succitati rapporti e definirà eventuali provvedimenti da adottare.

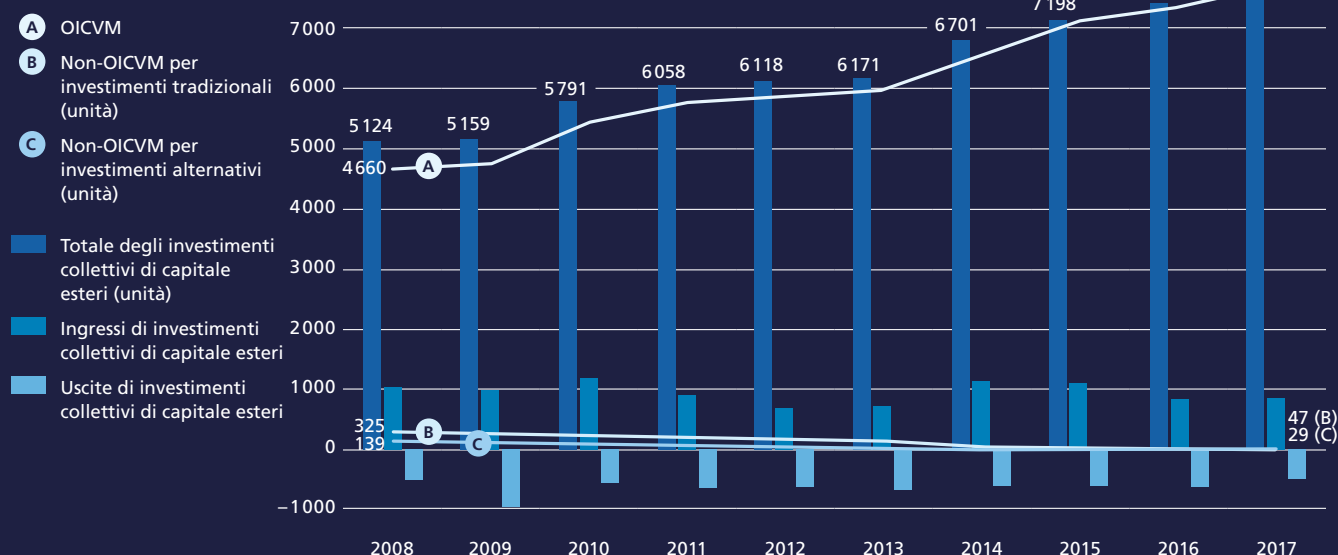
Sviluppo dei prodotti

Dopo il calo degli anni precedenti, nel 2017 il numero di investimenti collettivi di capitale di nuova approvazione in Svizzera è tornato a salire in maniera decisa.

Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2008 e il 2017, suddivisi per tipologia di fondo



Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2008 e il 2017



La situazione del mercato e gli sviluppi registrati sul fronte della digitalizzazione hanno influenzato il carattere delle richieste di fondi pervenute. La FINMA ha potuto per la prima volta approvare alla distribuzione in Svizzera fondi di Hong Kong.

Analogamente allo scorso anno, gli offerenti hanno cercato nuove opportunità per offrire un rendimento positivo agli investitori. La FINMA ha contestualmente riscontrato una domanda elevata di soluzioni innovative nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale. Inoltre, per la prima volta l'Autorità di vigilanza ha approvato alla distribuzione in Svizzera fondi di Hong Kong.

Attenzione puntata sui rischi delle soluzioni innovative e sull'adeguatezza alla cerchia dei destinatari

La FINMA ha trattato diverse domande concernenti la concessione di crediti mediante investimenti collettivi di capitale. Con il termine *private loan* s'intende la concessione di crediti, sia di crediti al consumo sia di finanziamenti aziendali per le PMI. Nella realizzazione di un fondo che a sua volta concede crediti o investe in crediti, la FINMA verifica in particolare la valutabilità degli investimenti e la gestione del rischio di liquidità, affinché il fondo sia in grado di fare fronte a richieste di riscatto anche in situazioni di stress. La direzione del fondo deve inoltre disporre, indipendentemente dai rating esterni, delle conoscenze tecniche necessarie per poter effettuare essa stessa il controllo della solvibilità dei debitori.

Nel 2017 la FINMA ha approvato un fondo che investe principalmente in crediti ipotecari. Le ipoteche vengono vendute da una banca che svolge la funzione di *originator* per i rispettivi clienti commerciali. Nel fondo non sono previsti investimenti in ipoteche dirette per clienti privati. La banca incassa gli importi rilevanti in veste di *servicer* e li invia al fondo. Nel processo di approvazione sono state verificate soprattutto la valutazione degli investimenti, la liquidità del fondo in diversi scenari di stress e l'adeguatezza dell'organizzazione di tutte le parti in causa. Per prevenire conflitti d'interesse è stata inoltre accordata particolare attenzione ai meccanismi di controllo tra *originator*, *servicer*, direzione del fondo, banca depositaria e gestore patrimoniale.

La FINMA ha altresì autorizzato un collocamento privato di titoli garantiti da pegno immobiliare quale possibilità di finanziamento di fondi immobiliari. La direzione del fondo emette, a nome e per conto di un fondo immobiliare, titoli che sono assicurati con cartelle ipotecarie del patrimonio del fondo immobiliare. Una banca è responsabile dell'assunzione a fermo e dell'alienazione a investitori terzi dei titoli garantiti da pegno immobiliare. Le cartelle ipotecarie sono detenute a titolo fiduciario come garanzia per gli investitori. Al riguardo, l'emissione di titoli garantiti da pegno immobiliare per la gestione del patrimonio del fondo immobiliare è contemplata come possibilità di assunzione di crediti entro i limiti previsti per l'onere che grava tutti i beni fondiari.

Per le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol), la legge prevede che le persone vicine non possano né riprendere valori immobiliari e infrastrutturali da una SACol né cederli a quest'ultima. La FINMA ha constatato che questo divieto è limitato agli investimenti in progetti ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). Non sottostanno invece a tale divieto le transazioni con investimenti in capitale di rischio. Per il campo di applicazione del divieto è sempre fondamentale il contenuto materiale di un investimento e non la relativa denominazione formale: dunque anche l'investimento in imprese o società veicolo il cui valore dipende sostanzialmente da uno o più progetti costituisce un investimento in progetti e non un investimento in capitale di rischio.

Interesse per le criptovalute come forma d'investimento

Le criptovalute come i *bitcoin* e la tecnologia *blockchain* su cui si fondano hanno impegnato intensamente la FINMA anche nell'ambito dell'*asset management*. Gli offerenti si adoperano per far partecipare gli investitori allo sviluppo del valore di tali investimenti, motivo per cui nel 2017 la FINMA ha ricevuto varie richieste concernenti fondi in criptova-

lute come forme d'investimento. Al riguardo si pongono varie questioni dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza concernenti la valutazione e la custodia di criptovalute, nonché la relativa implementazione sul piano organizzativo. Tra le priorità a livello di prodotti figurano, fra l'altro, la classificazione delle criptovalute come investimento autorizzato e la definizione di consone prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi e liquidità.

Approvati alla distribuzione in Svizzera i primi fondi di Hong Kong

Nel dicembre del 2016 la FINMA e la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong hanno sottoscritto un cosiddetto *Memorandum of Understanding* (MoU), volto a rafforzare la collaborazione e a promuovere il reciproco accesso al mercato per gli offerenti di fondi. Sulla base di tale accordo, nell'estate del 2017 la FINMA ha approvato alla distribuzione al pubblico in Svizzera i primi fondi di Hong Kong. Tali fondi, equiparabili a fondi in valori mobiliari svizzeri, investono principalmente in azioni e obbligazioni della regione Asia e Pacifico. Le decisioni relative agli investimenti vengono prese dalla società di gestione con sede a Hong Kong.

Nuove possibilità nell'ambito dei fondi a investitore unico

Per l'investitore, il vantaggio di un fondo a investitore unico rispetto agli investimenti diretti consiste nel fatto che il fondo è esentato dalla tassa di negoziazione sulle transazioni in titoli e che i cambiamenti nella struttura del portafoglio possono essere attuati in modo rapido e a basso costo. Inoltre, l'investitore beneficia di una migliore *governance* del prodotto, in quanto, in virtù della responsabilità della direzione del fondo, viene istituito un ulteriore livello di controllo. I fondi a investitore unico hanno continuato a godere di grande popolarità.

Finora l'esenzione dal pagamento della tassa di bollo era stata concessa solo a casse delle assicurazioni

sociali, istituti di previdenza professionale e assicurazioni sulla vita nel quadro della sottoscrizione di un fondo a investitore unico. Nel 2017 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha reso noto che d'ora in poi anche i fondi a investitore unico nazionali costituiti da un assicuratore contro i danni sorvegliato dalla FINMA saranno considerati fondi di un investitore esentato ai sensi della Legge sulle tasse di bollo. Alla luce di questo riconoscimento, la FINMA ha potuto approvare le prime richieste di fondi a investitore unico. Si prevede un aumento delle domande di approvazione sottoposte alla FINMA.

Conferimento del mandato a una persona giuridica come perito incaricato delle stime per un fondo immobiliare

La direzione del fondo o la SICAV dei fondi immobiliari sono tenute per legge a conferire a un perito specializzato l'incarico di stimare i valori venali degli immobili appartenenti al fondo. Il conferimento del mandato da parte della direzione del fondo o della SICAV al perito incaricato delle stime è subordinato all'approvazione della FINMA. I periti non sono tuttavia assoggettati all'autorizzazione o alla vigilanza della FINMA.

La FINMA ha potuto autorizzare per la prima volta il conferimento del mandato di perito incaricato delle stime a una persona giuridica. Per adempiere i requisiti in termini di qualifica e di indipendenza, la persona giuridica in questione deve nominare almeno due collaboratori qualificati quali persone responsabili del mandato. Inoltre, la direzione del fondo o la SICAV deve confermare alla FINMA che la persona giuridica dispone di adeguate risorse in termini di personale come pure di un'adeguata organizzazione e che ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale. La direzione del fondo o la SICAV è altresì chiamata a vigilare sulla persona giuridica mandataria e a garantire l'adempimento permanente dei requisiti per l'approvazione dell'incarico.

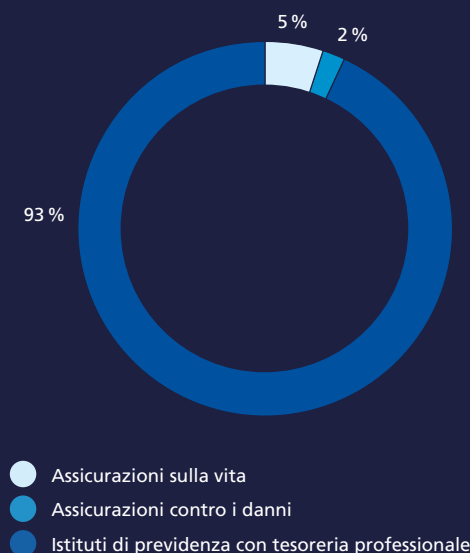
Percentuale di fondi a investitore unico sul mercato dei fondi svizzero

Con una percentuale del 38 % dei patrimoni gestiti, i fondi a investitore unico si confermano una componente importante del mercato globale dei fondi svizzero. Gli investitori unici sono costituiti in gran parte da istituti di previdenza con tesoreria professionale.

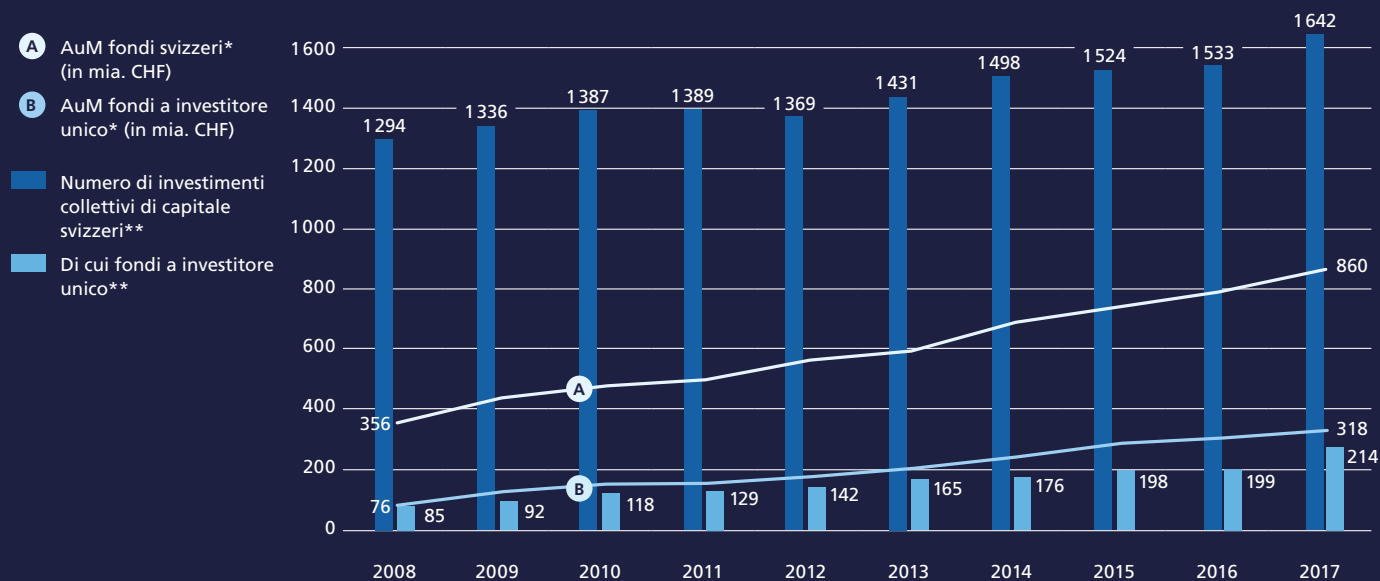
Percentuale dei fondi a investitore unico sul mercato svizzero dei fondi



Gruppi di investitori di fondi a investitore unico



Andamento dei fondi a investitore unico



* Dati disponibili al 30.9.2017.
** Dati disponibili al 31.12.2017.

Priorità della vigilanza nell'ambito dell'*asset management* per il 2018

Oltre alle *supervisory review*, nell'ambito dei controlli in loco previsti nell'anno di vigilanza 2018 verranno effettuati con maggiore frequenza *deep dive*. La vigilanza sulla condotta d'affari resterà una priorità. La FINMA si focalizzerà inoltre sull'ulteriore sviluppo della vigilanza basata sui dati e sulla verifica dei rischi di liquidità dei prodotti. Infine, l'Autorità di vigilanza si prepara in modo mirato all'elaborazione di modelli commerciali e prodotti innovativi.

Supervisory review e deep dive

Ad ampliamento dei controlli in loco, nel 2017 sono stati introdotti, come nuovo strumento di vigilanza, i cosiddetti *deep dive*. Rispetto alle *supervisory review*, questi ultimi sono più brevi e maggiormente focalizzati su un tema specifico. Nell'ambito dell'approccio di sorveglianza basato sul rischio, nei controlli in loco verranno effettuati con maggiore frequenza *deep dive*.

Vigilanza sulla condotta d'affari

La vigilanza sulla condotta d'affari (vigilanza in materia di *conduct of business*) sarà ulteriormente potenziata. Nell'ambito *suitability* verrà esaminata in particolare l'adeguatezza dei profili dei clienti e dei profili di rischio che fungono da base per la definizione delle strategie d'investimento. Per quanto riguarda le norme di comportamento sul mercato, l'attenzione sarà puntata sulla relativa analisi dei rischi e sulla sorveglianza delle transazioni dei collaboratori. Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro verrà effettuata principalmente un'analisi critica della classificazione dei rischi dei clienti.

Si procederà inoltre all'analisi e alla valutazione dei risultati delle società di audit su questi ambiti di verifica nel corso della prima applicazione dei requisiti minimi in materia di audit recentemente implementati. Inoltre, in tali ambiti è prevista un'intensificazione dei controlli in loco.

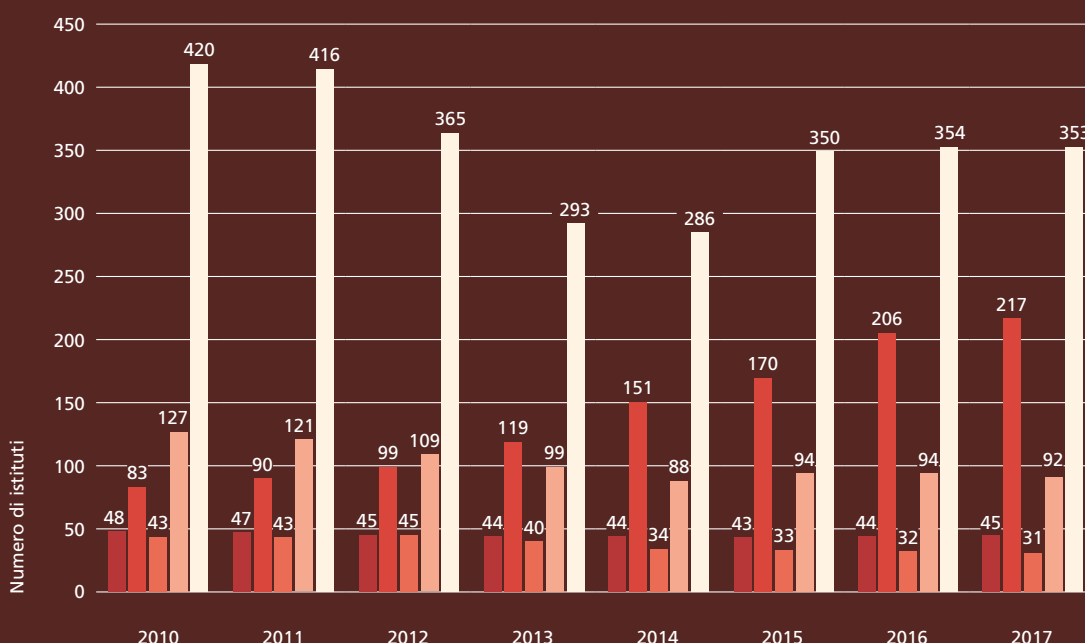
Modelli commerciali e prodotti innovativi

La digitalizzazione e l'attuale crisi degli investimenti spingono i partecipanti al mercato a sottoporre alla FINMA varie richieste preliminari o domande relative a modelli commerciali e prodotti innovativi, per esempio fondi d'investimento con valute virtuali come categoria d'investimento, al fine di ottenere una presa di posizione o un'approvazione/autorizzazione. Questo sviluppo comporta nuove sfide su tutti i fronti. Di conseguenza, la FINMA porterà avanti il dialogo con il settore per chiarire le questioni di fondo ancora in sospeso.

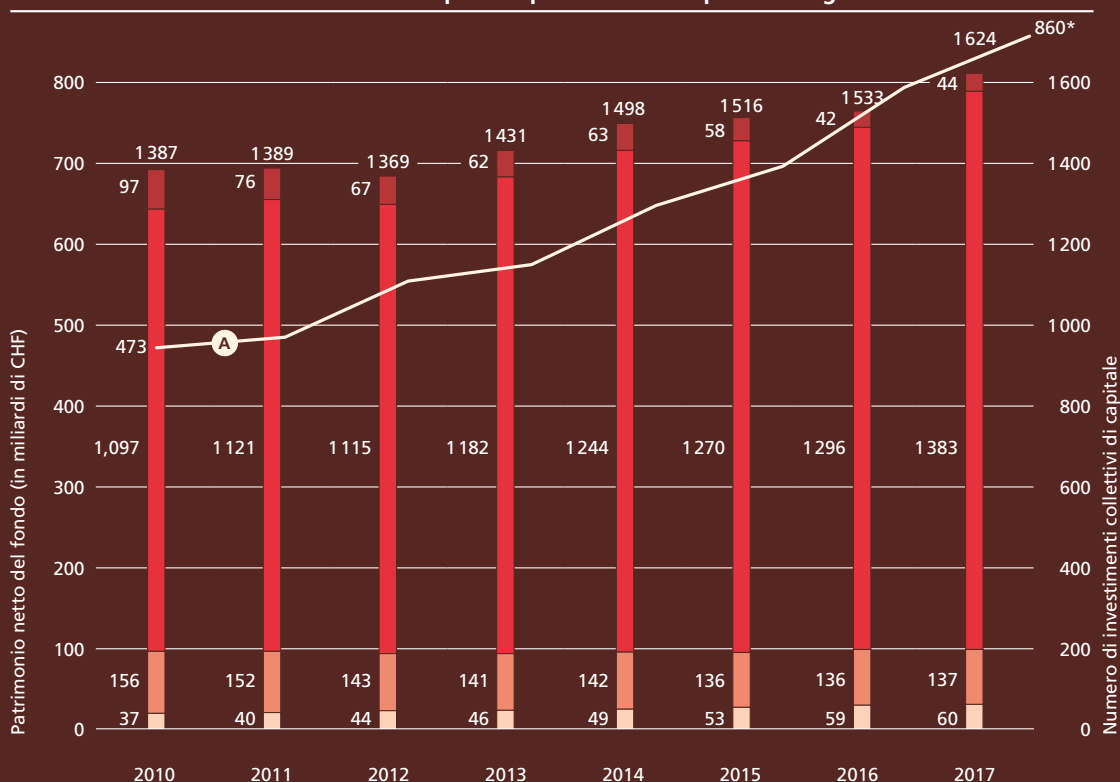
In sintesi: il mercato dei fondi svizzero

Nel 2017 gli investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera hanno raggiunto un nuovo record. I patrimoni corrispondenti sono stati gestiti principalmente nelle regioni Zurigo, Svizzera nord-occidentale e Ginevra.

Numero e andamento degli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi aventi sede in Svizzera

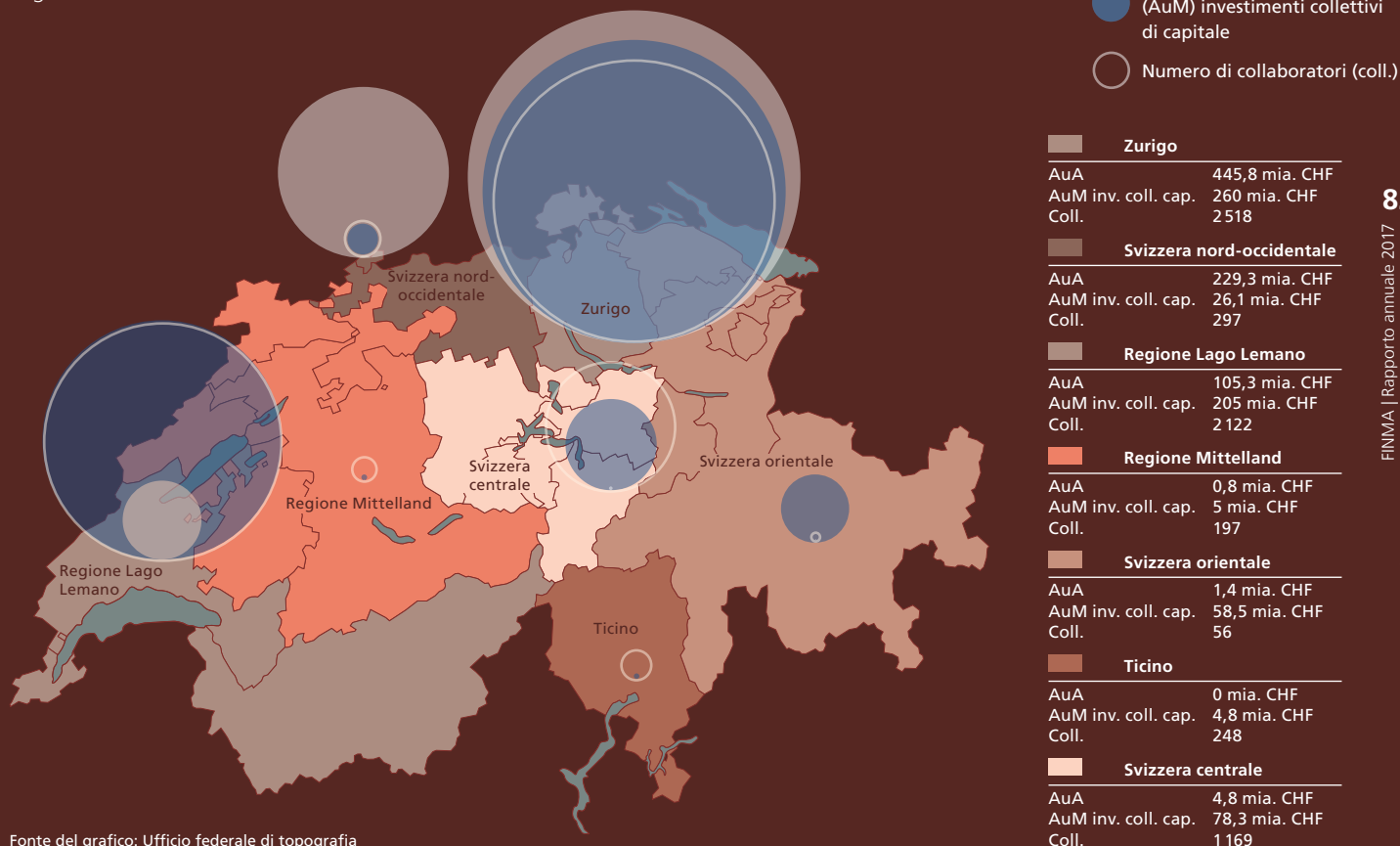


Numero di investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri e patrimoni gestiti



Ripartizione dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e asset under management per regioni

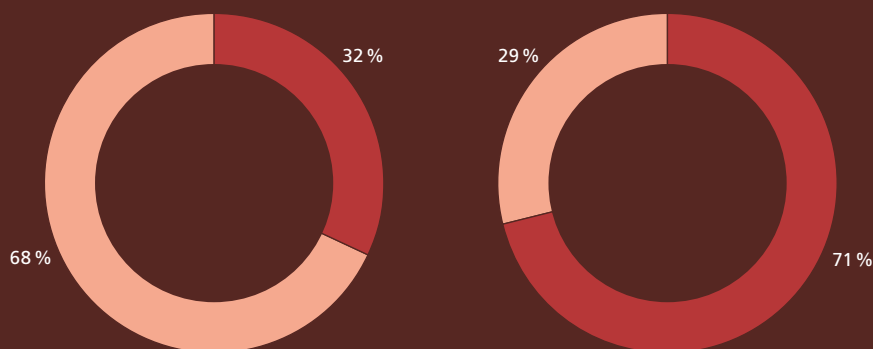
In Svizzera gli *asset manager* (gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e direzioni dei fondi) sono concentrati nell'area del Lago Lemano e di Zurigo. Queste due regioni occupano anche il numero di gran lunga maggiore di collaboratori che operano nel settore. Nelle regioni Zurigo e Svizzera nord-orientale (Basilea) viene invece gestita la maggior parte dei patrimoni (senza *advisory*). Al terzo posto segue la regione Lago Lemano.



Dati disponibili al 31.12.2016.

Provenienza dei patrimoni gestiti

La maggior parte dei patrimoni di investimenti collettivi di capitale viene gestita (senza *advisory*) nei due centri finanziari svizzeri di Ginevra e Zurigo. Occorre precisare che nella regione Lago Lemano vengono gestiti più patrimoni esteri che svizzeri, mentre nella regione Zurigo la situazione è esattamente capovolta.



Regione Lago Lemano

65,8 mia. CHF di patrimoni svizzeri
139,2 mia. CHF di patrimoni esteri

Zurigo

184,9 mia. CHF di patrimoni svizzeri
75,1 mia. CHF di patrimoni esteri

■ patrimoni svizzeri
■ patrimoni esteri

Dati disponibili al 31.12.2016.

Nel 2017 la FINMA ha svolto molteplici accertamenti e condotto numerosi procedimenti a carico di società e persone fisiche. Spesso si è trattato di casi complessi con risvolti internazionali.

La FINMA impiega l'*enforcement* come strumento tangibile di applicazione coercitiva della legge per il perseguimento delle violazioni del diritto in materia di vigilanza e per il ripristino della situazione conforme. La FINMA può avviare procedimenti di *enforcement* nei confronti dei titolari dell'autorizzazione e dei relativi collaboratori, dei fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita, nonché di tutti gli operatori attivi sul mercato svizzero dei valori mobiliari. Rientrano inoltre nell'ambito di competenza di tale divisione le questioni relative al diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto e di pubblicità delle partecipazioni, così come la prestazione di assistenza amministrativa o giudiziaria nei confronti sia delle autorità di vigilanza estere, sia delle autorità nazionali di perseguimento penale. Da agosto 2016 le procedure di insolvenza sul mercato finanziario per le quali la FINMA è competente vengono gestite dall'allora neocostituita divisione Recovery e Resolution.

Dal 2015 la FINMA pubblica con cadenza annuale un rapporto separato sull'attività di *enforcement* da essa svolta nel corso dell'esercizio precedente. Tale rapporto contiene riassunti anonimizzati di casi, nonché un'ampia documentazione statistica concernente gli accertamenti e i procedimenti condotti in questo ambito.

Condotta d'affari dei titolari dell'autorizzazione – attenzione puntata sugli obblighi di diligenza

Per i titolari dell'autorizzazione, anche nel 2017 il rispetto degli obblighi di diligenza secondo la Legge sul riciclaggio di denaro ha costituito un tema di centrale importanza, sul piano sia degli accertamenti preliminari sia dei procedimenti di *enforcement*. Alla luce degli scandali di corruzione e di riciclaggio di denaro di portata mondiale verificatisi negli anni precedenti (fondo sovrano malese 1MDB, FIFA, Petrobras), dal 2016 a oggi la FINMA ha avviato complessivamente 13 procedimenti di *enforcement* a carico di vari istituti, di cui nel frattempo 8 sono stati conclusi. Nell'ambito degli

accertamenti in merito ai suddetti scandali, la FINMA ha inoltre avviato procedimenti a carico di 7 collaboratori presunti responsabili.

Nel quadro degli accertamenti preliminari, oltre alla verifica degli obblighi generali di diligenza secondo la LRD, la FINMA ha conferito particolare attenzione alla gestione dell'obbligo di comunicazione ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro.²⁰ Al riguardo la FINMA ha constatato che le notifiche all'Ufficio di comunicazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro (MROS) sono state spesso effettuate in modo molto riluttante e reattivo: in determinati casi, soltanto un'ampia risonanza mediatica o richieste concrete da parte delle autorità competenti hanno indotto a riesaminare le relazioni d'affari in questione e a effettuare delle comunicazioni. Nei casi in cui si è rinunciato alla comunicazione, una parte degli istituti ha inoltre omesso, contravvenendo ai propri obblighi, di documentare in modo adeguato e comprensibile la motivazione alla base della rinuncia.²¹ Il tema della violazione dell'obbligo di comunicazione ha pertanto costituito un aspetto importante dell'indagine condotta. In virtù del proprio obbligo di denuncia sancito dalla legge, nei casi in cui è stata riscontrata una violazione dell'obbligo di comunicazione la FINMA ha sporto denuncia penale presso il DFF.²²

Esame economico delle imprese che operano in modo illecito

Nell'ambito delle attività illecite, anche nel 2017 la FINMA ha proceduto con coerenza nei confronti delle società o delle persone che esercitavano un'attività disciplinata dalle leggi sui mercati finanziari senza disporre della necessaria autorizzazione. Al riguardo, hanno rivestito un ruolo centrale le indagini concernenti presunte violazioni della Legge sulle banche, ossia l'accettazione illecita di depositi del pubblico. Un elemento eclatante è il fatto che agli investitori siano stati proposti prodotti finanziari sempre più complessi e creativi. Attraverso una configurazione

²⁰ Art. 9 LRD.

²¹ Art. 7 LRD in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 2 ORD-FINMA.

²² Art. 38 LFINMA.

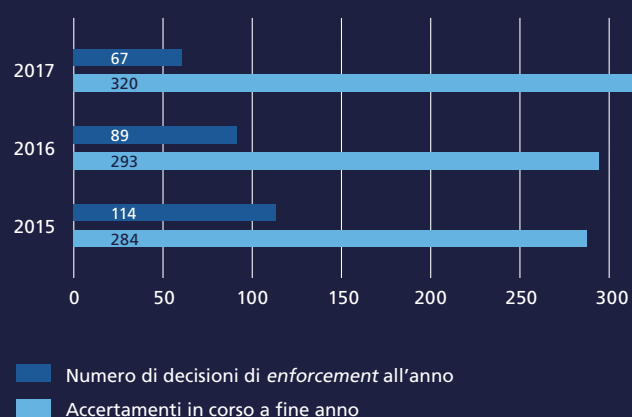
contrattuale mirata e strutture societarie multilivello, gli offerenti hanno cercato di dissimulare sotto il profilo legale le attività sui mercati finanziari soggette all'obbligo di autorizzazione, in modo tale da farle apparire come esenti da autorizzazione.

Per questi modelli operativi, sulla base della propria prassi corrente la FINMA effettua una valutazione economica della situazione complessiva. Il fattore determinante al riguardo non è costituito dalla struttura giuridica formale, bensì dal fine contrattuale perseguito. Qualora, nell'ambito di una valutazione globale, tale aspetto corrisponda per esempio a una fattispecie di deposito o a un'attività di emissione, la FINMA qualifica i modelli operativi strutturati in questo modo come soggetti all'obbligo di autorizzazione. Le disposizioni del diritto in materia di vigilanza volte a tutelare gli investitori e i creditori non devono poter essere eluse attraverso strutture giuridiche di diritto civile. Lo stesso principio vale anche per quanto concerne il *modus operandi* tendente alla suddivisione dei compiti tra diversi soggetti giuridici reciprocamente legati. Se viene riscontrata un'interazione di diverse persone fisiche e/o giuridiche a livello personale, organizzativo e/o finanziario, tale configurazione viene trattata come gruppo.

Il Tribunale federale ha sostenuto la prassi della FINMA e decretato in ripetute occasioni che per le strutture prive di ragionevolezza economica è necessario accertare se esse siano costituite per finalità non conformi a quelle previste dalla legge. Se viene riscontrato un utilizzo abusivo, ai fini della valutazione secondo il diritto in materia di vigilanza non è decisiva la struttura giuridica adottata, bensì si presuppone l'esistenza di un modo di procedere che sarebbe stato funzionale al conseguimento della finalità economica perseguita (finzione della fattispecie)²³. Tuttavia, in due recenti sentenze, il Tribunale amministrativo federale ha definito i limiti di un tale apprezzamento dal punto di vista economico²⁴.

Alcune cifre relative all'enforcement

Accertamenti e decisioni di enforcement



²³ Sentenze del Tribunale federale 2C_352/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.2 e 2C_1055/2015 del 2 ottobre 2015 consid. 2.2.

²⁴ Sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4354/2016 del 30 novembre 2017 consid. 5 e B-4772/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 5.

In linea generale, sul versante delle attività illecite compiute sul mercato finanziario si osserva una tendenza in direzione di analoghe configurazioni di elusione. La FINMA interviene con decisione nei confronti di questi soggetti e, nell'ambito dei procedimenti di *enforcement* volti al ripristino della situazione conforme, dispone regolarmente la liquidazione delle unità giuridiche impiegate per la perpetrazione dell'attività illecita.

Nuove disposizioni derogatorie nell'Ordinanza sulle banche

Nel campo delle attività illecite, ha inoltre rivestito rilevanza primaria la revisione dell'Ordinanza sulle banche (OBCR), attuata nell'ambito della regolamentazione emanata dal Consiglio federale in materia di tecnofinanza ed entrata in vigore il 1° agosto 2017. L'obiettivo è quello di sottoporre le imprese tecnofinanziarie e di altro tipo che forniscono servizi al di fuori della tipica attività bancaria²⁵ a una regolamentazione commisurata al loro potenziale di rischio, riducendo nel contempo gli ostacoli che impediscono loro di accedere al mercato. La revisione parziale dell'OBCR apporta in sostanza due novità o agevolazioni, esplicate di seguito.

- La creazione di un cosiddetto spazio per l'innovazione per quanto concerne l'attività gestita a titolo professionale («*sandbox*»)²⁶: i depositi del pubblico fino alla soglia massima di un milione di franchi possono ora essere accettati senza autorizzazione anche se sul lungo periodo vengono accettati più di 20 depositi del pubblico o se per la raccolta dei depositi viene fatta pubblicità al pubblico. I depositi del pubblico non possono tuttavia essere investiti, e tantomeno è consentito corrispondere interessi su di essi. Occorre informare in via preliminare i depositanti sul fatto che questo ambito non sottostà alla vigilanza della FINMA e che gli averi non sono inclusi nella garanzia dei depositi. Se con i depositi viene finanziata un'attività principale di tipo commerciale o industriale, l'investimento e la corrispondenza degli interessi sono consentiti. In particola-

re, la *sandbox* deve permettere di testare nuovi modelli operativi esenti da autorizzazione bancaria. Con l'introduzione della *sandbox*, il Consiglio federale intende inoltre dischiudere una nuova fonte di finanziamento per le PMI, le quali possono remunerare i capitali raccolti a condizione che esercitino un'attività principale di tipo commerciale o industriale e i capitali in questione siano utilizzati esclusivamente per il finanziamento di tale attività.

- L'estensione del termine per i conti di esecuzione («deroga per i conti di esecuzione»)²⁷: secondo la prassi della FINMA, nell'ambito di applicazione della deroga per i conti di esecuzione era consentito accettare denaro da terzi sui propri conti di esecuzione e con essi effettuare operazioni per i clienti solo se veniva rispettato un termine massimo di detenzione di sette giorni lavorativi. Il Consiglio federale ha ora deciso di estendere a 60 giorni il termine per l'esecuzione delle operazioni dei clienti. A beneficiare di questo prolungamento del termine potrebbero essere in particolare le piattaforme di *crowdfunding*.

La FINMA ritiene opportuno sottoporre le imprese (tecnofinanziarie) a una regolamentazione commisurata al corrispondente profilo di rischio e, in tal senso, accoglie con favore la revisione parziale dell'OBCR. La rilevanza pratica delle disposizioni dell'ordinanza sottoposte a revisione dovrà essere comprovata. Nel quadro degli accertamenti sulle attività illecite occorrerà valutare scrupolosamente se e in quale misura i nuovi margini di manovra vengono utilizzati abusivamente in contrasto con la legge o con lo scopo perseguito. Le modifiche apportate all'OBCR hanno inoltre comportato la necessità di adeguare la Circolare FINMA 08/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari», in particolare le disposizioni sul carattere professionale²⁸ e la deroga concernente i conti di esecuzione²⁹.

Assistenza amministrativa internazionale

Dopo gli adeguamenti sostanziali apportati a segui-

²⁵ Generalmente una banca accetta depositi a breve termine (operazioni passive) ed eroga tali importi integralmente o parzialmente come crediti a lungo termine (operazioni attive). I rischi di liquidità e di tasso derivanti dalla trasformazione delle scadenze vengono ridotti mediante l'attuazione di disposizioni normative specifiche (autorizzazione bancaria). Molte imprese tecnofinanziarie o di altro tipo sono prive di questo profilo di rischio, in quanto svolgono solo operazioni passive. Per l'erogazione di tali servizi, il rispetto integrale dei requisiti elevati sanciti dalla legislazione bancaria appare pertanto sproporzionato.

²⁶ Art. 6 cpv. 2–4 OBCR.

²⁷ Art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR.

²⁸ Art. 6 OBCR.

²⁹ Art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR.

Assistenza amministrativa internazionale

to della revisione delle norme di assistenza amministrativa entrate in vigore nel 2016, nel 2017 la FINMA ha concretamente applicato le nuove norme in materia, mettendo a punto un'apposita prassi.

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Circolare 17/6 «Trasmissione diretta», che disciplina la trasmissione diretta, sotto la propria responsabilità, di informazioni ad autorità ed enti esteri da parte dei titolari dell'autorizzazione. Nel corso dell'anno si è constatato che la circolare ha consentito di rispondere a gran parte dei quesiti che si pongono nella prassi e creato per i titolari dell'autorizzazione un chiaro quadro normativo per lo scambio diretto di informazioni con l'estero. Le incertezze giuridiche in essere sono state in larga misura rimosse. È stato possibile fugare i timori secondo cui, attraverso una riserva in favore dell'assistenza amministrativa, la FINMA avrebbe reso la trasmissione di informazioni più difficoltosa rispetto a prima dell'entrata in vigore della circolare. La FINMA si è avvalsa e si avvale tuttora in modo restrittivo della possibilità di rimandare un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari alla via dell'assistenza amministrativa. Solo in pochi casi in cui sussisteva un forte interesse in materia di vigilanza è stata negata una trasmissione diretta da parte di un assoggettato. Il numero delle notifiche da indirizzare alla FINMA prima di una trasmissione di dati, che sono necessarie solo in caso di comunicazioni di particolare rilevanza, è rimasto contenuto nonostante il volume crescente di richieste di informazioni dall'estero.

Nel 2017 il numero di controlli in loco da parte di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari presso titolari dell'autorizzazione svizzeri si è riconfermato relativamente elevato. Numerosi titolari dell'autorizzazione e autorità estere di vigilanza che per la prima volta si sono avvalsi delle possibilità estese di cui all'art. 43 LFINMA hanno prima dovuto acquisire dimestichezza in materia. Al fine di fornire un adeguato supporto, a marzo la FINMA ha pubblicato sul proprio sito Internet un'apposita guida pratica.

Richieste di assistenza amministrativa all'anno



³⁰ Questa statistica comprende solo le richieste inoltrate dalla FINMA in relazione a propri procedimenti di enforcement.

La FINMA conduce accertamenti sulle ICO

Con il comunicato stampa e la Comunicazione sulla vigilanza del 29 settembre 2017, la FINMA ha reso noto lo svolgimento di accertamenti di *enforcement* in merito alle cosiddette *initial coin offering* (ICO) o ai *token generating event*, dopo aver riscontrato in un breve arco temporale un aumento significativo delle ICO effettuate in Svizzera. In particolare, la FINMA ha constatato che nell'ambito di questa forma digitale di raccolta pubblica di capitale possono essere commesse violazioni degli obblighi di autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari. In ragione della contiguità contenutistica in parte elevata delle ICO con i processi del mercato finanziario tradizionale, sussiste la possibilità che vengano violate le disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché in materia di diritto bancario, commercio di valori mobiliari o diritto degli investimenti collettivi. La FINMA ha messo in guardia gli investitori dal rischio di attività ICO fraudolente e dall'elevata volatilità dei prezzi per quanto riguarda i *coin* e i *token* acquistati nell'ambito di un'ICO, oltretutto dalle considerevoli incertezze in relazione ai progetti da finanziare e attuare.

La FINMA adegua l'Ordinanza sui dati

Nell'adempimento dei propri compiti, la FINMA gestisce una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un'attività irrepreensibile («collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità»). Lo scopo della collezione di dati è assicurare che gli istituti autorizzati incarichino della propria amministrazione o direzione solo persone in grado di fornire la garanzia di irrepreensibilità necessaria. In particolare, in questo modo s'intende evitare che un comportamento non irrepreensibile venga reiterato presso un eventuale datore di lavoro futuro.

La collezione di dati è disciplinata dall'Ordinanza FINMA sui dati (RS 956.124), la cui revisione è entrata in vigore il 15 settembre 2017. Con l'introduzione delle modifiche viene altresì attuata una sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2017 (DTF 143 I 253), nella quale il Tribunale federale ha confermato che la FINMA è autorizzata a gestire una collezione di dati di questo tipo, precisando tuttavia quali categorie di dati possono essere inserite nella collezione. A seguito della decisione del Tribunale federale e dell'entrata in vigore dell'ordinanza rivista, le attuali registrazioni nella collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità sono state sottoposte a verifica e aggiornate.

Statistiche nell'ambito dell'enforcement

Come negli anni precedenti, la FINMA ha concluso numerosi accertamenti e procedimenti sia nell'ambito delle attività illecite, sia a carico dei titolari dell'autorizzazione. Sono state evase numerose pratiche anche nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale. Il numero dei ricorsi si è riconfermato su livelli elevati.

Panoramica delle cifre importanti concernenti l'enforcement³¹

	Aperti al 1.1.2017	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2017
Accertamenti	295	599	574	320
– nell'ambito autorizzato	66	106	123	49
– nell'ambito delle attività illecite	115	337	295	157
– in materia di comportamenti non ammessi sul mercato	98	95	110	83
– in materia di pubblicità delle partecipazioni	16	61	46	31
Procedimenti di enforcement	47	34	38	43
– nell'ambito autorizzato	18	11	9	20
– procedimenti individuali a carico di persone fisiche	20	11	17	14
– nell'ambito delle attività illecite	9	12	12	9
Assistenza internazionale	142	470	486	126
– Assistenza amministrativa prestata (richieste pervenute alla FINMA)	129	444	457	116
– Richieste di assistenza amministrativa (richieste inoltrate ad autorità estere)	13	26	29	10
Procedure di ricorso	55	47	41	61
– Tribunale amministrativo federale (TAF)	54	35	36	53
– Tribunale federale (TF)	1	12	5	8

³¹ Poiché la base dei dati viene regolarmente aggiornata, possono sussistere lievi discrepanze rispetto al rapporto dell'anno precedente.

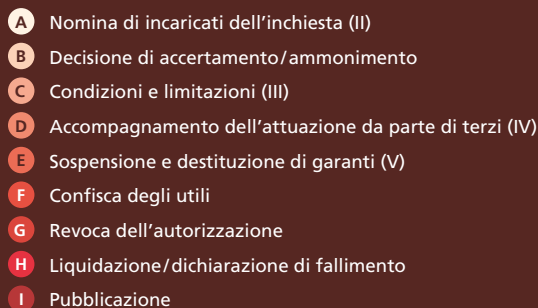
In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

In virtù della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA dispone di ulteriori strumenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici illustrano in che modo l'Autorità si avvale di tali competenze.

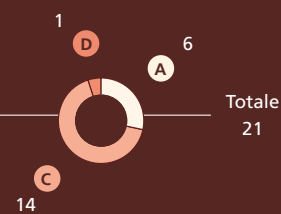
Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato

Ambito autorizzato (I)

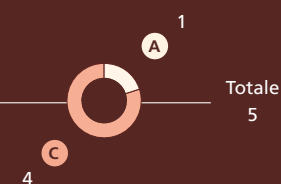
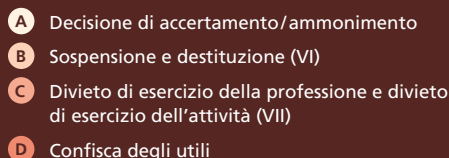
Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione



Organi, proprietari e collaboratori di titolari dell'autorizzazione

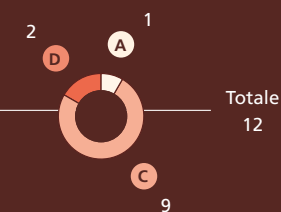
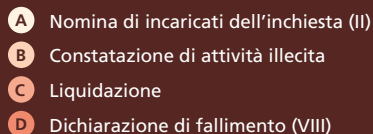


Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

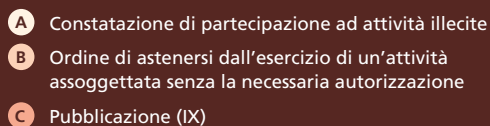


Ambito delle attività illecite

Provvedimenti nei confronti di imprese

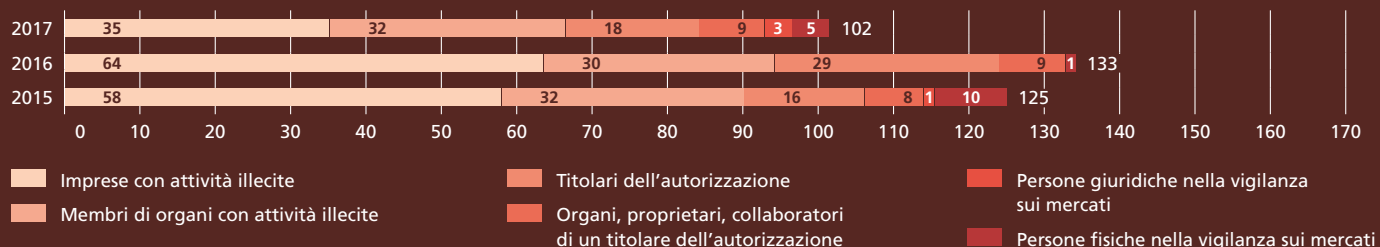


Provvedimenti nei confronti di persone fisiche

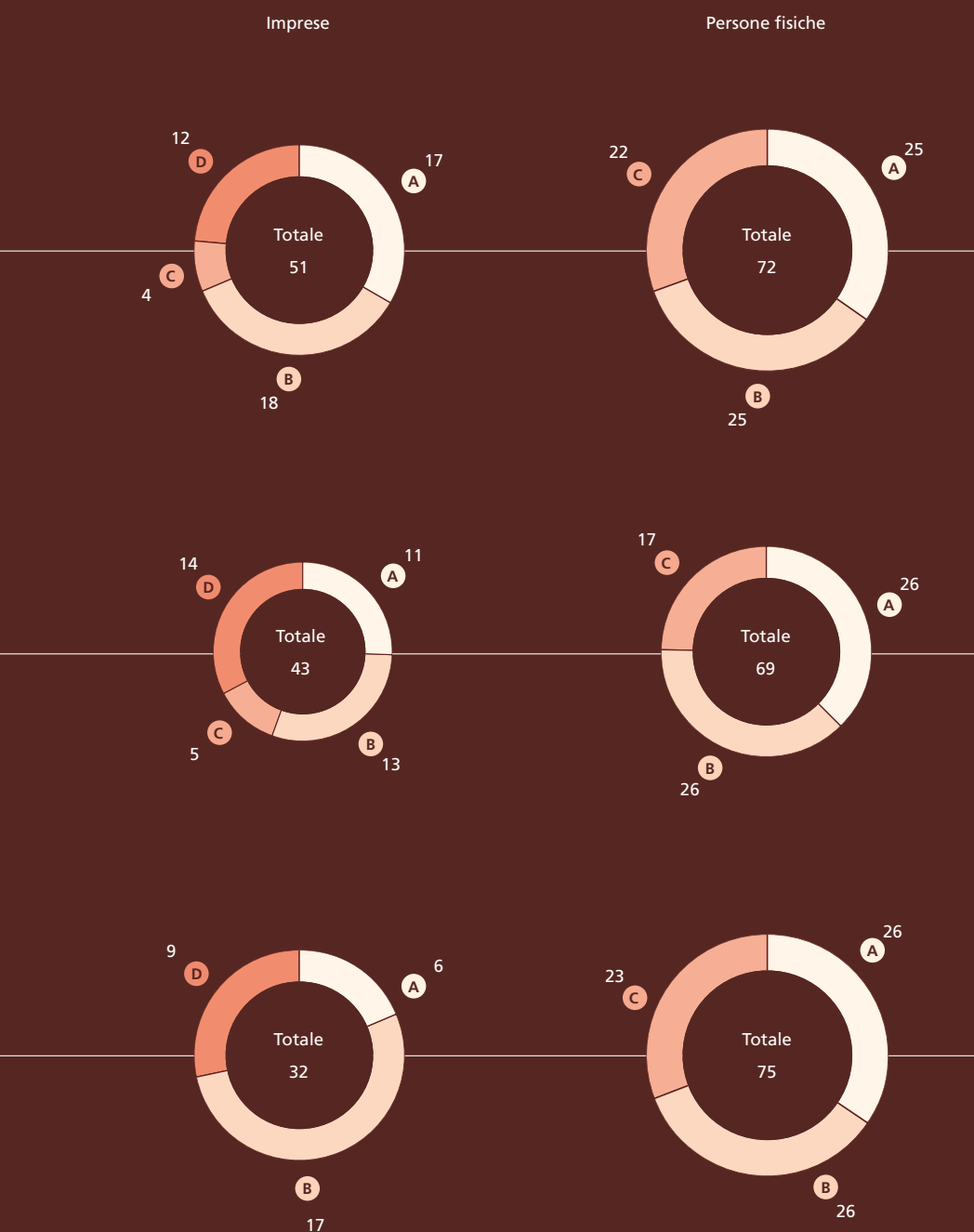


Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e delle attività illecite come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* (assistenza amministrativa esclusa) ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017.



Tipologia e numero di provvedimenti nell'ambito delle attività illecite



Spiegazioni sul conteggio

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, per esempio una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, per esempio diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

Spiegazioni sulle singole categorie

- I Compresi provvedimenti nella vigilanza sul mercato
- II Ordinati a titolo cautelare a livello d'inchiesta
- III Provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- IV Nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- V Numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- VI Numero di membri degli organi interessati
- VII Secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VIII Se la dichiarazione di fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata nuovamente considerata nel calcolo per questo grafico
- IX Di norma, ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione

Con l'istituzione della nuova divisione Recovery e Resolution, la FINMA ha creato un unico centro di competenza per i seguenti ambiti: stabilizzazione in caso di crisi, pianificazione di emergenza e piani di liquidazione, nonché conduzione di procedure di risanamento e di insolvenza.

La divisione Recovery e Resolution è competente dell'accompagnamento e dell'elaborazione di piani specifici di stabilizzazione, gestione delle emergenze e liquidazione di titolari dell'autorizzazione con rilevanza sistemica. A tale scopo, la FINMA esamina in modo critico in particolare i piani di stabilizzazione (*recovery*) e di gestione delle emergenze messi a punto dalle banche di rilevanza sistemica in un'ottica di prevenzione. Inoltre, a scopo preventivo la FINMA elabora propri piani di liquidazione (*resolution*), creando così le premesse per l'avvio di una procedura di insolvenza nazionale e internazionale ordinata. Per la gestione di situazioni di crisi acute, la FINMA può avvalersi di una serie di misure di ristrutturazione e risanamento come pure disporre misure di protezione cautelari.

Un ulteriore caposaldo della sua attività è costituito dall'intervento teso a stabilizzare gli istituti finanziari che si trovano in una situazione di crisi. Ciò comprende l'elaborazione di strategie di intervento come pure la gestione e il monitoraggio delle complesse procedure di riorganizzazione o risanamento di tali imprese.

Tra le mansioni chiave rientrano altresì l'apertura e la conduzione di procedure di liquidazione e di fallimento di imprese sottoposte alla vigilanza della FINMA. Sono considerate tali le aziende che dispongono della necessaria autorizzazione per l'esercizio della propria attività, nonché, in conformità alla prassi attuale, quelle che operano senza la necessaria autorizzazione e devono pertanto essere poste in liquidazione (cosiddetti istituti non autorizzati). Dalla fine del 2016 al 31 dicembre 2017 è stato possibile ridurre di circa il 10 % il numero delle procedure di liquidazione e di fallimento. Una netta maggioranza di questi dossier riguarda istituti privi di autorizzazione che rientrano nell'ambito di vigilanza delle banche. Per lo svolgimento delle liquidazioni la FINMA si avvale con frequenza sempre maggiore di liquidatori e amministratori del fallimento esterni e si concentra sul coordinamento, nonché sul monitoraggio delle procedure. La divisione Recovery e Resolution conduce inoltre procedimenti per il riconoscimento di decreti di fallimento esteri. Nel corso del 2017 sono stati aperti tre procedimenti, mentre uno è stato chiuso.

Cooperazione internazionale in ambito *recovery* e *resolution*

La forte presenza internazionale delle due grandi banche svizzere richiede una collaborazione ben consolidata con le autorità di vigilanza estere. La FINMA organizza tre incontri all'anno per procedere a uno scambio con queste ultime nell'ambito di *college* e *workshop*. L'obiettivo di questa cooperazione è rendere possibile un risanamento transfrontaliero in caso di crisi. Nel suo ruolo di regolatore nazionale, la FINMA è responsabile dell'organizzazione e della scelta dei punti all'ordine del giorno di questi incontri. Dal 2010 il Financial Stability Board (FSB) esegue le cosiddette *peer review*, nel corso delle quali gli Stati membri si scambiano giudizi reciproci in merito all'attuazione degli standard concordati. Nel 2017 la FINMA ha partecipato per la prima volta a una *review* di questo tipo in veste di esaminatrice. In tale sede è stata stilata una valutazione di Singapore e del relativo quadro giuridico per strumenti macroprudenziali e di *resolution*. La *review* si concluderà con un rapporto, che verrà approvato e pubblicato nel primo trimestre del 2018 dall'assemblea plenaria del FSB.

Importanti casi in materia d'insolvenza

Banque privée Espírito Santo SA en liquidation

Nell'anno trascorso sono state concluse importanti fasi procedurali. Nel mese di aprile 2017, per esempio, è stata depositata la graduatoria contenente le decisioni prese in merito ai crediti fallimentari insinuati per un importo di circa CHF 2,7 miliardi. Dopo la crescita in giudicato della graduatoria, nel mese di settembre 2017 è stato possibile liquidare interamente i crediti dei creditori di prima e seconda classe, inclusi quelli degli ex collaboratori della banca. Nel 2017, la delegazione dei creditori istituita dalla FINMA si è riunita regolarmente e ha contribuito attivamente a una serie di decisioni fondamentali. Sulla base dei lavori condotti dalla liquidatrice del fallimento, è stato deciso di avviare procedimenti in responsabilità nei confronti degli ex organi della banca e di impugnare varie transazioni effettuate prima del fallimento. Diversi procedimenti sono già pendenti.

Hottinger & Cie AG in Liquidation

Nell'ambito di questa procedura di fallimento, alla fine del 2016 è stato possibile effettuare quasi integralmente il pagamento dei depositi privilegiati e la restituzione dei valori depositati ai clienti. Parallelamente alla realizzazione corrente dei valori patrimoniali esistenti, nel 2017 sono stati conseguiti altri importanti progressi sul piano procedurale: nel marzo 2017 è stata depositata la graduatoria con oltre 1500 creditori e crediti annunciati per oltre CHF 353 milioni. Per coinvolgere i creditori nella complessa rettifica di diversi crediti, la FINMA ha approvato la convocazione di assemblee dei creditori. Successivamente, nel maggio 2017 è avvenuta una deliberazione dell'assemblea dei creditori per mezzo di circolare. In seguito alla crescita in giudicato di buona parte della graduatoria, da agosto 2017 è stata avviata una prima distribuzione provvisoria di dividendi fallimentari ai creditori. Tale operazione ha portato all'integrale soddisfacimento dei creditori di prima e seconda classe e al rimborso, in questa prima fase, del 30 % dei crediti dovuti ai creditori di terza classe.

Lehman Brothers Finance AG in Liquidation et al.

In seguito al tracollo di Lehman Brothers, nel 2008, su disposizione dell'allora Commissione federale delle banche è stata avviata la procedura di fallimento nei confronti di Lehman Brothers Finance AG, nell'ambito della quale sono state inoltrate circa 300 insinuazioni di crediti per un importo di oltre CHF 70 miliardi. Entro la fine del 2017 si sono concluse 12 delle 14 azioni di contestazione della graduatoria, depositata nel 2013. Due cause sono ancora pendenti. Grazie ai valori patrimoniali realizzati fino ad oggi, sino ad ottobre 2017 è stato possibile effettuare una distribuzione provvisoria di dividendi fallimentari pari al 61,8 %. La procedura di fallimento nei confronti di Lehman Brothers International (Europe), London, Zurich Branch in liquidation, nonché la procedura di fallimento ancillare nei confronti di Lehman Brothers International (Europe), London, in administration, sono invece state integralmente concluse alla fine del 2017. In seguito alla chiusura di quest'ultima procedura ancillare, è risultata una significativa eccedenza dell'ordine di decine di milioni che potrà essere ripartita tra i creditori locali nella procedura di liquidazione.

Oltre all'unificazione organizzativa delle competenze tecniche nell'ambito *recovery e resolution*, nel 2017 la priorità della divisione è stata costituita dalla progettazione di piani di *resolution* nel settore bancario.

L'istituzione della nuova divisione Recovery e Resolution ha consentito alla FINMA di raggruppare in modo efficiente le proprie competenze. Tale miglioramento a carattere organizzativo ha già prodotto i suoi effetti a livello sia interno, sia esterno.

Svolgimento efficiente delle procedure di liquidazione e d'insolvenza

Nell'ambito delle procedure di liquidazione e d'insolvenza, la FINMA si è avvalsa in misura maggiore della collaborazione di liquidatori e amministratori del fallimento esterni. In questo modo è stato possibile aumentare il tasso di compimento delle procedure e impiegare in modo mirato le contenute risorse disponibili in termini di organico per coordinarne e monitorarne lo svolgimento, garantendo altresì lo scambio continuo con esperti esterni e lo sviluppo di una prassi procedurale uniforme.

Progressi significativi nella progettazione dei piani di *resolution* delle grandi banche

Nel 2017 le due grandi banche hanno compiuto progressi significativi nell'elaborazione dei relativi piani di *resolution* globali al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge.

Sulla base dei piani di *resolution* elaborati dalle grandi banche, la FINMA mette a punto una strategia di risoluzione in grado di funzionare correttamente e un piano di *resolution*. Nell'anno in esame le due grandi banche hanno migliorato ulteriormente la propria capacità di assorbimento delle perdite e realizzato importanti passi avanti nell'attuazione dei requisiti in materia di *too big to fail* (TBTF 2) per il capitale *gone concern*³², modificati nel 2016. Inoltre, con la graduale esternalizzazione di servizi critici interni al gruppo a società di servizi giuridicamente autonome (*service companies*), hanno ulteriormente rafforzato l'autonomia operativa all'interno del ri-

spettivo gruppo. Nel contempo sono state messe a punto le singole fasi del processo di implementazione di un *bail-in*³³ secondo il diritto svizzero. Dal 1° gennaio 2017 sono inoltre state create le condizioni quadro sul piano del diritto fiscale per l'emissione diretta di strumenti di capitale da parte delle entità giuridiche svizzere delle grandi banche in caso di *resolution*. Nell'eventualità di una crisi, la FINMA può così ordinare un *bail-in* senza restrizioni nell'ambito dei propri poteri sovrani.

Pianificazione di emergenza per le banche di rilevanza sistemica

Le cinque banche di rilevanza sistemica per la Svizzera (Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS e Banca Cantonale di Zurigo) sono tenute a esplicitare in un piano di emergenza in che modo, in caso d'insolvenza imminente, sia possibile garantire, senza interruzioni, l'esercizio delle cosiddette funzioni di rilevanza sistemica³⁴. Nessuno di questi cinque istituti dispone già di un piano di emergenza approvato. Dall'esame dei piani presentati, la FINMA è infatti giunta alla conclusione che sono necessari degli aggiornamenti per fornire la prova, prevista dalla legge, che le funzioni di rilevanza sistemica possano essere mantenute senza interruzione. Per le due grandi banche, le forti interconnessioni a livello operativo e finanziario tra le filiali svizzere e le altre società del gruppo costituiscono una sfida particolare per quanto concerne l'attuabilità dei piani di emergenza. Nei piani di emergenza delle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale gli ostacoli sono costituiti principalmente dalla mancanza di capitale *gone concern* per l'attuazione della strategia di *resolution* definita nel piano di emergenza. Il rispetto dei termini stabiliti dal legislatore per garantire l'attuabilità dei piani di emergenza continua a richiedere alle banche di rilevanza sistemica notevoli sforzi.

³² Per capitale *gone concern* s'intende il capitale che le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono detenere, nell'eventualità in cui non fosse più possibile portare avanti l'attività, per garantire il risanamento o la liquidazione ordinata dell'istituto mantenendo le funzioni di rilevanza sistemica.

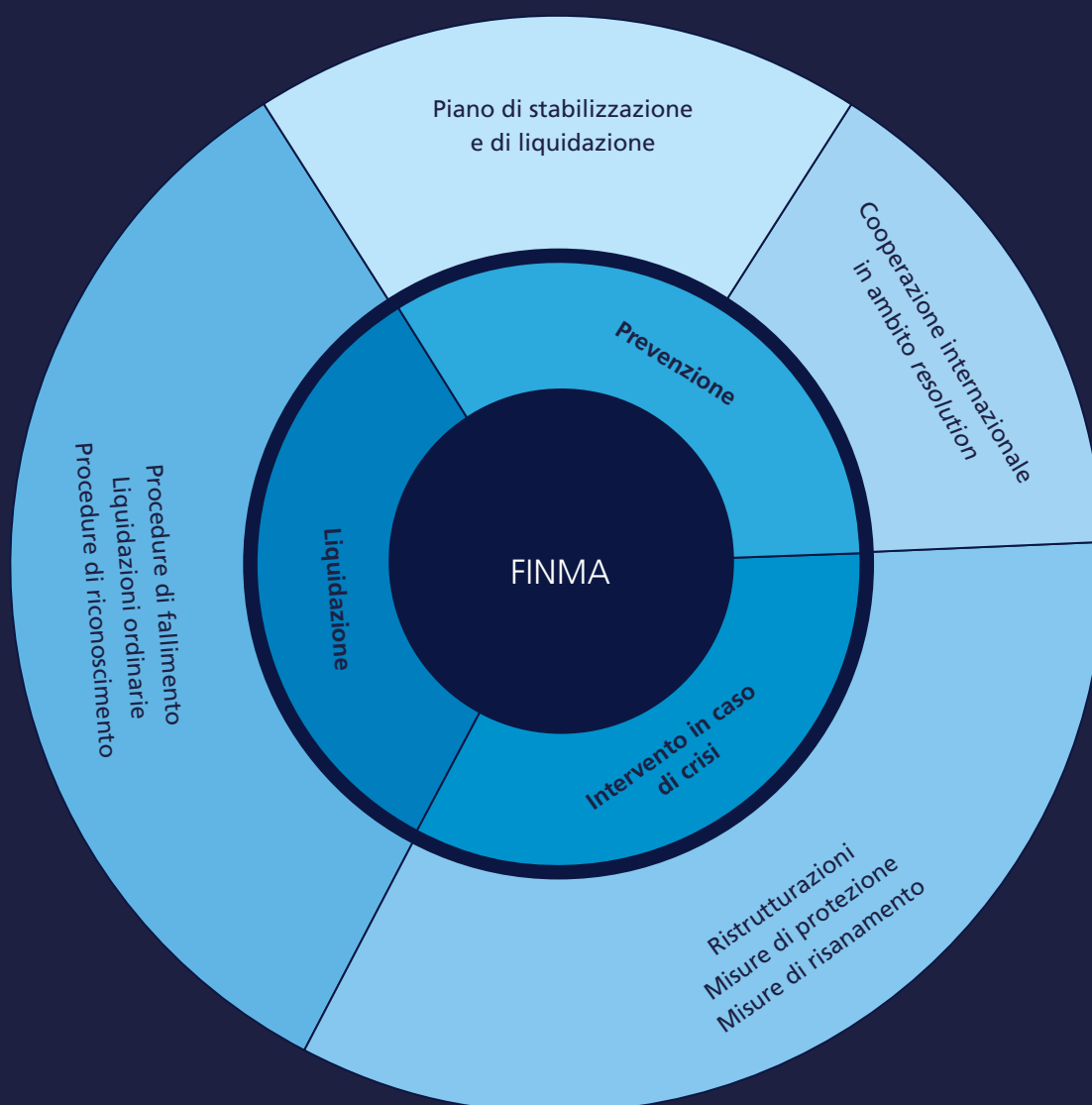
³³ Il *bail-in* è una delle misure impiegate per il risanamento di un istituto finanziario. Con questo strumento, la FINMA ha la facoltà di estinguere i crediti dei creditori non garantiti di un istituto insolvente e convertirli in capitale proprio.

³⁴ Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale, nonché il traffico dei pagamenti.

Le competenze della divisione Recovery e Resolution

L'attività della FINMA nell'ambito *recovery* e *resolution* riguarda l'intero ciclo di una crisi, dalla prevenzione all'intervento in casi di crisi acuta, fino alla liquidazione nelle circostanze in cui non sia possibile alcun intervento di risanamento.

Competenze nel ciclo di crisi e di liquidazione



Priorità d'intervento in ambito *recovery* e *resolution* per il 2018

La concretizzazione della strategia di *resolution* in modelli operativi per le grandi banche e l'avanzamento dei lavori avviati da tutte le banche di rilevanza sistemica per la messa a punto dei propri piani di emergenza costituiranno un tema d'importanza centrale per la FINMA.

Approccio di *bail-in* a livello di *holding*

Si continuerà a lavorare alla realizzabilità dell'approccio di *bail-in* privilegiato dalla FINMA, quello a livello di gruppo (attuazione di un *bail-in* a livello di *holding* secondo un modello di *single point of entry* per permettere il mantenimento delle attività operative a livello delle banche subordinate). Costituiscono parte integrante dei lavori la definizione dei requisiti relativi al processo di *reporting* e valutazione in caso di crisi, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una strategia volta ad assicurare l'accesso alle principali infrastrutture dei mercati finanziari. Oltre a perfezionare i processi operativi per le misure da adottare in caso di *recovery* e *resolution*, vengono rielaborati i collegamenti particolarmente critici tra i soggetti coinvolti nelle procedure, al fine di garantire, in caso di necessità, un ottimale svolgimento di queste ultime.

Disponibilità di mezzi finanziari in caso di *resolution*

Per riuscire a risanare con successo una grande banca tramite *bail-in* è fondamentale stanziare una liquidità sufficiente durante la preparazione della trasformazione (estinzione delle pretese dei creditori e conversione in capitale proprio) e nella fase immediatamente successiva in modo che le funzioni di rilevanza sistemica siano mantenute senza interruzioni fino al ripristino della necessaria fiducia del mercato. Nel rispetto degli standard internazionali e in stretta collaborazione con la Banca nazionale svizzera (BNS), la FINMA continuerà ad adoperarsi per stimare il fabbisogno di liquidità delle due grandi banche nell'eventualità di scenari di crisi, confrontandolo con le riserve di liquidità effettivamente disponibili.

Attuazione della capacità di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo

Nel mese di luglio 2017 il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato i *Guiding Principles on the Internal Total Loss-Absorbing Capacity of G-SIBs (Internal TLAC)*, il cui obiettivo è far sì che, in caso di crisi, le principali società del gruppo delle G-SIB (*material sub-groups*) abbiano a disposizione una quantità sufficiente di capitale di assorbimento delle perdite ai fini della ricapitalizzazione. In questo modo si punta a impedire l'adozione di misure unilaterali da parte di autorità di regolamentazione estere in contrasto con una strategia di *resolution* in un'ottica di lungo periodo estesa a tutto il gruppo. A livello internazionale, la FINMA collaborerà all'attuazione di tali raccomandazioni congiuntamente ai Crisis Management College. I requisiti del FSB dovranno essere applicati a partire dal 1° gennaio 2019.

Assistenza nell'elaborazione di piani di emergenza

La FINMA accompagna l'elaborazione di piani di emergenza efficaci da parte delle cinque banche di rilevanza sistemica. Nella propria valutazione dei piani da presentare annualmente, essa indica a tali istituti in quali ambiti sono richiesti ulteriori sforzi per fornire la prova che le funzioni di rilevanza sistemica possono essere mantenute senza interruzione.

Cambiamenti nella regolamentazione in materia di *recovery* e *resolution*

Nell'anno in esame è stata effettuata una revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria per limitare i diritti di disdetta dei contratti. Oltre all'applicazione di ulteriori raccomandazioni del FSB sulla TLAC interna per le banche di rilevanza sistemica globale, la priorità dei progetti di regolamentazione del 2018 sarà costituita dalla revisione del diritto in materia di insolvenza bancaria.

Ordinanza FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria	Revisione parziale	Regolamentazione degli <i>stay</i> : precisazione delle tipologie di contratti che sottostanno all'obbligo di adeguamento per il riconoscimento di un differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA (art. 12 cpv. 2 ^{bis} OBCR, art. 30a LBCR).	Creazione di certezza del diritto per i diretti interessati / allineamento alla prassi internazionale.	Restrizione dell'obbligo di adeguamento ai contratti comunemente utilizzati per le transazioni sui mercati finanziari; definizione dei termini di applicazione.	1.4.2017

Prospettive

Nell'ambito di una revisione del diritto in materia di insolvenza bancaria si punta a elevare a livello di legge (LBCR) una serie di fattispecie parziali attualmente regolamentate a livello di ordinanza (OIB-FINMA). Ciò consentirà di ottenere un maggiore grado di certezza del diritto nell'attuazione delle misure di risanamento e, al contempo, di disciplinare per la prima volta determinate questioni che possono insorgere nell'ambito di un risanamento. Ciò riguarda segnatamente il trattamento di potenziali richieste di rimborso di creditori i cui crediti sono stati convertiti in capitale proprio o ridotti nell'ambito del *bail-in*, nonché la questione della data a partire dalla quale i creditori che a seguito della conversione dei propri crediti in capitale proprio sono divenuti azionisti dell'istituto in questione beneficeranno di diritti di voto e di altri diritti di partecipazione. Presumibilmente nella seconda metà del 2018 il DFF effettuerà una consultazione concernente le summenzionate modifiche.

Nel 2017 la FINMA è riuscita a concludere alcuni fallimenti e liquidazioni nell'ambito delle attività illecite. Per contro, i lavori legati a varie procedure fallimentari complesse nell'ambito autorizzato sono ancora in corso.

98

Vigilanza, enforcement, resolution e regolamentazione
FINMA | Rapporto annuale 2017

Numero di casi

	Aperti al 1.1.2017	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2017
Liquidazioni				
– nell'ambito autorizzato	3	0	0	3
– nell'ambito delle attività illecite	32	0	4	28
Fallimenti				
– nell'ambito autorizzato	12	1	1	12
– nell'ambito delle attività illecite	88	11	11	88
Procedure di riconoscimento				
– nell'ambito autorizzato	16	3	1	18
– nell'ambito delle attività illecite	1	0	0	1
Totale procedure	152	15	17	150

Suddivisione delle procedure aperte al 31.12.2017, per ambito di vigilanza

	Fallimenti	Liquidazioni	Riconoscimenti	Totale
Banche/commercianti di valori mobiliari	92	26	18	136
Assicurazioni	2	0	0	2
Investimenti collettivi di capitale (LICol)	5	3	1	9
Intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS)	1	2	0	3
Totale procedure	100	31	19	150

Durata (mediana) delle procedure aperte al 31.12.2017, in mesi

	Nell'ambito autorizzato	Nell'ambito delle attività illecite
Liquidazioni	28	50,5
Fallimenti	71,5	44
Procedure di riconoscimento	40	40

Suddivisione delle procedure aperte al 31.12.2017 (trattate internamente ed esternamente)

	Procedure trattate internamente	Procedure trattate esternamente
Liquidazioni	2	29
Fallimenti	23	77
Procedure di riconoscimento	18	1

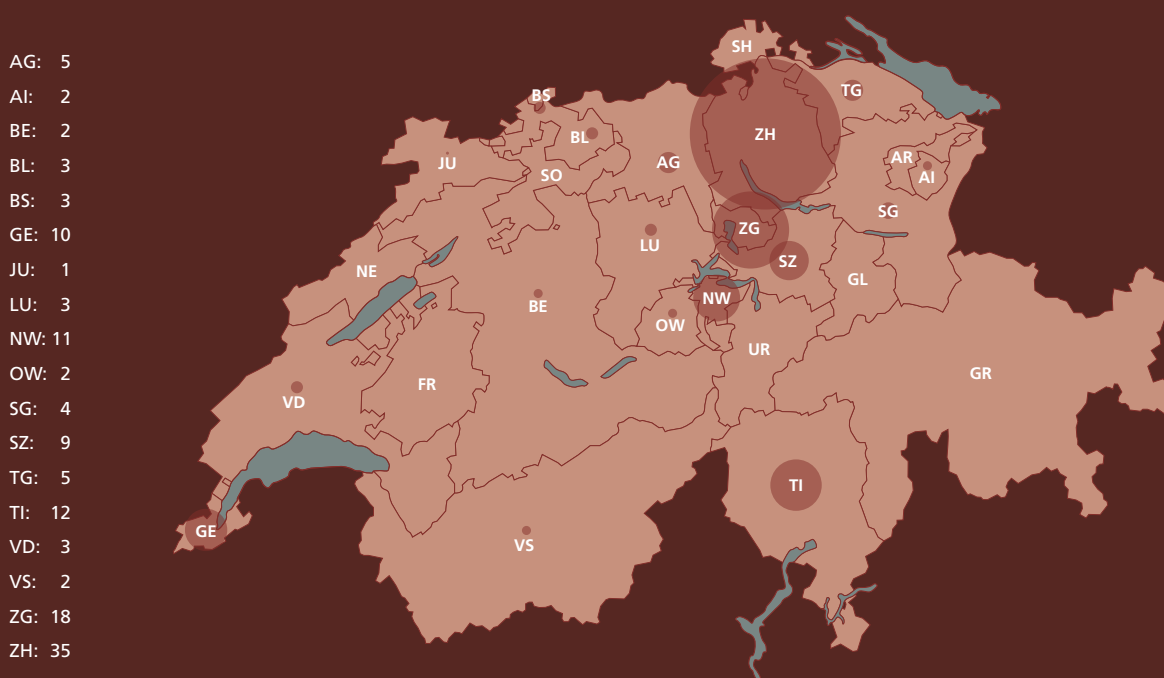
In sintesi:

l'attività della FINMA nel 2017 in materia di insolvenza

L'attività della FINMA in materia di insolvenza include lo svolgimento di procedure di fallimento e di liquidazione come pure il riconoscimento di decreti di fallimento esteri.

Suddivisione regionale dei fallimenti e delle liquidazioni

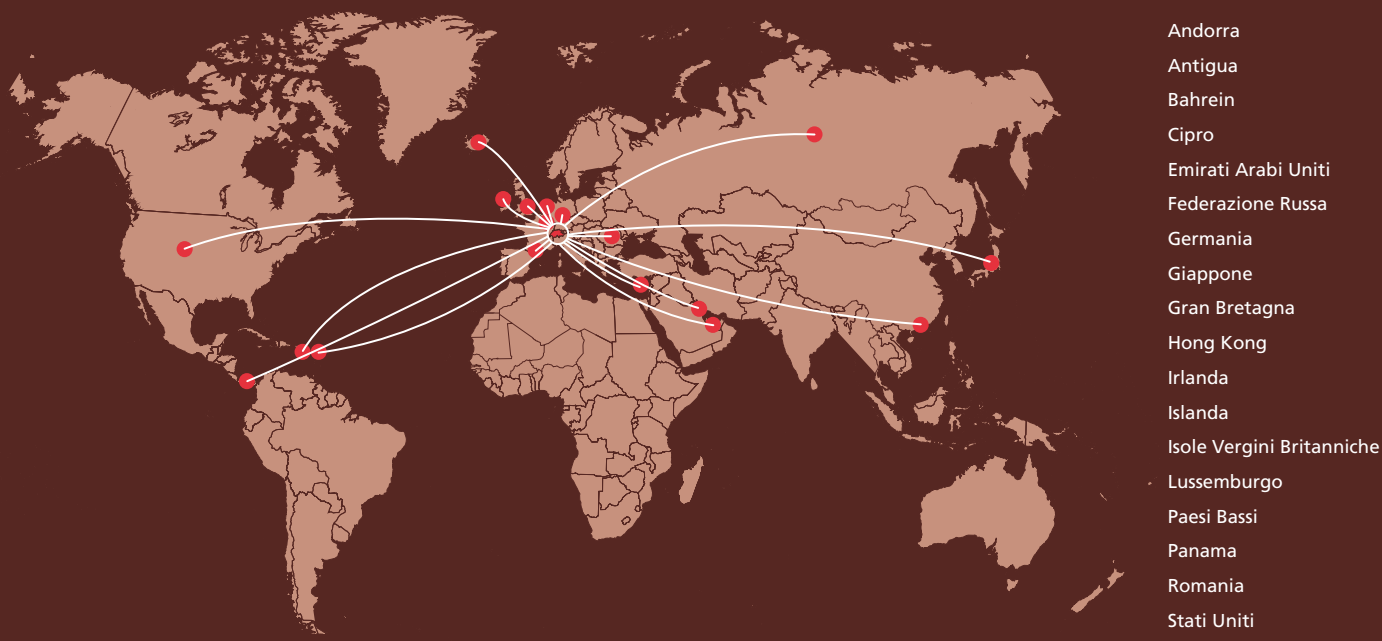
Più della metà delle procedure di fallimento e liquidazione attualmente in corso riguarda società con sede nei Cantoni di Zurigo, Zugo, Ticino e Ginevra.



Fonte del grafico: Ufficio federale di topografia.

Suddivisione internazionale delle procedure di riconoscimento trattate

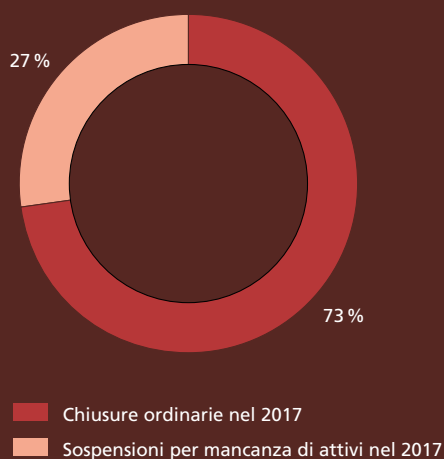
Circa la metà delle procedure di riconoscimento di decreti di fallimento esteri riguarda Paesi europei, vi sono però anche casi provenienti dal Medio Oriente, dall'Asia, dalla Federazione Russa, dagli Stati Uniti e dall'America centrale.



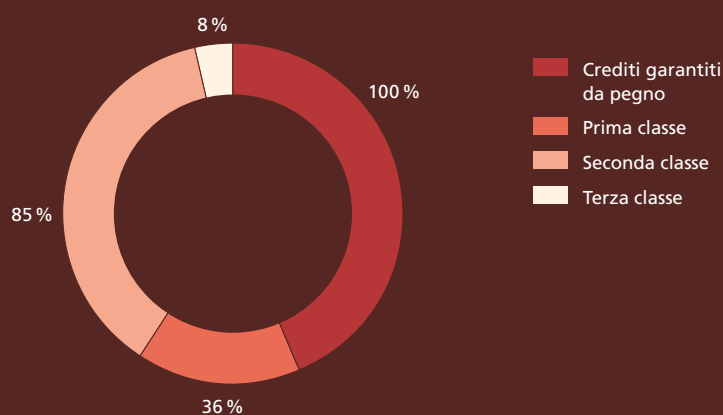
Esiti delle procedure di fallimento

Circa un quarto delle procedure concluse è stato sospeso per mancanza di attivi. Tre quarti delle procedure di fallimento vengono invece concluse con la distribuzione ai creditori del patrimonio rimanente della fallita. Nelle procedure concluse nel 2017 sono stati integralmente soddisfatti i creditori con crediti garantiti da pegni, in ragione della priorità di tali crediti. I crediti postergati sono invece stati liquidati solo in parte.

Procedure evase



Considerazione dei diversi gruppi di creditori nella ripartizione dei dividendi del fallimento



Il sondaggio sul grado
di soddisfazione
del personale FINMA
ha evidenziato
buoni risultati



90

grado di soddisfazione in percentuale



85

grado di impegno in percentuale



92

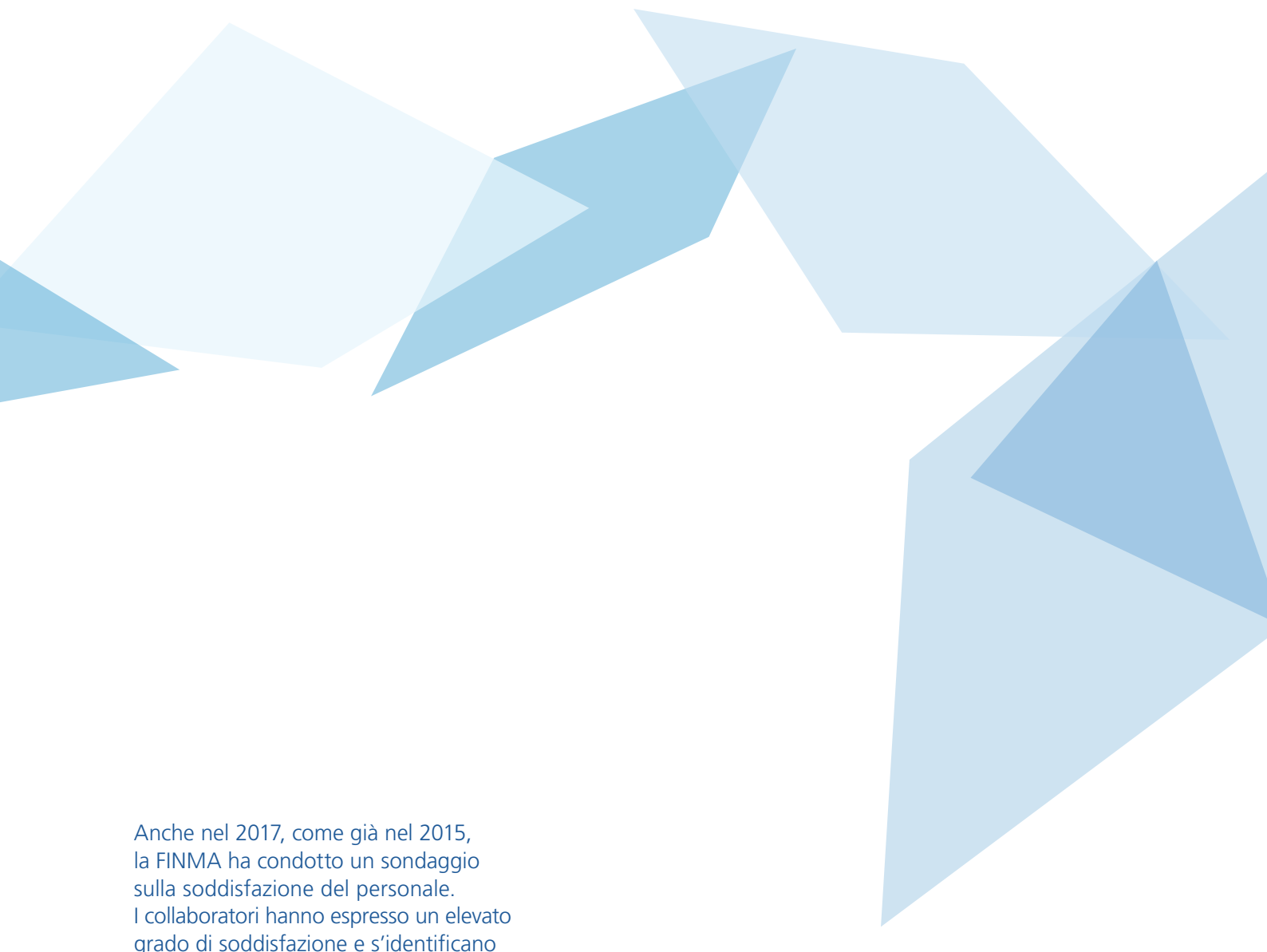
tasso di partecipazione in percentuale

Organizzazione e personale

104 Consiglio di amministrazione e Direzione

108 Organico

111 Aspetti operativi



Anche nel 2017, come già nel 2015, la FINMA ha condotto un sondaggio sulla soddisfazione del personale. I collaboratori hanno espresso un elevato grado di soddisfazione e s'identificano in larga misura con il loro datore di lavoro. Il tasso di partecipazione è stato molto alto, indice di una forte identificazione con il mandato dell'Autorità.

La FINMA è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione quali organi più importanti le conferiscono una struttura dirigenziale al passo con i tempi.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo strategico della FINMA, è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo delle attività operative della FINMA. Decide in merito agli affari di ampia portata, emana ordinanze e circolari ed è responsabile del bilancio preventivo della FINMA. Il Consiglio di amministrazione si assume tale responsabilità in qualità di organo collettivo. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Membri del Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2017

Dr. Thomas Bauer	Presidente
Philippe Egger	Vicepresidente
Prof. Dr. Marlene Amstad	membro
Bernard Keller	membro
Prof. Dr. Yvan Lengwiler	membro
Günter Pleines	membro
Dr. Renate Schwob	membro
Franz Wipfli	membro

Bruno Frick si è dimesso dal Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per la fine di agosto 2017. Le sue dimissioni avvengono dopo aver operato per quattro anni in seno all'organo strategico della FINMA e sono legate al desiderio di dedicarsi maggiormente alla propria professione di avvocato e notaio. In seguito all'uscita di Bruno Frick, il Consiglio di amministrazione, costituito da otto membri, continuerà a disporre del numero necessario di membri del Consiglio di amministrazione (la legge prevede una composizione di minimo sette, massimo nove membri).

Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella cerchia dei suoi membri, il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di

rischio, un Comitato per le nomine e un Comitato per le offerte pubbliche di acquisto e per la responsabilità dello Stato. Quest'ultimo è l'istanza di ricorso per le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e decide in merito a controversie afferenti alla responsabilità dello Stato secondo la Legge sulla responsabilità. Gli altri due comitati hanno una funzione consultiva e presentano le proprie richieste al Consiglio di amministrazione; sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Oltre ai comitati permanenti, in vista della preparazione di determinati affari il Consiglio di amministrazione può istituire comitati *ad hoc* o affidare mansioni particolari a singoli membri.

Nel 2015 il Consiglio di amministrazione aveva istituito un Comitato per la regolamentazione al fine di essere sgravato dall'oneroso processo di regolamentazione. Da un'analisi è emerso che il Consiglio di amministrazione nel suo complesso non ha tratto il beneficio auspicato in termini di vantaggi d'efficienza. Pertanto, a gennaio 2017 il Consiglio di amministrazione ha deciso di sciogliere il Comitato per la regolamentazione. Il Consiglio di amministrazione quale organo collettivo in materia di regolamentazione aveva peraltro sempre mantenuto la sua competenza decisionale.

Il 7 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione ha deciso di apportare un'ulteriore modifica ai suoi comitati, trasferendo all'attuale Comitato per le offerte pubbliche di acquisto anche la competenza decisionale sulle pretese giuridiche controverse in materia di responsabilità dello Stato. Nel novembre 2017 il Tribunale amministrativo federale aveva contestato il fatto che il Comitato di enforcement della FINMA decidesse sia sull'*enforcement* sia sulle questioni



Dr. Thomas Bauer



Philippe Egger



Prof. Dr. Marlene Amstad



Bernard Keller



Prof. Dr. Yvan Lengwiler



Günter Pleines



Dr. Renate Schwob



Franz Wipfli

Membri del Consiglio
di amministrazione
al 31.12.2017

relative alla responsabilità dello Stato. Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha agito di conseguenza, decidendo che, d'ora in poi, le pretese giuridiche avanzate in materia di responsabilità dello Stato saranno trattate in seno a un comitato interno a esso. I membri di tale comitato non prendono parte ai procedimenti di *enforcement*.

La competenza della FINMA di dover decidere in prima istanza in merito alla propria responsabilità di Stato è, come per altre autorità con il medesimo assetto organizzativo, sancita dalla legge (Legge sulla

responsabilità). La separazione dell'*enforcement* dalla valutazione delle pretese concernenti la responsabilità dello Stato consente di tenere conto, per quanto possibile, dei requisiti posti dal Tribunale amministrativo federale.

Comitati permanenti del Consiglio di amministrazione e relativi membri al 31 dicembre 2017

	Comitato di verifica e di rischio	Comitato per le nomine	Comitato per le offerte pubbliche di acquisto
Dr. Thomas Bauer		Presidente	
Philippe Egger	X		
Prof. Dr. Marlene Amstad			X
Bernard Keller	X		
Prof. Dr. Yvan Lengwiler		X	X
Günter Pleines		X	
Dr. Renate Schwob			Presidente
Franz Wipfli	Presidente		

La Direzione

La Direzione, organo operativo della FINMA, assicura che la vigilanza su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari sia conforme alle leggi e alla strategia perseguita. Elabora le basi decisionali per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione e si occupa di attuare le decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Membri della Direzione al 31 dicembre 2017

Mark Branson	Direttore
Dr. Peter Giger	Direttore supplente e responsabile della divisione Assicurazioni
Léonard Bôle	responsabile della divisione Mercati
Patric Eymann	responsabile della divisione Enforcement
Alexandra Karg	responsabile della divisione Operations
Dr. Michael Loretan	responsabile della divisione Asset Management
Rupert Schaefer	responsabile della divisione Servizi strategici
Michael Schoch	responsabile della divisione Banche
Dr. David Wyss	responsabile della divisione Recovery e Resolution



Mark Branson



Dr. Peter Giger



Léonard Bôle



Patric Eymann



Alexandra Karg



Dr. Michael Loretan



Rupert Schaefer



Michael Schoch



Dr. David Wyss

Membri della
Direzione
al 31.12.17

Comitato di enforcement

Il Comitato di enforcement (ENA) è il comitato permanente della Direzione a cui è affidata la competenza per le decisioni in materia di applicazione del diritto (*enforcement*). Oltre a emanare decisioni di *enforcement*, l'ENA delibera in merito all'apertura e all'interruzione dei procedimenti, in particolare di quelli avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche assoggettate alla vigilanza. Le decisioni relative agli affari di ampia portata sono invece prerogativa del Consiglio di amministrazione.

Membri permanenti del Comitato di enforcement al 31 dicembre 2017

Mark Branson Presidente
Rupert Schaefer
Patric Eymann

Inoltre, a seconda del caso, i responsabili delle divisioni principalmente interessate dal dossier in questione sono altresì membri dell'ENA con diritto di voto.

La FINMA punta su una politica del personale sostenibile e orientata ai principi di economicità, del lungo periodo e della trasparenza. Aspetti chiave della gestione del personale della FINMA sono stati il nuovo sondaggio sulla soddisfazione del personale e la messa a punto di adeguate misure di miglioramento.

Ogni due anni la FINMA svolge un sondaggio capillare tra tutti i collaboratori. Nel 2017, vi ha preso parte circa il 92 % dell'organico della FINMA. Sono state fornite risposte particolareggiate, il che ha consentito alla FINMA di formulare valutazioni quantitative dettagliate. L'aggiunta di numerose osservazioni scritte ha inoltre permesso di ottenere un quadro qualitativo attendibile.

Risultati del sondaggio sulla soddisfazione del personale

I collaboratori della FINMA hanno dichiarato, in generale, di essere molto soddisfatti dell'attività professionale svolta e di identificarsi in larga misura con il proprio datore di lavoro. Entrambe le valutazioni sono migliorate rispetto all'ultimo sondaggio del 2015; nelle singole categorie di valutazione spicca un netto miglioramento soprattutto riguardo agli ambiti tematici «collaborazione», «carico di lavoro», «attrattività della FINMA come datore di lavoro» e «comprensione/identificazione con gli obiettivi della FINMA».

Non sono tuttavia mancate le valutazioni critiche che hanno fatto emergere ambiti d'intervento con potenziale di miglioramento. In particolare devono essere ulteriormente migliorati la valorizzazione della diversità linguistica, il coinvolgimento dei collaboratori della FINMA nella sede di Zurigo, il coordinamento delle formazioni interne e la trasparenza sulle prospettive professionali, oltre che l'affidabilità degli strumenti informatici. Nel corso di vari workshop organizzati a tutti i livelli, per ogni divisione i risultati del sondaggio sulla soddisfazione del personale sono stati analizzati con un ulteriore grado di dettaglio. Le misure di miglioramento che ne sono scaturite si trovano già in fase di attuazione.

Conciliabilità tra famiglia e lavoro

In base ai risultati di un'analisi comparativa sulla conciliabilità tra famiglia e lavoro, nel dicembre 2016 la

FINMA ha deciso di introdurre nella politica del personale e nelle condizioni d'impiego una serie di misure di miglioramento, la cui attuazione è avvenuta nel primo semestre del 2017 ed è incentrata, tra le altre cose, sui seguenti aspetti.

- Fissare nel regolamento del personale la disponibilità di ulteriori posti di lavoro a tempo parziale.
- Inserire elementi aggiuntivi della gestione autonoma dell'orario di lavoro sotto forma di un'acquisizione annuale dei giorni di vacanza e del diritto a un congedo non retribuito dopo ogni cinque anni di servizio.
- Creare un servizio indipendente per la tutela della personalità e per una prima consulenza in caso di situazioni di vita difficili.
- Estendere il congedo di paternità retribuito a dieci giorni lavorativi.
- Ampliare il congedo parentale e il diritto di congedo non retribuito.
- Facilitare il reinserimento nella vita professionale con una riduzione temporale del grado di occupazione delle collaboratrici al 40 % nei primi dodici mesi successivi alla nascita di un figlio.
- Adeguare le disposizioni in materia di congedo per cure, che ora prevede altresì in modo esplicito le emergenze di assistenza a familiari anziani.

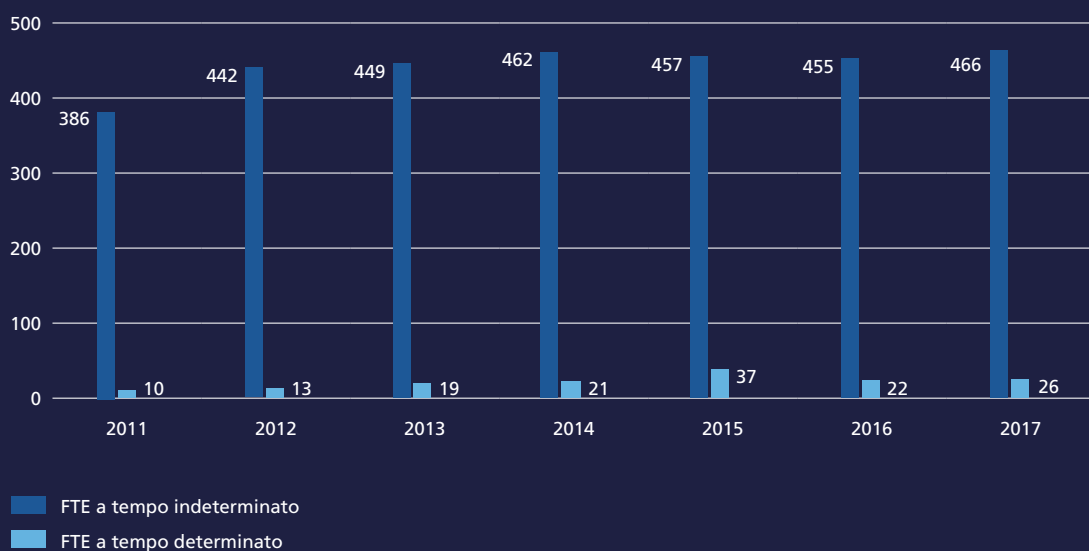
Questi provvedimenti, unitamente a misure già esistenti quali orario e luogo di lavoro flessibili, modelli di lavoro a tempo parziale ormai affermati e sistema salariale incentrato sulla parità di genere, consentono alla FINMA di rafforzare la sua posizione di datore di lavoro attrattivo e al passo coi tempi.

Ulteriore promozione delle nuove leve

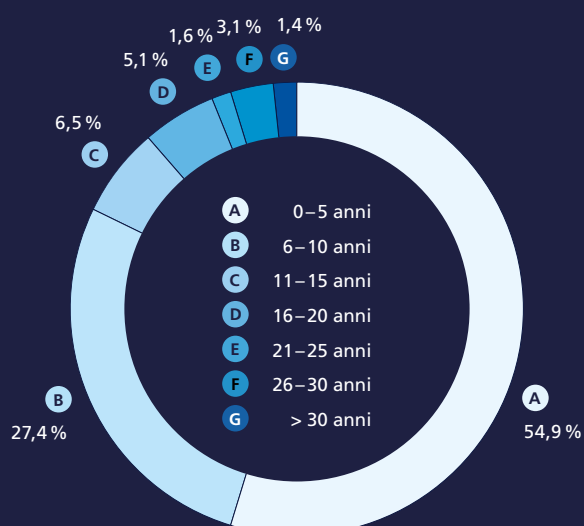
La FINMA ha ampliato il suo programma per nuove leve «Legal and Compliance Officer» istituito nel 2011, il cui obiettivo è conferire ai giovani avvocati un profilo di generalisti finanziari con ampie conoscenze specialistiche del diritto dei mercati finanziari e una fitta rete di contatti. D'ora in poi vengono

Selezione di cifre concernenti l'organico della FINMA

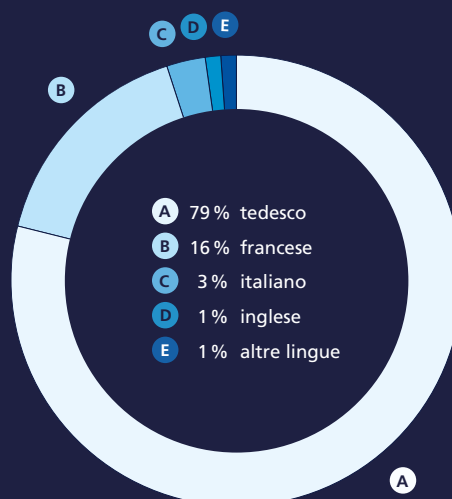
Numero medio di posti di lavoro a tempo pieno (*full time equivalent, FTE*)



Anni di servizio



Ripartizione linguistica



offerti complessivamente cinque posti per il programma *trainee* triennale. Oltre alle posizioni ormai consolidate nelle divisioni Mercati e Asset Management, se ne aggiungeranno altre nelle divisioni Enforcement e Banche.

Il nuovo posto di apprendistato della FINMA nella formazione commerciale di base (profilo M) è stato occupato da un apprendista nell'estate 2017. In futuro, per ognuno dei tre anni dell'apprendistato verrà reclutata una nuova persona da formare.

L'impegno della FINMA nella promozione delle nuove leve e nello sviluppo del personale dà i suoi frutti: nell'anno in esame, complessivamente 10 di 24 funzioni quadro (quadri specialisti e dirigenti) sono state occupate da candidati interni; ciò equivale a una quota di reclutamento interno del 42 %.

Verifica della parità salariale

Nel 2016, la FINMA ha ricevuto per il suo sistema salariale il certificato «Good Practice in Fair Compensation», conferito da esperti indipendenti dell'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS), il quale attesta che il sistema salariale da essa praticato è equilibrato e improntato al principio delle pari opportunità. Nell'autunno 2017 si è svolto l'audit per il rinnovo della certificazione. Le differenze salariali tra uomini e donne sono state misurate in base ai criteri fissati dallo strumento (Logib) che la Confederazione ha messo a punto per verificare la parità salariale, e ammontano al 3,1 % (2016: 2,6 %).

Alcune cifre concernenti l'organico

Il tetto massimo autorizzato dal Consiglio di amministrazione per gli impieghi a tempo indeterminato era pari a 481 posti di lavoro a tempo pieno; nel 2017 ne sono stati occupati in media 466 (anno precedente: 455). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato

e indeterminato, la FINMA ha impiegato mediamente 534 collaboratori (anno precedente: 513), ripartiti su 492 posti di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 494). Circa il 32 % del personale lavorava a tempo parziale (anno precedente: 28 %). L'organico approvato dal Consiglio di amministrazione per il 2018 resta invariato.

L'età media dei collaboratori in servizio nel 2017 era di 42 anni (2016: 41 anni). Circa il 66 % del personale (anno precedente: 71 %) aveva un'età compresa tra i 30 e i 49 anni. Il 24 % dei collaboratori aveva un'età pari o superiore ai 50 anni (2016: 22 %) e circa il 10 % dell'organico (anno precedente: 9 %) era costituito da nuove leve. 284 collaboratori (anno precedente: 261) ossia il 52 % (anno precedente: 50 %) rivestivano una funzione di quadro. Presso la FINMA rientrano in questa categoria le funzioni direttive e tutte le funzioni specialistiche che si collocano nelle fasce salariali da 1 a 3. Inoltre, 94 collaboratori (2016: 86), ossia circa il 33 % (2016: 33 %) del personale con funzione di quadro, rivestivano una posizione dirigenziale. La percentuale di donne con mansioni dirigenziali si è attestata a circa il 24 % (2016: 20 %), mentre la quota di donne in tutta l'azienda era pari al 40 % (2016: 39 %). Alla fine del 2017 presso la FINMA si contavano 81 collaboratori di nazionalità straniera (2016: 72 collaboratori).

A fine dicembre 2017 la fluttuazione (senza pensionamenti) ammontava all'incirca al 5 % (2016: 11 %), ed è quindi fortemente diminuita. Questa considerevole riduzione potrebbe essere correlata all'elevato grado di soddisfazione sul posto di lavoro e all'identificazione con il datore di lavoro FINMA, dati che sono emersi dal sondaggio sulla soddisfazione del personale condotto nel 2017. Circa il 18 % (2016: 17 %) dell'organico opera da oltre dieci anni al servizio della FINMA o di una delle autorità che l'hanno preceduta.

L'introduzione di una piattaforma di scambio per la comunicazione digitale con i partner esterni ha costituito un elemento centrale dell'attività operativa della FINMA. Questo portale consente agli assoggettati lo scambio confidenziale di documenti digitali.

Con l'introduzione di un portale per lo scambio di documenti, la FINMA ha attuato nella prassi un elemento del progetto «Extranet». Questo portale consente agli assoggettati lo scambio confidenziale di documenti digitali.

Progetto «Extranet»: una piattaforma in costruzione per la comunicazione con i partner esterni

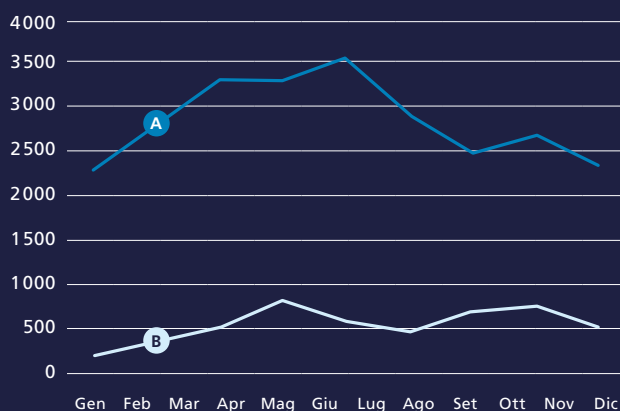
Il progetto «Extranet» segna una tappa importante nella digitalizzazione delle attività della FINMA. Una parte integrante è costituita dal nuovo portale con cui gli utenti esterni, mediante un unico login, accedono a funzioni e applicazioni, e possono scambiare con la FINMA documenti in forma digitale attraverso un canale confidenziale. Tre di questi canali sono già stati introdotti: la cosiddetta piattaforma di trasmissione, la piattaforma di recapito e una piattaforma di collaborazione. Gradualmente se ne aggiungeranno altre.

Con la piattaforma di trasmissione gli assoggettati alla vigilanza possono inoltrare alla FINMA documenti in forma elettronica. Mediante questo canale unidirezionale, la FINMA può ricevere invii corredati di un certificato qualificato e della firma elettronica. Dal canto suo, tramite la nuova piattaforma di recapito la FINMA ha la possibilità di inviare agli assoggettati alla vigilanza documenti corredati della firma elettronica. Entrambe le procedure permettono uno scambio giuridicamente sicuro senza interruzioni dei processi. I tempi di invio e di ricezione vengono ottimizzati; anche gli aspetti ecologici sono tenuti in debita considerazione.

Posta fisica ed elettronica in entrata

Nei primi mesi del 2017 la quantità di posta ricevuta in forma elettronica tramite la piattaforma di trasmissione si è attestata tra i 500 e i 1000 documenti al mese. Per contro, a partire da maggio 2017 si è osservata una diminuzione continua delle trasmissioni di documenti in formato cartaceo. A partire dai mesi autunnali i due flussi di corrispondenza si sono più o meno pareggiati, in ragione del fatto che i documenti inviati elettronicamente pervengono alla FINMA anche con la posta ordinaria.

Trattamento della posta da gennaio 2017 a dicembre 2017



- A** Totale invii in entrata (in forma fisica)
- B** Totale invii in entrata (in forma elettronica)

La FINMA procede
con frequenza
maggiore contro
le persone fisiche



76

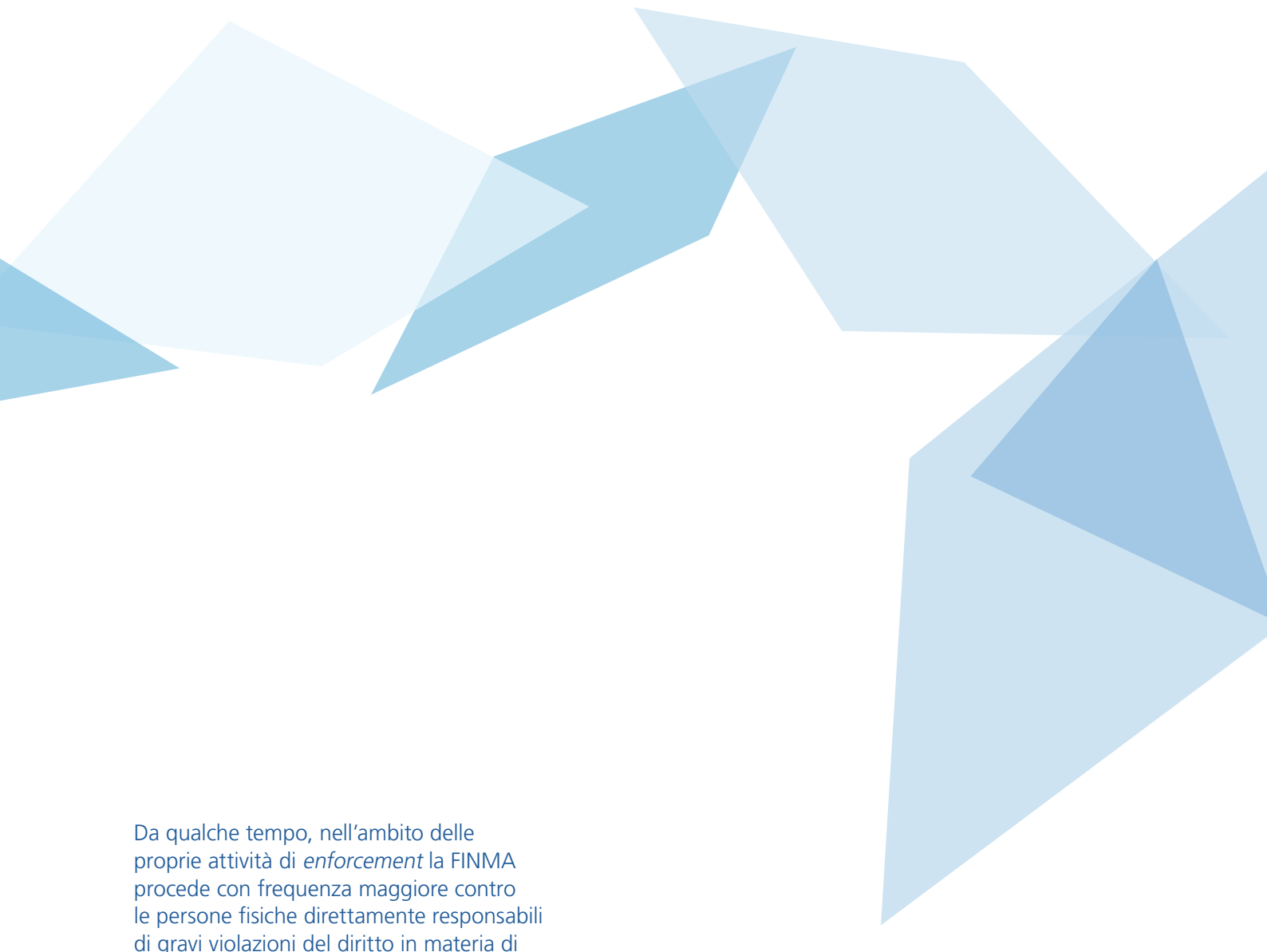
decisioni a carico
di persone giuridiche

53

decisioni a carico
di persone fisiche

Appendice

- 114** Categorizzazione della vigilanza
- 116** Statistiche
- 120** Accordi della FINMA a livello internazionale
- 122** Abbreviazioni



Da qualche tempo, nell'ambito delle proprie attività di *enforcement* la FINMA procede con frequenza maggiore contro le persone fisiche direttamente responsabili di gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza. Chiamando le persone responsabili a rispondere direttamente del proprio operato, la FINMA punta a produrre un effetto preventivo.

Categorizzazione della vigilanza

Gli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA vengono classificati in sei categorie a seconda delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati, nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla classificazione in categorie di rischio, a ogni istituto viene assegnato un rating che rispecchia la valutazione della FINMA circa le condizioni attuali dell'assoggettato alla vigilanza.

Sulla base dei due criteri categorizzazione e rating dell'istituto, le strategie di vigilanza stabiliscono l'intensità della sorveglianza, l'impiego degli strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit

per i singoli istituti assoggettati. Tali provvedimenti consentono di operare un più sistematico orientamento dell'attività di vigilanza al rischio e un confronto più serrato con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

Categorizzazione della vigilanza sulle banche³⁵

La categorizzazione degli istituti è sancita dalla Circolare FINMA 11/2³⁶.

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)		Numero di istituti	
			2017	2016
1	Totale di bilancio	≥ 250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥ 1 000		
	Depositi privilegiati	≥ 30		
	Fondi propri necessari	≥ 20		
2	Totale di bilancio	≥ 100	3	3
	Patrimoni gestiti	≥ 500		
	Depositi privilegiati	≥ 20		
	Fondi propri necessari	≥ 2		
3	Totale di bilancio	≥ 15	24	29
	Patrimoni gestiti	≥ 20		
	Depositi privilegiati	≥ 0,5		
	Fondi propri necessari	≥ 0,25		
4	Totale di bilancio	≥ 1	57	63
	Patrimoni gestiti	≥ 2		
	Depositi privilegiati	≥ 0,1		
	Fondi propri necessari	≥ 0,05		
5	Totale di bilancio	< 1	199	202
	Patrimoni gestiti	< 2		
	Depositi privilegiati	< 0,1		
	Fondi propri necessari	< 0,05		

³⁵ Una sesta categoria raggruppa i partecipanti al mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

³⁶ Circolare FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2011-02.pdf?la=it).

Categorizzazione della vigilanza sulle assicurazioni³⁷

Categoria	Criteri	Numero di istituti	
		2017	2016
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > CHF 50 mia. o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > CHF 1 mia. o complessità	38	37
4	Totale di bilancio > CHF 0,1 mia. o complessità	56	60
5	Totale di bilancio < CHF 0,1 mia. o complessità	105	105

Categorizzazione della vigilanza sull'asset management

Categoria	Criteri	Numero di istituti	
		2017	2016
1	–	–	–
2	–	–	–
3	–	–	–
4	Patrimoni gestiti ≥ CHF 30 mia. ³⁸	14	11
5	Totale di bilancio < CHF 30 mia. ³⁸	398	394

Categorizzazione della vigilanza sui mercati

Criteri qualitativi	Sedi di negoziazione	Depositari centrali	Controparti centrali
Rilevanza per emittenti, investitori e formazione dei prezzi	X		
Rilevanza per sedi di negoziazione, regolamento (<i>settlement</i>) e operazioni di custodia (<i>custody</i>)		X	
Rilevanza per sedi di negoziazione e soggetti coinvolti nella compensazione			X
Rischio di manipolazione del mercato e sfruttamento di informazioni privilegiate	X		
Complessità (servizi accessori, tecnologia)	X	X	
Complessità (compensazione di prodotti, tecnologia)			X
Interconnessione internazionale	X	X	X

La categoria di vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario si fonda su criteri quantitativi e qualitativi, che si differenziano in base alla tipologia dell'infrastruttura.

Attualmente, due infrastrutture del mercato finanziario sono state attribuite alla categoria 1, tre alla categoria 2 e due alla categoria 4. Per due nuove infrastrutture a cui è stata conferita l'autorizzazione, la categorizzazione è ancora in fase di esame.

Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) vengono inseriti nella categoria 6 e non sono assoggettati alla vigilanza prudenziale.

³⁷ Una sesta categoria raggruppa i partecipanti al mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

³⁸ I patrimoni gestiti sono dati dalla somma dei patrimoni netti del fondo di tutti i fondi gestiti o amministrati e di tutti i patrimoni della gestione patrimoniale individuale.

Partecipanti al mercato finanziario assoggettati³⁹

(al 31 dicembre 2017)

Banche assoggettate

	2017	2016
Banche, di cui	272	282
– sotto dominio straniero	86	91
– succursali di banche estere	29	29
– in fase di cessazione dell'attività	16	16
Banche Raiffeisen	261	271
Rappresentanze di banche estere	53	56

Commercianti di valori mobiliari assoggettati

	2017	2016
Commercianti di valori mobiliari, di cui	48	52
– sotto dominio straniero	12	14
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	11	11
– in fase di cessazione dell'attività	6	6
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	41	40
Operatori di borsa esteri riconosciuti	137	126

Infrastrutture del mercato finanziario assoggettate

	2017	2016
Borse/sedi di negoziazione svizzere ⁴⁰	3	3
Istituzioni analoghe alle borse/sedi di negoziazione svizzere ⁴⁰	0	3
Sistemi multilaterali di negoziazione svizzeri	2	0
Borse/sedi di negoziazione estere riconosciute ⁴⁰	61	55
Controparti centrali estere riconosciute	4	1
Depositari centrali svizzeri	1	0
Repertori di dati sulle negoziazioni svizzeri	1	0
Repertori di dati sulle negoziazioni esteri riconosciuti	1	0

Investimenti collettivi assoggettati

	2017	2016
Investimenti collettivi di capitale svizzeri		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 642	1 551
– investimenti collettivi di capitale svizzeri aperti (secondo l'art. 8 LICol)		
– fondi contrattuali d'investimento e SICAV	1 624	1 533
– di cui solo per investitori qualificati	698	645
– investimenti collettivi di capitale svizzeri chiusi (secondo l'art. 9 LICol)		
– SAcCol e SICAF	18	18
Investimenti collettivi di capitale esteri		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	7 761	7 401
– eurocompatibili (OICVM)	7 685	7 314
– non eurocompatibili (non-OICVM ⁴¹)	76	87

³⁹ Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sottoposto alla vigilanza prudenziale».

⁴⁰ Con l'entrata in vigore della LInFi il 1° gennaio 2016, le denominazioni dei tipi di autorizzazione sono state modificate.

Poiché i termini transitori sono scaduti solo alla fine del 2016, per le cifre relative al 2016 sono state impiegate sia la terminologia vecchia sia quella nuova.

⁴¹ I non-OICVM sono investimenti collettivi di capitale non soggetti alla direttiva europea in materia di OICVM.

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali, banche depositarie, rappresentanti e distributori LICol assoggettati

	2017	2016
Direzioni dei fondi	45	44
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	217	206
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	92	94
Distributori secondo la Legge sugli investimenti collettivi	353	354
Banche depositarie	31	32

Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2017	2016
Assicuratori sulla vita, di cui	19	19
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	16	16
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	3
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	118	120
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera (incl. 19 assicurazioni malattie complementari [2016: 21])	73	74
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 2 assicurazioni malattie complementari [2016: 2])	45	46
Totale imprese di riassicurazione	55	55
– Imprese di riassicurazione	28	30
– <i>Captive</i> di riassicurazione	27	25
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	12	13
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	204	207
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	6	6

Intermediari finanziari assoggettati

	2017	2016
Totale organismi di autodisciplina assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente sottoposti	163	199
Totale società appartenenti a un gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	134	136
Totale intermediari assicurativi registrati	15997	15611

Agenzie di rating riconosciute

	2017	2016
Totale agenzie di rating riconosciute	5	5

Autorizzazioni rilasciate (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017)

Banche

	2017	2016
Autorizzazioni bancarie (art. 3 LBCR)	1	2
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	3	3
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	2	1
Autorizzazioni suppletive (art. 3 ^{ter} LBCR)	3	7
Cessazione dell'assoggettamento	6	8

Commercianti di valori mobiliari

	2017	2016
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	2	1
Succursali (art. 41 OBVM)	2	0
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	1	4
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	1	0
Cessazione dell'assoggettamento	4	4
Riconoscimento di operatori di borsa/partecipanti esteri	10	6

Infrastrutture del mercato finanziario

	2017 ⁴²	2016
Autorizzazione di sedi di negoziazione svizzere	2	0
Autorizzazione di sistemi multilaterali di negoziazione svizzeri	2	0
Riconoscimento di borse/sedi di negoziazione estere	42	3
Riconoscimento di controparti centrali estere	3	1
Autorizzazione di depositari centrali svizzeri	1	0
Autorizzazione di repertori di dati sulle negoziazioni svizzeri	1	0
Riconoscimento di repertori di dati sulle negoziazioni esteri	1	0

Investimenti collettivi di capitale

	2017	2016
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	166	90
Investimenti collettivi di capitale esteri	873	829

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali, banche depositarie, rappresentanti e distributori ai sensi della LICol

	2017	2016
Direzioni dei fondi	1	2
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	24	33
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	6	2
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	27	42
Banche depositarie	1	1

⁴² Compresi i rinnovi delle autorizzazioni secondo la LInFi.

Imprese di assicurazione e casse malati

	2017	2016
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	0	0
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	2	2
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	1	1
– succursali di imprese di assicurazione estere	1	1
Imprese di riassicurazione	2	0
<i>Captive</i> di riassicurazione	2	1
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	6	3
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

Intermediari finanziari

	2017	2016
Intermediari direttamente sottoposti	2	9
Società appartenenti a un gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	6	9
Intermediari assicurativi registrati	897	988

Agenzie di rating

	2017	2016
Riconoscimento di agenzie di rating	0	0

Cifre concernenti l'enforcement

	2017	2016
Decisioni di <i>enforcement</i>	67	89
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	35	41
Ricorsi evasi	38	33
Denunce alle autorità di perseguimento penale	135	167

Altre decisioni del Comitato di enforcement

	2017	2016
Decisioni ENA, p. es. concernenti il diritto in materia di protezione dei dati, il diritto in materia di tasse di vigilanza, responsabilità, ricusazione	4	3

La FINMA collabora a livello internazionale con numerose autorità. Per fissare questa cooperazione, ha stipulato diversi accordi.

Gli accordi internazionali sono convenzioni amministrative giuridicamente non vincolanti, stipulate nell'ambito della cooperazione in materia di vigilanza. A livello internazionale la designazione comunemente in uso è *Memorandum of Understanding* (MoU), ma vengono impiegati come sinonimi anche *cooperation agreement* (COAG) o *coordination arrangement*. Stipulando questi accordi, le autorità di vigilanza partecipanti fissano la reciproca disponibilità a collaborare, benché al riguardo siano determinanti le leggi nazionali. Inoltre, vengono concretizzate le modalità di tale cooperazione. Dagli accordi internazionali non scaturiscono diritti o doveri né per la FINMA né per le autorità estere partner e/o eventuali terzi.

(ISA). Tali accordi consentono alle imprese tecnofinanziarie di questi Paesi e della Svizzera di espandersi nel rispettivo altro mercato. Inoltre, in virtù di essi, le imprese tecnofinanziarie innovative dei due Paesi possono entrare più rapidamente in contatto con le autorità dell'altro Paese per ottenere informazioni sul tipo di autorizzazione richiesto. Ciò consente di rimuovere incertezze normative e di accorciare il lasso di tempo che intercorre fino all'avvio dell'attività. Inoltre, sulla base di tali accordi, è previsto un altro scambio specifico in materia di tecnofinanza fra le autorità di vigilanza.

Accordo di cooperazione teso a promuovere la cooperazione nell'ambito della tecnofinanza

La FINMA ha stipulato altri due accordi di cooperazione tesi a promuovere la cooperazione nell'ambito della tecnofinanza: uno con l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e uno con le autorità israeliane Capital Markets Insurance and Savings Authority (CMISA) e Israel Securities Authority

Nel 2017, la FINMA ha stipulato accordi con le seguenti autorità di vigilanza:

Paese	Autorità di vigilanza	Forma	Campo di applicazione
Australia	Australian Securities and Investments Commission (ASIC)	bilaterale/generale	Promozione della cooperazione in ambito tecnofinanziario
Bermude	Bermuda Monetary Authority (autorità di accoglienza), membri del <i>college</i> (autorità ospitante)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Cooperazione nell'ambito della vigilanza sul gruppo Catalina
Israele	Capital Markets Insurance and Savings Authority (CMISA) e Israel Securities Authority (ISA)	bilaterale/generale	Promozione della cooperazione in ambito tecnofinanziario
Paesi Bassi	De Nederlandsche Bank NV (autorità di accoglienza), membri del <i>college</i> (autorità ospitante)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Cooperazione nell'ambito della gestione delle crisi del gruppo EuroCCP
Regno Unito	Bank of England (autorità di accoglienza), membri del <i>college</i> (autorità ospitante)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Cooperazione nell'ambito della gestione delle crisi del gruppo LCH
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza), membri del <i>college</i> (autorità ospitante)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Cooperazione nell'ambito della gestione delle crisi del Gruppo Credit Suisse
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza), membri del <i>college</i> (autorità ospitante)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Cooperazione nell'ambito della gestione delle crisi del gruppo UBS
Unione europea	European Securities and Markets Authority (ESMA)	bilaterale/generale	Cooperazione nell'ambito della vigilanza sul repertorio di dati sulle negoziazioni

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni	(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni	GHOS Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision)
ASB Associazione svizzera dei banchieri	G-SIB(s) Banca (banche) di rilevanza sistemica globale (<i>global systemically important bank[s]</i>)
ASIC Australian Securities and Investment Commission	G-SII Impresa(e) di assicurazione di rilevanza sistemica globale (<i>global systemically important insurer[s]</i>)
ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori	IAIS Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)
AuM <i>Asset under management</i>	ICO <i>Initial coin offering</i>
BCBS Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)	IFDS Intermediari finanziari direttamente sottoposti
BCM <i>Business continuity management</i> (piano che consente di mantenere i processi aziendali in caso di emergenza)	IFRS International Financial Reporting Standards
BNS Banca nazionale svizzera	IMF Infrastrutture del mercato finanziario
BRP <i>Business resumption plan</i> (piano per il ripristino dei processi aziendali in seguito a un'emergenza)	IOSCO Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)
CCP Controparte centrale (<i>central counterparty</i>)	ISA Israel Securities Authority
CDB Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche	KYC <i>Know your customer</i> (conosci il tuo cliente)
CDG Commissione della gestione delle Camere federali	LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche; RS 952.0)
CID Dati elettronici dei clienti (<i>client identifying data</i>)	LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse; RS 952.0)
CMISA Capital Markets Insurance and Savings Authority	LCR Quota di liquidità a breve termine (<i>liquidity coverage ratio</i>)
COAG <i>Cooperation agreement</i>	LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)
ComFrame <i>Common Framework</i>	LICoI Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)
consid. considerando	LIFin Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari) (disegno)
COPA Commissione delle offerte pubbliche di acquisto	LInFi Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1)
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)	LLP <i>Last liquid point</i>
CRO Chief Risk Officer	Logib Strumento messo a punto dalla Confederazione per verificare la parità salariale
DFF Dipartimento federale delle finanze	LR <i>Leverage ratio</i>
DTF Decisione del Tribunale federale	LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)
EMIR Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo)	LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)
ENA Comitato di enforcement della FINMA	
ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)	
EtP Crediti concessi in deroga alle disposizioni normative interne alla banca (<i>exceptions to policy</i>)	
FAQ Domande frequenti (<i>frequently asked questions</i>)	
FC Controparte finanziaria (<i>financial counterparty</i>)	
FIFA Fédération Internationale de Football Association (Federazione internazionale di calcio)	
FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	
Fintech Tecnologia finanziaria	
FIRST FINMA Insurance Reporting and Supervising Tool	
FSB Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)	
FTE Posti di lavoro a tempo pieno (<i>full time equivalent</i>)	
G20 Gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti	
GAFI Gruppo d'azione finanziaria internazionale	

LSF Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari) (disegno)

MELANI Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione

MoU *Memorandum of Understanding* (protocollo d'intesa)

MROS Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

MVM Importo minimo (*market value margin*)

NFC Controparte non finanziaria (*non-financial counterparty*)

NSFR Quota strutturale di liquidità (*net stable funding ratio*, NSFR)

OAD Organismo di autodisciplina

OA-FINMA Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RS 956.161)

OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche; RS 952.02)

OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111)

OBN Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale; RS 951.131)

OBVM Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse; RS 954.11)

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

OIB-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria; RS 952.05)

OICol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol; RS 951.311)

OICVM Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, UCITS)

OInFi Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.11)

OInFi-FINMA Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.111)

ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro

il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

ORSA Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*)

OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)

OTC *Over the counter* (fuori borsa)

OTF Sistema organizzato di negoziazione (*organised trading facility*)

PEP Persona politicamente esposta

PMI Piccole e medie imprese

QC Quota di capitale

QeS Firma elettronica qualificata (*qualified electronic signature*)

RCAP Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*)

RWA Attivi ponderati in funzione del rischio (*risk-weighted assets*)

SACol Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SAI Scambio automatico di informazioni

SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association

SFC Securities and Futures Commission (Hong Kong)

SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

SICAF Società di investimento a capitale fisso

SICAV Società di investimento a capitale variabile

SQS Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

SST Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)

Suva Assicurazione svizzera contro gli infortuni

TAF Tribunale amministrativo federale

TF Tribunale federale

TBTF *Too big to fail*

TLAC Capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*)

UE Unione europea

UFR *Ultimate forward rate*

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles

Organigramma

(al 31 dicembre 2017)

- Divisioni
- ▬ Divisioni organizzative direttamente sottoposte ai responsabili delle divisioni
- ▬ Revisione interna
- *Membro della Direzione



Consiglio di amministrazione

Thomas Bauer

Presidente del Consiglio di amministrazione

Direttore

Mark Branson

Revisione interna

**Nicole
Achermann**

Asset Management

Michael Loretan*

Division
Operating Office
Jürg Müller

Legal expertise
Tobias Weingart

Istituti e prodotti
Berna
Sandra Lathion

Istituti e prodotti
Zurigo
Philip Hinsen

Vigilanza istituti
e prodotti
**Daniel
Bruggisser**

Enforcement

Patric Eymann*

Division
Operating Office
Danielle Schütz

Accertamenti
Philipp Lüscher

Procedimenti
**Regine
Wolfensberger**

Cooperazione
internazionale
**Annemarie
Nussbaumer**

Recovery e Resolution

David Wyss*

Division
Operating Office
**Marcel
Walthert**

Affari
internazionali
e policy
**Reto
Schiltknecht**

Pianificazione
recovery
e resolution
Johanna Preisig

Ristrutturazione
e insolvenza
Rastko Vrbaski

Attività operative
e procedure
di insolvenza
**Marcel
Walthert**



Indipendenza dei processi decisionali

La FINMA è indipendente sotto il profilo funzionale, istituzionale e finanziario ed esercita una funzione sovrana nell'interesse pubblico. Essa opera in un ambito caratterizzato dagli interessi divergenti dei diversi gruppi di interlocutori. In tale contesto prende posizione autonomamente e agisce sulla base del mandato legale conferitole, decidendo in modo indipendente e adeguato alla situazione.

Coerenza dell'attività di vigilanza

La FINMA esercita una funzione di vigilanza volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari e il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera. Essa assolve i propri compiti di vigilanza impiegando gli strumenti dell'autorizzazione, della sorveglianza, dell'*enforcement* e della regolamentazione. Persegue un approccio orientato al rischio, assicurandosi di operare con continuità e prevedibilità. Cura il dialogo con gli assoggettati, le autorità, le associazioni e altre importanti istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Senso di responsabilità dei collaboratori

I collaboratori della FINMA si distinguono per senso di responsabilità, integrità e determinazione. Lavorano in modo indipendente, mostrando elevata flessibilità e capacità di adattamento. Sono competenti e capaci di gestire anche opposizioni e situazioni complesse. Sanno recepire i cambiamenti del contesto in cui operano avviando tempestivamente misure concrete adeguate alla situazione.

COLOPHON

Editore

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
info@finma.ch
www.finma.ch

Conti annuali

I conti annuali per l'esercizio 2017 della FINMA vengono pubblicati separatamente.

Fotografia

Jos Schmid, Zurigo

Concetto grafico

hilda design matters, Zurigo

Grafica e impaginazione

hilda design matters, Zurigo

Stampa

Neidhart + Schön Group AG, Zurigo

Formulazione neutrale

Nell'ottica di agevolare la lettura e di favorire la parità di trattamento tra i sessi, si rinuncia a operare una distinzione dal punto di vista del genere. I termini utilizzati si applicano indistintamente a entrambi i sessi.



20